



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 384

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di martedì 14 dicembre 2010

INDICE**Commissioni riunite**

1 ^a (Affari costituzionali) e 2 ^a (Giustizia)	Pag.	3
---	------	---

Commissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali	Pag.	70
2 ^a - Giustizia	»	77
5 ^a - Bilancio	»	78
7 ^a - Istruzione	»	102
12 ^a - Igiene e sanità	»	117
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	»	121

Commissioni bicamerali

Questioni regionali	Pag.	128
-------------------------------	------	-----

Commissioni monocamerali d'inchiesta

Sull'esposizione a possibili fattori patogeni, con particolare riferimento all'uso dell'uranio impoverito	Pag.	132
---	------	-----

Sottocommissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali - Pareri	Pag.	148
---	------	-----

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Futuro e Libertà per l'Italia: FLI; Italia dei Valori: IdV; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico: PD; Unione di Centro, SVP e Autonomie (Union Valdôtaine, MAIE, Io Sud, Movimento Repubblicani Europei): UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE; Misto: Misto; Misto-Alleanza per l'Italia: Misto-ApI; Misto-MPA-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MPA-AS.

COMMISSIONI 1^a e 2^a RIUNITE

1^a (Affari costituzionali)

2^a (Giustizia)

Martedì 14 dicembre 2010

89^a Seduta

Presidenza del Presidente della 2^a Commissione
BERSELLI

Intervengono i sottosegretari di Stato per la giustizia Alberti Casellati e Caliendo e per l'interno Mantovano.

La seduta inizia alle ore 16,05.

IN SEDE REFERENTE

(2479) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, recante misure urgenti in materia di sicurezza, approvato dalla Camera dei deputati (Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 7 dicembre scorso.

Il senatore BIANCO (PD), intervenendo sull'ordine dei lavori, ricorda che in occasione dell'approvazione del piano antimafia (A.S. n. 2226) il Governo aveva accolto un ordine del giorno presentato dai Presidenti delle Commissioni qui riunite e da tutti i Gruppi parlamentari, che impegnava lo stesso Governo a introdurre alcune disposizioni urgenti nel primo atto legislativo che sarebbe stato sottoposto al Parlamento successivamente, tenuto conto che in quella sede era consigliabile agevolare l'approvazione definitiva del provvedimento. Ciò premesso, osserva che il decreto-legge in esame non contiene traccia di quelle disposizioni. Si tratta di una questione di carattere dirimente, alla quale la sua parte politica annette un grande rilievo, anche in vista del voto che esprimerà sul disegno di legge in titolo e della stessa condotta da seguire nell'esame del provvedimento.

La senatrice DELLA MONICA (*PD*), dando lettura del testo del resoconto stenografico d'Assemblea della seduta del 3 agosto scorso, ricorda alle Commissioni riunite che il Ministro dell'interno si era impegnato a dare attuazione, entro il 30 novembre, agli impegni assunti nell'ambito dell'esame del disegno di legge n. 2226 con l'accoglimento dell'ordine del giorno G1. Al riguardo fa presente che l'opposizione, confidando nel Governo, aveva ritirato tutti gli emendamenti presentati al disegno di legge. Analoga circostanza si era verificata nel corso dell'esame del disegno di legge volto all'istituzione di un'Agenzia per i beni confiscati. In conclusione lamenta la mancata ottemperanza da parte del Governo agli impegni assunti con l'ordine del giorno già richiamato. Fra l'altro in quella sede l'Esecutivo si era impegnato a recepire anche le valutazioni espresse dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia. Al riguardo sottolinea come la Commissione bicamerale abbia sollecitato ripetutamente interventi in materia di autoriciclaggio, di pentiti e di voto di scambio.

Il senatore LI GOTTI (*IdV*) condivide pienamente i rilievi critici testè formulati dalla senatrice Della Monica ribadendo come l'opposizione, rinunciando di fatto all'esercizio del potere emendativo – importante prerogativa parlamentare – abbia ritirato tutte le proposte presentate al disegno di legge n. 2226, unicamente per la disponibilità manifestata dal Governo a tener fede agli impegni assunti con l'accoglimento dell'ordine del giorno G1 già ricordato. A ben vedere infatti se il Governo non avesse accolto tale ordine del giorno, i senatori dell'opposizione avrebbero insistito per la votazione delle singole proposte emendative le quali contenevano previsioni per il contrasto del fenomeno mafioso di indubbio rilievo. Ricorda peraltro come in quella occasione si sia rinunciato anche a modificare la norma recante la disciplina del divieto di propaganda elettorale, la cui formulazione presentava, come rilevato anche dal senatore Longo, talune imprecisioni.

Esprime poi un giudizio critica sulla declaratoria di inammissibilità di emendamenti preannunciata dal presidente Berselli. A ben vedere infatti, avendo avuto cognizione per le vie brevi delle proposte dichiarate inammissibili, sottolinea come in tal modo si impedisca ogni dibattito su questioni di indubbio rilievo e, peraltro, già oggetto dell'ordine del giorno G1. Conclude sottolineando come il decreto-legge, scadendo il 28 gennaio 2011, possa essere esaminato congruamente in terza lettura.

Il senatore BOSCETTO (*PdL*) reputa apprezzabili le considerazioni svolte dai senatori dei Gruppi dell'opposizione ma ritiene che l'urgenza di convertire in legge il decreto-legge impedisca il dovuto approfondimento di quelle disposizioni, che potranno essere discusse, anche a breve termine, in una sede più appropriata.

Il senatore CASSON (*PD*) sottolinea come le richieste e le considerazioni formulate dai senatori dell'opposizione presentino carattere pregiu-

diziale rispetto alla prosecuzione dell'iter di esame del provvedimento. Si sofferma quindi sulla preannunciata declaratoria di inammissibilità. Nel rilevare l'infondatezza sottolinea come gli emendamenti ritenuti inammissibili intervengano in realtà su materie che non si possono certamente ritenere estranee all'oggetto del provvedimento, vertendo su questioni afferenti alla sicurezza.

Il senatore SERRA (*UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Lo Sud-MRE*) ricorda di aver ricevuto personali rassicurazioni dal ministro Maroni a proposito dell'attuazione degli impegni contenuti nell'ordine del giorno accolto durante la discussione del piano antimafia. Anche la sua parte politica attribuisce un valore pregiudiziale all'effettiva approvazione di quelle disposizioni.

Il senatore LUMIA (*PD*) ricorda le riserve manifestate nei confronti della decisione dell'opposizione di ritirare tutte le proposte emendative al disegno di legge n. 2226 a fronte dell'accoglimento da parte del Governo dell'ordine del giorno G1. Fa presente peraltro che l'esame del provvedimento citato rappresentava uno dei tanti casi in cui il Senato si era trovato nella condizione di dover approvare un testo sostanzialmente immodificabile. Nonostante le proprie personali perplessità l'opposizione ha ritenuto, confidando nell'impegno assunto dal Governo, di ritirare le proposte emendative. Ricorda poi nell'intervento svolto in quell'occasione, il ministro Maroni, rinviasse ad un successivo provvedimento d'urgenza il recepimento delle proposte oggetto dell'ordine del giorno. A ben vedere tuttavia degli impegni assunti non appare traccia nel decreto-legge in esame. Conclude sollecitando il Ministro dell'interno, il Presidente del Senato (il quale in quella sede si fece garante dell'accordo fra il Governo e l'opposizione), nonché infine i presidenti delle Commissioni 1^a e 2^a affinché siano chiariti gli intendimenti della maggioranza in ordine agli impegni assunti con l'ordine del giorno G1.

La senatrice ADAMO (*PD*) invita il sottosegretario Mantovano a fornire alle Commissioni riunite chiarimenti in merito all'attuazione dell'ordine del giorno e a riferire sulla situazione dell'ordine pubblico nella città di Roma che, stando a quanto si apprende dagli organi di informazione, sarebbe tuttora teatro di gravi scontri fra manifestanti e forze dell'ordine.

Il sottosegretario MANTOVANO sottolinea il rispetto che il Governo riserva al Parlamento e dunque ritiene opportuno rinviare ogni informativa sugli incidenti accaduti a Roma dopo aver raccolto i dati necessari nelle sedi competenti.

Per quanto riguarda l'attuazione dell'ordine del giorno accolto in sede di approvazione del piano antimafia, osserva che il decreto-legge n. 187 interviene su materie specifiche con disposizioni di particolare urgenza. L'inserimento di disposizioni disomogenee potrebbe determinare una censura per mancato rispetto delle disposizioni costituzionali e della legisla-

zione sulla decretazione d'urgenza. Nella riunione del Consiglio dei ministri che ha approvato il citato decreto-legge n. 187, è stato adottato in materia di sicurezza anche un disegno di legge, già presentato al Parlamento, che appare la sede più idonea per discutere le disposizioni evocate nell'ordine del giorno. Quella iniziativa legislativa del Governo potrà essere valutata anche con procedure privilegiate da parte delle Camere, dando effettiva e tempestiva attuazione al contenuto dell'ordine del giorno che – lo ribadisce – il Governo considera impegnativo.

La senatrice INCOSTANTE (PD) ringrazia il sottosegretario Mantovano per le rassicurazioni appena fornite. Tuttavia, si tratta di un ulteriore rinvio dell'attuazione di un impegno: l'ordine del giorno approvato durante la discussione del piano antimafia indica esigenze pressanti, suggerite anche dalla magistratura e dalle forze dell'ordine impegnate nella lotta contro la criminalità organizzata, che possono essere soddisfatte in sede di conversione del decreto-legge n. 187.

Quanto alla temuta disomogeneità delle disposizioni in questione rispetto al testo del decreto-legge, ritiene che si tratti di un argomento pretestuoso: in passato, la maggioranza e il Governo hanno sostenuto emendamenti, riferiti a decreti-legge, che intervenivano su materie assai più disparate.

La senatrice DELLA MONICA (PD) rammenta alle Commissioni riunite le circostanze nelle quali maturò l'ordine del giorno più volte citato. E esso a ben vedere rappresentava il frutto dell'attività svolta dalla Commissione parlamentare antimafia nel corso di una missione in Sicilia. In quella sede, in occasione di alcune audizioni di magistrati impegnati nella lotta contro la mafia è stata segnalata l'esigenza di intervenire in via legislativa e con urgenza in materia di voto di scambio, di collaboratori di giustizia e infine di autoriciclaggio. Ritiene poi discutibile la decisione della Presidenza di procedere alla declaratoria di inammissibilità di un'ampia serie di emendamenti in ragione dell'estraneità al provvedimento, in quanto il decreto stesso interviene su materie sostanzialmente eterogenee.

Conclude insistendo affinché il Ministro dell'interno chiarisca il proprio intendimento in ordine agli impegni assunti con l'ordine del giorno G1.

Il senatore LI GOTTI (IdV) chiede al sottosegretario Mantovano di precisare se nel disegno di legge, del quale è stata preannunciata la presentazione, siano recepite le tematiche oggetto dell'ordine del giorno G1.

Il sottosegretario MANTOVANO, riferendosi al contenuto dell'ordine del giorno più volte citato, osserva anzitutto che al Governo non risulta siano ancora in corso di esame parlamentare disegni di legge che propongono l'introduzione di nuove disposizioni per la lotta contro la mafia. Quanto agli altri punti, ritiene che essi possano entrare a far parte del di-

segno di legge cui ha accennato, approvato dal Consiglio dei ministri e ora all'esame del Parlamento.

Il senatore LI GOTTI (*IdV*) insiste affinché il Governo chiarisca se e in quali termini nel preannunciato disegno di legge si dia seguito agli impegni assunti con l'ordine del giorno G1. Sul punto chiede che venga a riferire alle Commissioni riunite il Ministro dell'interno.

In seguito ad un acceso alterco con il senatore Li Gotti, il sottosegretario MANTOVANO abbandona i lavori delle Commissioni riunite.

Il sottosegretario CALIENDO ricorda che anche in occasione del «primo pacchetto sicurezza» il Governo presentò all'esame parlamentare due diversi provvedimenti: un decreto-legge, Atto Senato 692, e un disegno di legge ordinario, l'Atto Senato 733. Era intendimento del Governo, con il primo, intervenire sulle questioni più urgenti, e con il secondo introdurre ulteriori misure da sottoporre ad un ampio esame parlamentare, rivolte a garantire la sicurezza. Ritene in conclusione che modificando il provvedimento in esame si rischia di fatto di impedirne la conversione in legge entro il termine costituzionale.

Il senatore CASSON (*PD*) evidenzia come il Governo, nell'accogliere l'ordine del giorno G1, si sia impegnato anche a favorire l'approvazione di alcuni disegni di legge dell'opposizione su tali materie già all'esame parlamentare.

Il senatore LUMIA (*PD*) prende atto che nella ricostruzione del sottosegretario Caliendo è stato sottolineato che l'iniziativa su alcune delle più importanti disposizioni per la lotta contro la mafia è stata assunta direttamente in sede parlamentare. A suo avviso, non è opportuno rinviare ulteriormente l'attuazione di un impegno assunto dal Governo, in merito al quale il ministro Maroni aveva ipotizzato anche l'adozione di un provvedimento d'urgenza. Inoltre, l'eventuale approvazione di alcuni emendamenti non ostacolerebbe la conversione in legge, visto che residuerebbero termini sufficienti per un esame in terza lettura da parte della Camera dei deputati prima della chiusura dei lavori parlamentari per le festività di fine anno.

Il senatore MARITATI (*PD*) si domanda per quale ragione il Governo, da un lato, manifesti il proprio impegno a potenziare gli strumenti atti a garantire la sicurezza e dall'altro, però, si rifiuti di dare esecuzione alla normativa in materia di squadre investigative sopranazionali, le quali potrebbero giocare un importante ruolo nel perseguimento dei reati.

Il senatore LI GOTTI (*IdV*) ritiene offensivo ed irrispettoso del ruolo del Parlamento l'abbandono dei lavori delle Commissioni riunite da parte del sottosegretario Mantovano, tenuto conto che tale atto è stato compiuto

in realtà in risposta alla mera richiesta di audizione del Ministro dell'interno.

La senatrice DELLA MONICA (PD) si associa ai rilievi testè svolti.

Il presidente BERSELLI avverte che si passerà alla lettura delle dichiarazioni di inammissibilità.

La senatrice DELLA MONICA (PD) ritiene che la questione delle inammissibilità non debba essere affrontata prima che il ministro Maroni abbia chiarito se e in quali sedi il Governo intende dare attuazione agli impegni assunti con l'accoglimento dell'ordine del giorno del 3 agosto.

Fa poi presente che la Commissione giustizia è convocata per l'approvazione di un atteso disegno di legge in sede deliberante.

Il presidente BERSELLI ribadisce la sua intenzione di dare lettura alle dichiarazioni di inammissibilità.

Mentre i senatori dei Gruppi del Partito Democratico e dell'Italia dei Valori protestano vivamente chiedendo che venga tolta la seduta e che abbia inizio la seduta della Commissione giustizia già convocata, il senatore BIANCO (PD) si avvicina al banco della Presidenza e ribadisce la sua contrarietà a proseguire la seduta afferrando il microfono del Presidente; si avvicinano al senatore Bianco numerosi senatori del Gruppo del Popolo della Libertà, quindi altri senatori.

Ha luogo un alterco con scambio di apostrofi e passaggio a vie di fatto.

Il PRESIDENTE sospende la seduta, rinviandone il seguito alla conclusione della seduta dell'Assemblea.

La seduta, sospesa alle ore 17,45, è ripresa alle ore 19,15.

Il presidente BERSELLI (PdL) dà lettura del parere della Commissione bilancio sul testo e sugli emendamenti.

Conclude dichiarando l'inammissibilità degli emendamenti 2.0.1, 3.0.1, 3.0.2, 3.0.3, 3.0.4, 3.0.5, 3.0.6, 3.0.7, 3.0.8, 3.0.9, 3.0.10, 3.0.11, 3.0.12, 3.0.13, 3.0.14, 3.0.15, 3.0.16, 3.0.17, 4.0.1, 5.0.1, 5.0.2, 5.0.3, 5.0.4, 5.0.5, 7.8, 7.0.1, 7.0.2, 7.0.3, 8.0.1, 8.0.2, 9.0.1, 9.0.2, 10.1, 10.0.1, 10.0.2, 10.0.3, 10.0.4, 10.0.5, 10.0.6, 10.0.7, 10.0.8, 10.0.9, 10.0.10, 10.0.11, 10.0.12, 10.0.13, 10.0.14, 10.0.15, 10.0.16, 10.0.17, 10.0.18, 10.0.19, 10.0.20 e 10.0.21.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DI UN'ULTERIORE SEDUTA

Il presidente BERSELLI (*PdL*) avverte che le Commissioni riunite torneranno a riunirsi domani, mercoledì 15 dicembre, alle ore 11, per l'esame degli emendamenti.

La seduta termina alle ore 19,25.

EMENDAMENTI ED ORDINI DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE N. 2479

(al testo del decreto-legge)

G/2479/1/1 e 2

INCOSTANTE, ADAMO

Il Senato, in sede di esame dell'A.S. 2479, «Conversione in legge del decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, recante misure urgenti in materia di sicurezza»;

il drammatico susseguirsi di episodi di violenza, individuale e collettiva, consumati in occasione dello svolgimento di manifestazioni sportive, ha messo in evidenza, nel recente passato, l'insufficienza degli strumenti di prevenzione e repressione apportati dall'ordinamento;

il nostro obiettivo come legislatore deve essere quello di offrire più efficaci strumenti normativi per prevenire e contrastare i gravi fenomeni di violenza che si verificano, con sempre maggiore frequenza, nel corso dello svolgimento di competizioni sportive, con particolare riferimento al gioco del calcio, nonché quello di aiutare nel modo più completo possibile le forze dell'ordine e la magistratura nello svolgimento del loro lavoro;

è necessario garantire che i soggetti che sono stati condannati per i delitti non colposi – consumati o tentati – per cui è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza di reato, ai sensi dell'articolo 380 del codice di procedura penale, non possano avere accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive;

i reati richiamati sono talmente gravi da permettere agli ufficiali e agli agenti di polizia giudiziaria di poter precedere all'arresto in flagranza, poiché tali reati vengono considerati talmente gravi da permettere una, seppur parziale, deroga alla riserva di giurisdizione prevista dall'articolo 13 della Costituzione per le limitazioni alla libertà personale;

oltre ai reati per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o la reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni e nel massimo a venti anni, l'articolo 380 del codice di procedura penale contempla infatti anche, tra gli altri, i delitti contro la personalità dello stato, quello di devastazione e saccheggio nonché quelli contro l'incolumità pubblica, delle fattispecie che certamente rendono coloro che li hanno compiuti non idonei – ai fini di sicurezza pubblica – a partecipare allo svolgimento di manifestazioni sportive,

impegna il Governo:

ad adottare, nell'ambito delle sue proprie prerogative, le necessarie iniziative volte ad introdurre, fra le fattispecie di reato che comportano il

diniego dell'accesso alle manifestazioni sportive per i singoli, anche quelle contenute nell'articolo 380 del codice di procedura penale, riferito all'arresto in flagranza di reato.

G/2479/2/1 e 2

ADAMO, INCOSTANTE

Il Senato, in sede di esame dell'A.S. 2479, «Conversione in legge del decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, recante misure urgenti in materia di sicurezza»;

il drammatico susseguirsi di episodi di violenza, individuale e collettiva, consumati in occasione dello svolgimento di manifestazioni sportive, ha messo in evidenza, nel recente passato, l'insufficienza degli strumenti di prevenzione e repressione apportati dall'ordinamento;

il nostro obiettivo come legislatore deve essere quello di offrire più efficaci strumenti normativi per prevenire e contrastare i gravi fenomeni di violenza che si verificano, con sempre maggiore frequenza, nel corso dello svolgimento di competizioni sportive con particolare riferimento al gioco del calcio, nonché quello di aiutare nel modo più completo possibile le forze dell'ordine e la magistratura nello svolgimento del loro lavoro;

a tal fine appare necessario prevedere un inasprimento della pena prevista per i soggetti che sono stati condannati per i delitti non colposi – consumati o tentati – per cui è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza di reato, ai sensi dell'articolo 380 del codice di procedura penale, non possano avere accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive,

impegna il Governo:

a prevedere, nell'ambito delle sue proprie prerogative, nel prossimo provvedimento utile un innalzamento della pena prevista per i delitti di cui all'articolo 6 della legge n. 401 del 1989.

G/2479/3/1 e 2

SALTAMARTINI, DELOGU

Il Senato, in sede di esame dell'A.S. 2479, «Conversione in legge del decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, recante misure urgenti in materia di sicurezza»;

premesso che:

all'articolo 4 comma 1, lettera b) della legge 26 novembre 2010, n. 199, è stata prevista e autorizzata l'assunzione straordinaria di 2.000 unità di agenti ed assistenti del Corpo della polizia penitenziaria;

per agevolare una migliore gestione di tale situazione di criticità sempre all'interno della previsione numerica ed economica previste dalla norma appare ragionevole prevedere una proporzionale assunzione di funzionari, in particolare di vice-commissari nel ruolo direttivo ordinario,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità dell'assunzione straordinaria di vice-commissari in prova del Corpo della polizia penitenziaria da attingere dalla graduatoria degli idonei dell'ultimo concorso espletato.

Art. 1.

1.1

PERDUCA, PORETTI

Sopprimere l'articolo.

Art. 2.

2.1

PERDUCA, PORETTI

Sopprimere l'articolo.

2.2

DELLA MONICA, MARITATI, D'AMBROSIO, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, GALPERTI, PERDUCA, DE SENA, LUMIA, ARMATO, GARRAFFA, LEDDI

Sopprimere i commi 1, 2 e 4.

2.3

ADAMO, INCOSTANTE, BIANCO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, MAURO MARIA MARINO, SANNA, VITALI

Sopprimere i commi 1 e 2.

2.4

INCOSTANTE, ADAMO, BIANCO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, MAURO MARIA MARINO, SANNA, VITALI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 6, comma 1, primo periodo, della legge 13 dicembre 1989, n. 401, dopo le parole: "indotto alla violenza" sono aggiunte le seguenti: "ovvero che risultano condannate per uno dei reati di cui all'articolo 380 del codice di procedura penale o sottoposte alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza"».

2.5

ADAMO, INCOSTANTE

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 6, comma 6, della legge 13 dicembre 1989, n. 401, la parola: "tre" è sostituita dalla seguente: "quattro"».

2.0.1

LI GOTTI, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Modifiche all'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito con modificazioni dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, e successive modificazioni in materia di Fondo unico giustizia)

1. Il comma 7 dell'articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008 n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'interno, sono determinate, fermo quanto disposto dal comma 5, le quote delle risorse intestate 'Fondo unico giustizia', anche frutto di utili della loro gestione finanziaria da riassegnare:

a) in misura pari al 49 per cento al Ministero dell'interno per la tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico, fatta salva l'ali-

mentazione del Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive di cui all'articolo 18, comma 1, lettera c), della legge 23 febbraio 1999, n. 44, e del Fondo di rotazione per la solidarietà delle vittime dei reati di tipo mafioso di cui all'articolo 1 della legge 22 dicembre 1999, n. 512;

b) in misura pari al 49 per cento da devolvere al Ministero della giustizia per assicurare il funzionamento ed il potenziamento degli uffici giudiziari e degli altri servizi istituzionali;

c) in misura pari al 2 per cento all'entrata del bilancio dello Stato"».

Art. 3.

3.1

DELLA MONICA, MARITATI, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, PERDUCA, DE SENA, LUMIA, ARMATO, GARRAFFA, LEDDI

Al comma 1, lettera a), numero 1), dopo le parole: «e, previa autorizzazione» sono inserite le seguenti: «del Ministro della giustizia e» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «con decreto adottato dal Ministro dell'interno di concerto con il Ministro della giustizia, sentito il Ministro dell'economia, entro tre mesi dall'entrata in vigore dalla legge di conversione del presente decreto, sono individuati i casi ed i limiti in cui è possibile autorizzare l'utilizzo dei beni immobili per finalità economiche e le regole e le competenze per la gestione economica del bene da parte dell'Agenzia, nonché ogni altra regola organizzativa necessaria. Lo schema di decreto è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si esprimono entro 60 giorni dalla data di trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può essere egualmente adottato».

3.2

SERRA, D'ALIA

Al comma 1, lettera a), numero 1), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «con decreto del Ministro dell'interno, da adottarsi entro il 30 giugno 2011, sentiti il Ministro della giustizia ed il Ministro dell'economia, sono precisati i casi ed i limiti in cui è possibile autorizzare l'utilizzo dei beni immobili per finalità economiche e le regole e le competenze per la gestione economica del bene da parte dell'Agenzia, nonché ogni altra regola organizzativa necessaria;».

3.3

BIANCO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, MAURO MARIA MARINO, SANNA, VITALI

Al comma 1, lettera a), sostituire il n. 1-bis) con il seguente:

«1-bis) al comma 2, alla lettera b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Alla scadenza di sei mesi, il sindaco invia al Direttore dell'Agenzia una relazione sullo stato della procedura. Nel caso di revoca del trasferimento alla scadenza dell'anno, l'Agenzia ha facoltà di assegnare il bene direttamente in concessione per finalità sociali agli organismi privati di cui al quarto periodo che assicurano maggiori garanzie e utilità per il perseguimento dell'interesse pubblico; l'assegnazione è disciplinata da apposita convenzione stipulata a titolo gratuito e a tempo determinato".».

3.4

PARDI, LI GOTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 1, lettera a), numero 1-bis, dopo le parole: «sei mesi» inserire le seguenti: «dalla destinazione» e dopo la parola: «procedura» aggiungere le seguenti: «di assegnazione».

3.5

INCOStANTE, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, MAURO MARIA MARINO, SANNA, VITALI, ARMATO, BAIO

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 1-bis), aggiungere il seguente.

«1-ter) dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

"c-bis) nel caso in cui gli stessi insistono sul territorio di comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, sono assegnati direttamente in concessione per finalità sociali, nel rispetto dei principi di trasparenza e adeguata pubblicità, agli organismi privati di cui alla lettera b) che assicurano maggiori garanzie e utilità per il perseguimento dell'interesse pubblico. L'assegnazione in concessione è disciplinata da apposita convenzione stipulata a titolo gratuito e a tempo determinato"».

3.6

BIANCO, INCOSTANTE, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, MAURO MARIA MARINO, SANNA, VITALI, ARMATO, BAIO

Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 2) con i seguenti:

«2) al comma 3, dopo la lettera a), è inserita la seguente:

"a-bis) all'utilizzo per finalità economiche da parte dell'Agenzia, previa autorizzazione del Ministero dell'interno; i relativi proventi, nei limiti previsti dal comma 5-ter, sono destinati ad assicurare il potenziamento della medesima Agenzia".

2-bis) dopo il comma 5-bis, è inserito il seguente:

"5-ter. I proventi derivanti dall'utilizzo dei beni immobili di cui al comma 2, lettera a-bis), e dei beni aziendali di cui al comma 3, lettera a-bis), affluiscono, al netto delle spese di conservazione e amministrazione, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, ad un apposito capitolo del Fondo unico giustizia per essere riassegnati all'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata";

Conseguentemente:

al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «immobili di cui all'articolo 2-undecies, comma 2, lettera a-bis)» con le seguenti: «di cui all'articolo 2-undecies, commi 2, lettera a-bis), e 3, lettera a-bis)».

3.7

BIANCO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, MAURO MARIA MARINO, SANNA, VITALI

Al comma 1, lettera a), dopo il n. 2), è inserito il seguente:

«2-bis) al comma 3, dopo la lettera a), è inserita la seguente:

«a-bis) all'utilizzo per finalità economiche da parte dell'Agenzia, previa autorizzazione del Ministro dell'interno; i relativi proventi, nei limiti previsti dalla predetta autorizzazione, sono destinati ad assicurare il potenziamento della medesima Agenzia;";

Conseguentemente, all'articolo 3 comma 2, la lettera a) è così sostituita:

«a) all'articolo 3, comma 4, dopo la lettera c), è inserita la seguente:

"c-bis) richiede all'autorità di vigilanza di cui all'articolo 1, comma 2, l'autorizzazione ad utilizzare i beni di cui all'articolo 2-undecies,

commi 2, lettera *a*-bis), e 3, lettera *a*-bis), della legge 31 maggio 1965, n. 575, per le finalità ivi indicate;"».

3.8

D'AMBROSIO, DELLA MONICA, MARITATI, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, GALPERTI, PERDUCA, DE SENA, LUMIA, ARMATO, GARRAFFA, LEDDI, BAIO

Al comma 1, lettera b) sostituire il n. 3 con il seguente:

«3. Al fine di garantire il potenziamento dell'attività istituzionale e lo sviluppo organizzativo delle strutture la dotazione organica dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata prevista all'articolo 7, comma 1, lettera *a*) del decreto legge 4 febbraio 2010, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 31 marzo 2010, n. 50 è incrementata fino a 100 unità. I contratti di lavoro a tempo determinato di cui alla lettera *b*) del comma 1 del medesimo articolo sono stipulati, nel limite massimo del 20 per cento della dotazione organica, anche avvalendosi delle modalità di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, non possono avere durata superiore al 31 dicembre 2012. A tali fini all'Agenzia sono assegnati 2 milioni di euro per l'anno 2011 e 4 milioni di euro per l'anno 2012».

3.9

VIZZINI, *relatore*

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «rispettivi ordinamenti» inserire le seguenti: «e in ogni caso per svolgere mansioni equivalenti a quelle svolte presso l'amministrazione di provenienza».

3.10

VIZZINI, *relatore*

Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «legge 31 marzo 2010, n. 50,», inserire le seguenti: «seguendo le procedure di reclutamento previste dalla normativa vigente.».

3.0.1

LUMIA, DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, PERDUCA, DE SENA, ARMATO, GARRAFFA, LEDDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in materia di prevenzione di infiltrazioni mafiose in appalti pubblici)

1. Al codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 2, dopo le parole: "dell'ambiente" sono inserite le seguenti: ", alla prevenzione del rischio di infiltrazioni mafiose";

b) all'articolo 5 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 4, dopo le parole: "dell'economia e delle finanze" sono inserite le seguenti: "e dell'interno";

2) al comma 5, dopo la lettera *s-bis*), è aggiunta, in fine, la seguente:

"*s-ter*) la prevenzione del rischio di infiltrazioni mafiose, anche mediante l'obbligo di denuncia di ogni tentativo di estorsione o di ingerenza criminale nell'esecuzione delle prestazioni e la collaborazione alle relative indagini";

c) all'articolo 38, comma 1, dopo la lettera *f*) è inserita la seguente:

"*f-bis*) che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, non hanno denunciato ogni tentativo di estorsione e di infiltrazione mafiosa, fornendo all'autorità giudiziaria ovvero ad altra autorità che a quella abbia obbligo di riferire tutte le informazioni e le notizie possedute, in relazione agli eventi lesivi specifici, nonché ad eventuali antefatti e circostanze rilevanti ai fini delle indagini, accertati con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante. L'esclusione ed il divieto operano secondo le condizioni indicate nella lettera *c*), in quanto compatibili";

d) all'articolo 135, comma 1, dopo le parole: "passata in giudicato" sono inserite le seguenti: "per reati di corruzione, concussione, associazione a delinquere, associazione a delinquere di tipo mafioso, scambio elettorale politico-mafioso, ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni od utilità di provenienza illecita, usura, estorsione, sequestro di persona a scopo di estorsione, truffa aggravata per il perseguimento di erogazioni pubbliche e trasferimento fraudolento di valori, nonché";

e) all'articolo 136, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

3-bis). Le disposizioni di cui ai commi 1,2 e 3 si applicano anche quando la prevenzione del rischio di infiltrazioni mafiose è stata ostacolata dalla inosservanza degli obblighi di cui all'articolo 5, lettera s-ter);

f) all'articolo 176, comma 3, la lettera e) è sostituita dalle seguenti:

"e) alla stipulazione di appositi accordi con gli organi competenti in materia di sicurezza nonché di prevenzione e repressione della criminalità, finalizzati alla verifica preventiva del programma di esecuzione dei lavori in vista del successivo monitoraggio di tutte le fasi di esecuzione delle opere e dei soggetti che le realizzano. I contenuti di tali accordi sono definiti dal CIPE sulla base delle linee guida indicate dal Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere, istituito ai sensi dell'articolo 180 del codice e del decreto del Ministro dell'interno in data 14 marzo 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 54 del 5 marzo 2004 con la possibilità di valutare il comportamento dell'aggiudicatario ai fini della successiva ammissione a procedure ristrette della medesima stazione appaltante in caso di mancata osservanza di tali prescrizioni. Le prescrizioni del CIPE a cui si uniformano gli accordi di sicurezza sono vincolanti per i soggetti aggiudicatori e per l'impresa aggiudicataria, che è tenuta a trasferire i relativi obblighi a carico delle imprese interessate a qualunque titolo alla realizzazione dei lavori. Le misure di monitoraggio per la prevenzione e repressione di tentativi di infiltrazione mafiosa comprendono il controllo dei flussi finanziari connessi alla realizzazione dell'opera, inclusi quelli concernenti risorse totalmente o parzialmente a carico dei promotori ai sensi dell'articolo 175 e quelli derivanti dalla attuazione di ogni altra modalità di finanza di progetto. Il CIPE definisce, altresì, lo schema di articolazione del monitoraggio finanziario, indicando i soggetti sottoposti a tale forma di controllo, le modalità attraverso le quali esercitare il monitoraggio, nonché le soglie di valore delle transazioni finanziarie oggetto del monitoraggio stesso, potendo anche indicare, a tal fine, limiti inferiori a quello previsto ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni. Gli oneri connessi al monitoraggio finanziario sono ricompresi nell'aliquota forfettaria di cui al comma 20. In ogni caso, l'impresa aggiudicataria e le imprese interessate a qualunque titolo nell'esecuzione dei lavori hanno l'obbligo di denunciare ogni tentativo di estorsione e di infiltrazione mafiosa, fornendo all'autorità giudiziaria ovvero ad altra autorità che a quella abbia obbligo di riferire tutte le informazioni e le notizie possedute, in relazione agli eventi lesivi specifici, nonché ad eventuali antefatti e circostanze rilevanti ai fini delle indagini. In caso di inosservanza, l'aggiudicatario è escluso dalla successiva ammissione a procedure ristrette della medesima stazione appaltante e può essere richiesta la risoluzione dei contratti di affidamento e di sub affidamento. Salva l'azione erariale di risarcimento danni, il contratto di appalto, ad invarianza delle condizioni di aggiudicazione, può essere eseguito in forma specifica, su richiesta della stazione appaltante,

quando si tratta di lavori indifferibili od urgenti, ovvero di forniture di beni o servizi la cui interruzione pregiudica interessi rilevanti della collettività;

e-bis) ad assicurare che tutti i pagamenti o le transazioni finanziarie relative ad affidamenti e sub-affidamenti siano effettuate tramite intermediari autorizzati, in modo che ne sia garantita la tracciabilità sulla base di idonea documentazione, con esclusione di cessioni del credito o del debito a terzi, sotto qual si voglia forma, e di pagamenti con assegni liberi, nonché di pagamenti in contanti per somme superiori a 2.000 euro, con divieto di frazionare i pagamenti di operazioni unitarie. In caso di inosservanza, l'aggiudicatario è escluso dalla successiva ammissione a procedure ristrette della medesima stazione appaltante e può essere richiesta la risoluzione dei contratti di affidamento e di sub affidamento"».

3.0.2

LUMIA, DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, PERDUCA, DE SENA, ARMATO, GARRAFFA, LEDDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Obbligo di denuncia del reato di estorsione per gli operatori economici e nell'ambito del sistema degli appalti)

1. L'esercente un'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione, che, avendo subito una estorsione, anche tentata, non ne fa immediatamente denuncia nelle forme e con i modi di cui all'articolo 333 del codice di procedura penale, è sottoposto per un periodo non inferiore a tre mesi e non superiore a tre anni ad una o più delle seguenti sanzioni amministrative:

a) divieto di concludere contratti e relativi subcontratti con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere prestazioni di un pubblico servizio, e risoluzione di diritto dei contratti in corso di esecuzione;

b) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi.

2. Accertati i fatti di cui al comma 1, gli organi di polizia procedono alla contestazione immediata, se possibile, e riferiscono senza ritardo, e comunque entro dieci giorni, al Prefetto del luogo dove si svolge l'attività economica.

3. Entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della segnalazione, il Prefetto, se ritiene fondato l'accertamento adotta apposita ordinanza convocando, anche a mezzo degli organi di polizia, dinanzi a sé o a un

suo delegato, la persona segnalata per valutare, a seguito di colloquio, le sanzioni amministrative da irrogare e la loro durata. Nel caso in cui l'interessato si avvalga delle facoltà previste dall'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, e non venga emessa ordinanza motivata di archiviazione degli atti, da comunicare integralmente all'organo che ha effettuato la segnalazione, contestualmente all'ordinanza con cui viene ritenuto fondato l'accertamento, da adottare entro 120 giorni dalla ricezione degli scritti difensivi ovvero dallo svolgimento dell'audizione ove richiesta, il prefetto convoca la persona segnalata ai fini e con le modalità indicate nel presente comma. La mancata presentazione al colloquio comporta l'irrogazione delle sanzioni di cui al comma 1.

4. Degli accertamenti e degli atti di cui ai commi precedenti può essere fatto uso soltanto ai fini dell'applicazione delle misure e delle sanzioni previste nel presente articolo, salva l'ipotesi in cui costituiscano reato.

5. L'interessato può chiedere di prendere visione e di ottenere copia degli atti di cui al presente articolo che riguardino esclusivamente la sua persona nel caso in cui gli atti riguardino più persone, l'interessato può ottenere il rilascio di estratti delle parti relative alla sua posizione.

6. Al decreto con il quale il prefetto irroga le sanzioni di cui al comma 1, che ha effetto dal momento della notifica all'interessato, può essere fatta opposizione entro il termine di dieci giorni dalla notifica stessa, davanti al tribunale. Copia del decreto è contestualmente inviata al questore.

7. Se per il fatto previsto dal comma 1 ricorrono elementi tali da far presumere che la persona si asterrà, per il futuro, dal commetterlo nuovamente, in luogo della sanzione, e limitatamente alla prima volta, il prefetto può definire il procedimento con il formale invito all'interessato ad adottare un comportamento conforme alla legge, avvertendolo delle conseguenze a suo danno.

8. Le sanzioni di cui al comma 1 si applicano anche in caso di condanna per il reato di favoreggiamento.

9. La denuncia di cui al comma 1 inibisce per cinque anni da essa, salve le disposizioni del codice penale e del codice di procedura penale e limitatamente alle attività di impresa e di lavoro autonomo, l'esercizio dei poteri di cui agli articoli 32, 33, 38, 39 e 40 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.600 e dei poteri di cui agli articoli 51, 52, 54 e 55 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633 ed esclude l'applicabilità delle presunzioni di cessioni e di acquisti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 441.

10. Ai soggetti di cui al comma 1 che denunciano fatti di estorsione subita è riconosciuta, per tre anni, la esenzione totale dell'IRAP, dell'ICI sugli immobili utilizzati per l'attività di impresa e di tutte le imposte comunali e la sospensione dei ruoli esattoriali.

11. I contratti di appalto si intendono risolti di diritto nel caso in cui nel corso dell'esecuzione si accerti che l'impresa sia stata vittima di estorsioni, o di imposizione di mezzi, uomini ed attrezzature da parte della cri-

minalità, senza avere denunciato tali fatti alla magistratura o alle forze dell'ordine.

12. Nelle gare di appalto regolamentate dal decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006, la ditta aggiudicataria è obbligata ad aprire un apposito conto corrente dedicato esclusivamente all'appalto, in cui confluiranno tutti i mandati in favore dell'impresa e i pagamenti effettuati dalla stessa durante tutta la fase di esecuzione dell'appalto. Nel caso in cui la ditta aggiudicataria rimarrà inadempiente in relazione al predetto obbligo, il contratto si intenderà risolto di diritto».

13. All'onere derivante dall'attuazione del comma 11, valutato in euro 7.000.000 per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito dell'unità previsionale di base "Oneri comuni di parte corrente", istituita nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali", dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

3.0.3

LUMIA, DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, PERDUCA, DE SENA, ARMATO, GARRAFFA, LEDDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, in materia di prevenzione delle infiltrazioni mafiose nel settore del commercio)

1. Al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5, comma 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) coloro che hanno riportato una condanna a pena detentiva, accertata con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti di cui ai titoli II e VIII del Libro II del codice penale, ovvero di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni od utilità di provenienza illecita, favoreggiamento reale, insolvenza fraudolenta, appropriazione indebita, bancarotta fraudolenta, usura, usura impropria, estorsione, sequestro di persona a scopo di estorsione, furto, rapina, truffa aggravata per il perseguimento di erogazioni pubbliche e trasferimento fraudolento di valori, nonché, se la condotta si riferisce alla commissione di taluno dei delitti sopra indicati, di calunnia, autocalunnia, falsa testimonianza, intralcio alla giustizia e favoreggiamento personale";

b) all'articolo 22, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

"2-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche se il titolare dell'attività commerciale non denuncia eventuali tentativi di estorsione e di infiltrazione mafiosa, fornendo all'autorità giudiziaria ovvero ad altra autorità che a quella abbia obbligo di riferire tutte le informazioni e le notizie possedute, in relazione agli eventi offensivi specifici, nonché ad eventuali antefatti e circostanze rilevanti ai fini delle indagini. In ogni caso è disposta la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non inferiore a dieci giorni e non superiore a quaranta.

2-ter. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2-bis, il sindaco può ottenere dall'autorità giudiziaria competente copia di atti di procedimenti penali e informazioni scritte sul loro contenuto, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale. L'autorità giudiziaria provvede senza ritardo e può rigettare la richiesta con decreto motivato. L'autorità giudiziaria può trasmettere le copie e le informazioni anche di propria iniziativa»;

c) all'articolo 29, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 22, commi 2-bis e 2-ter, si applicano anche, nei casi ivi previsti, al titolare di taluna delle attività commerciali disciplinate dal presente Titolo"».

3.0.4

LUMIA, DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, PERDUCA, DE SENA, ARMATO, GARRAFFA, LEDDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di agevolazione ai detenuti e internati sottoposti alle restrizioni di cui all'articolo 41-bis)

1. Dopo l'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, è inserito il seguente:

"Art. 41-ter.

(Elusione delle prescrizioni di cui all'articolo 41-bis)

1. Chiunque compie atti idonei a consentire ai detenuti o agli internati sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-bis di comunicare con l'esterno, eludendo le prescrizioni allo scopo previste, ovvero a stabilire

o mantenere collegamenti con associazioni a delinquere di tipo mafioso, terroristico o eversivo, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

2. Se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale, da un incaricato di pubblico servizio ovvero da un soggetto che esercita la professione forense si applica la pena della reclusione da due a cinque anni"».

3.0.5

LUMIA, DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, PERDUCA, DE SENA, ARMATO, GARRAFFA, LEDDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Assunzione dei testimoni di giustizia nella pubblica amministrazione)

1. All'articolo 16-ter del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito con modificazioni nella legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera e), è inserita la seguente:

«e-bis) i testimoni hanno accesso ad un programma di assunzione in una pubblica amministrazione, con qualifica e funzioni corrispondenti al titolo di studio ed alle professionalità possedute;»;

b) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-bis. Alle eventuali assunzioni di cui al comma 1, lettera e-bis), si provvede per chiamata diretta nominativa, nell'ambito dei rapporti di lavoro di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e degli stanziamenti all'uopo disponibili, anche in deroga a disposizioni di legge concernenti le assunzioni nella pubblica amministrazione, fatte salve quelle che richiedono il possesso di specifici requisiti, sulla base delle intese conseguite fra il Ministero dell'interno e l'Amministrazione interessata. Con apposito decreto da emanarsi a norma del comma 1 dell'articolo 17-bis, sono stabilite le occorrenti modalità di attuazione, anche al fine di garantire la sicurezza delle persone interessate».

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, determinati in euro 6.928.608 a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'unità previsionale di base «Oneri comuni di parte corrente», istituita nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali», dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

3. Il Ministero della giustizia provvede al monitoraggio degli oneri di cui al comma 2, informando tempestivamente il Ministero dell'economia e delle finanze, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-*ter*, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n. 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, prima dell'entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al periodo precedente, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad appor-
tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

3.0.6

LI GOTTI, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

Art. 3-bis.

(Assunzione dei testimoni di giustizia nella pubblica amministrazione)

1. All'articolo 16-*ter* del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera e), è inserita la seguente:

«e-*bis*) alla assunzione, anche a tempo determinato, in una pubblica amministrazione, con qualifica e funzioni corrispondenti al titolo di studio ed alle professionalità posseduti;»;

b) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-*bis*. Alle assunzioni di cui al comma 1, lettera e-*bis*), si provvede per chiamata diretta nominativa, previa valutazione selettiva di idoneità, nel rispetto delle disposizioni limitative in materia di assunzioni, nell'ambito dei rapporti di lavoro di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sulla base delle intese conseguite fra il Ministero dell'interno e l'amministrazione interessata. Con apposito decreto da emanare a norma del comma 1 dell'articolo 17-*bis*, di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le occorrenti modalità di attuazione, anche al fine di garantire la sicurezza delle persone interessate».

3.0.7

LI GOTTI, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifiche al decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, in materia di collaboratori di giustizia)

1. Al decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "verbale illustrativo", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "verbale riepilogativo";

b) all'articolo 16-*quater*, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nel caso di particolare rilevanza e complessità delle notizie rese e della conseguente necessità di effettuare i necessari riscontri, il termine di centottanta giorni di cui al periodo precedente, su richiesta motivata del procuratore della Repubblica al competente giudice per le indagini preliminari distrettuale, può essere prorogato sino a ulteriori centottanta giorni con provvedimento motivato";

2) il comma 3, è sostituito dal seguente:

"3. La manifestazione della volontà di collaborare e le dichiarazioni rese ai sensi dei commi 1 e 2 sono documentate in un 'verbale denominato verbale riepilogativo dei contenuti della collaborazione', redatto secondo le modalità previste dall'articolo 141-*bis* del codice di procedura penale, che è inserito, per intero, in apposito fascicolo tenuto dal procuratore della Repubblica cui la manifestazione di volontà di collaborare e le dichiarazioni sono state rese e, per estratto, nel fascicolo previsto dall'articolo 416, comma 2, del codice di procedura penale relativo al procedimento cui la manifestazione di volontà di collaborare e le dichiarazioni rispettivamente e direttamente si riferiscono. Il verbale è segreto fino a quando sono segreti gli estratti indicati nel precedente periodo. Di esso è vietata la pubblicazione a norma dell'articolo 114 del codice di procedura penale"; 3) al comma 7, la parola: "devono" è sostituita dalla seguente: "possono"».

3.0.8

DELLA MONICA, D'AMBROSIO, CHIURAZZI, CAROFIGLIO, MARITATI, CASSON, GALPERTI, PERDUCA, DE SENA, ARMATO, GARRAFFA, LUMIA, LEDDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifiche all'articolo 16-quater del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, in materia di verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione)

All'articolo 16-quater del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Qualora la collaborazione si manifesti particolarmente complessa, per la obiettiva rilevanza dei contenuti, anche in relazione alla quantità dei fatti oggetto delle dichiarazioni, per la pluralità delle autorità giudiziarie interessate o per la pendenza di procedimenti nei quali il collaboratore debba essere sentito, o si verifichino nel termine concesso dalla legge ipotesi di legittimo impedimento del collaboratore a sottoporsi all'interrogatorio, ovvero del suo difensore ad assistervi e sempre che questi non possa essere sostituito, il procuratore della Repubblica può richiedere al giudice per le indagini preliminari la proroga del termine di cui al comma 1 per un periodo proporzionato all'entità e alla durata dell'impedimento ovvero alla complessità della collaborazione e, comunque, non superiore a centottanta giorni. La richiesta è presentata, a pena di decadenza, entro il termine di cui al comma 1 e contiene, a pena di inammissibilità, l'esposizione dei fatti e degli elementi su cui si fonda. Alla richiesta è allegata l'eventuale documentazione. Qualora sia stata concessa una proroga inferiore a centottanta giorni, la richiesta può essere ulteriormente presentata prima della scadenza, ma il termine complessivamente concesso non può comunque superare i centottanta giorni. Il giudice per le indagini preliminari autorizza la proroga con decreto motivato da emanare entro sette giorni dalla presentazione della richiesta comunicandolo immediatamente al procuratore della Repubblica. Le dichiarazioni rilasciate dopo la scadenza del termine e prima che il giudice per le indagini preliminari decida sulla richiesta del procuratore della Repubblica sono utilizzabili se rese entro il limite di tempo stabilito nella proroga successivamente intervenuta.»;

b) al comma 9, alle parole: "Le dichiarazioni" sono premesse le seguenti: "Fermo quanto previsto dal comma 1-bis,".

3.0.9

SALTAMARTINI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 3-bis

(Disposizioni in materia di vittime del dovere)

1. Alle vittime del dovere ed ai loro familiari superstiti di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono erogati, a decorrere dal 1° gennaio 1998, i benefici previsti dalla legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni, già concessi alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata.

2. Al relativo onere, valutato in 50 milioni di euro per il 2011 e a 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente di cui al Programma "Fondi di riserva e speciali" nell'ambito della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

3. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro della solidarietà sociale provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 2, fatta salva l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 3, lettera l), della legge n. 196 del 2009, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della solidarietà sociale, provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, nel programma "Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio" della missione "Politiche economico finanziarie e di bilancio" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce inoltre senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al secondo periodo."

3.0.10

LI GOTTI, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifiche al codice penale)

1. All'articolo 416-*bis* del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al terzo comma, le parole: "e di omertà" sono sostituite dalle seguenti: "o di omertà".

b) all'ultimo comma le parole da: "anche alla camorra" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "a tutte associazioni mafiose comunque denominate"».

3.0.11

DELLA MONICA, MARITATI, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, PERDUCA, DE SENA, LUMIA, ARMATO, GARRAFFA, LEDDI, BAIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifiche all'articolo 416-ter del codice penale)

1. L'articolo 416-*ter* del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 416-*ter*. – (*Scambio elettorale politico mafioso*) – La pena stabilita dal primo comma dell'articolo 416-*bis* si applica anche a chi ottiene o si adopera per far ottenere la promessa di voti prevista dal terzo comma del medesimo articolo 416-*bis* in cambio della erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità, ovvero in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze di associazione mafiosa di cui all'articolo 416 *bis* o di suoi associati".

3.0.12

LI GOTTI, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifiche al codice penale)

1. L'articolo 416-ter del codice penale è sostituito dai seguente:

"Art. 416-ter. – (*Scambio elettorale politico mafioso*). – La pena stabilita dal primo comma dell'articolo 416-bis si applica anche a chi ottiene o si adopera per far ottenere la promessa di voti prevista dal terzo comma del medesimo articolo 416-bis in cambio della erogazione di denaro o di qualunque altra utilità ovvero in cambio disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'organizzazione criminale o di suoi associati"».

3.0.13

DELLA MONICA, BARBOLINI, MARITATI, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, PERDUCA, DE SENA, LUMIA, ARMATO, GARRAFFA, LEDDI, BAIO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art.3-bis

(Modifiche al codice penale in materia di autoriciclaggio)

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 648-bis, primo comma, le parole: "Fuori dei casi di concorso nel reato," sono soppresse;

b) all'articolo 648-ter, primo comma, le parole: "dei casi di concorso nel reato e" sono soppresse.

3.0.14

LUMIA, DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, PERDUCA, DE SENA, ARMATO, GARRAFFA, LEDDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifiche all'articolo 132-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale)

1. All'articolo 132-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, al comma 1, dopo la lettera *f*) è aggiunta, in fine, la seguente:

"f-bis) ai procedimenti nei quali devono essere ascoltati testimoni di giustizia cui sia stata applicata taluna delle misure di protezione di cui all'articolo 16-bis del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, ovvero persone che, in ragione del reato per cui si procede, abbiano usufruito dei benefici dal Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura, di cui all'articolo 4 del Regolamento recante norme concernenti il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura, ai sensi dell'articolo 21 della legge 23 febbraio 1999, n. 44, adottato con decreto del Presidente della Repubblica 16 agosto 1999, n. 455"».

3.0.15

LI GOTTI, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifiche alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e alla legge 13 ottobre 2010, n. 175, concernente il divieto di svolgimento di propaganda elettorale per le persone sottoposte a misure di prevenzione)

1. All'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5-bis.1., le parole: "legge 4 aprile 1956, n. 212," sono sostituite dalle seguenti: "legislazione vigente,";

b) al comma 5-bis.2., secondo periodo, dopo la parola: "richiede" sono inserite le seguenti: "o fa richiedere".

2. All'articolo 2 della legge 13 ottobre 2010, n. 175, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, le parole: "per la durata della pena detentiva" sono sostituite dalle seguenti: "ai sensi dell'articolo 29 del codice penale. In caso di condanna alla reclusione per un tempo inferiore a tre anni, l'interdizione ha la durata della pena detentiva.";

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Dall'interdizione dai pubblici uffici consegue l'ineleggibilità del condannato. La sospensione condizionale della pena non ha effetto ai fini dell'interdizione dai pubblici uffici."».

3.0.16

LI GOTTI, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifica all'articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, concernente la materia di concessioni e licenze per le attività di giochi e scommesse)

1. All'articolo 88, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

"2. La licenza può essere concessa altresì ai soggetti di cui al comma 1, che gestiscono, per conto di terzi, con qualunque mezzo, anche telematico, concorsi pronostici o scommesse di qualsiasi genere. La disposizione si applica agli intermediari di società anonime ovvero con sede ubicata all'estero.

3. L'intermediario operante sul territorio nazionale produce all'organo di pubblica sicurezza la documentazione idonea, la cui individuazione è rimessa ad un regolamento interministeriale da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, su proposta del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro della giustizia.

4. La norma di cui al comma 2 si applica altresì alle società con sede all'estero operanti sul territorio italiano senza intermediari."».

3.0.17

BIANCO

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

All'articolo 416-*bis* del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'ottavo comma è sostituito dal seguente:

"«Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, che, valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo, perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso, anche qualora abbiano la sede all'estero, purché svolgano la propria attività nel territorio dello Stato ovvero ivi si trovino uno o più associati".

b) dopo l'ottavo comma è aggiunto, in fine, il seguente:

"Chiunque, fuori dai casi previsti da questo articolo e salvo che il fatto costituisca più grave reato, eccedendo i limiti del legittimo esercizio di un'attività politica, economica, professionale o di altra natura, ovvero abusando dei poteri o violando i doveri inerenti a una pubblica funzione o a un pubblico servizio, protegge o comunque agevola un'associazione di tipo mafioso, è punito con la reclusione da cinque a dodici anni."».

Art. 4.**4.1**

DELLA MONICA, D'AMBROSIO, CHIURAZZI, CAROFIGLIO, MARITATI, CASSON, GALPERTI, PERDUCA, DE SENA, ARMATO, GARRAFFA, LUMIA, LEDDI

Sopprimere l'articolo.

4.2

CECCANTI, ADAMO, BIANCO, BASTICO, DE SENA, INCOSTANTE, MAURO MARIA MARINO, SANNA, VITALI

Sopprimere l'articolo.

4.3

PERDUCA, PORETTI

Sopprimere l'articolo.

4.4

SERRA, D'ALIA

Sopprimere l'articolo.

4.5

SERRA, D'ALIA

Al comma 1 sostituire le parole da: «magistrato designato dal Ministro della giustizia» a: «compenso o rimborso di spese» con le seguenti: «magistrato, dotato di specifiche e comprovate competenze in materia di sicurezza, designato dal Ministro della giustizia. La partecipazione alla Commissione è autorizzata dal Consiglio superiore della magistratura per la durata determinata dal decreto del Ministro della giustizia ma non superiore a tre anni e concorre con le ordinarie funzioni giudiziarie esercitate dal magistrato. Per la partecipazione alle riunioni della Commissione è riconosciuto al magistrato un trattamento economico supplementare pari, o comunque non inferiore a quello riconosciuto agli altri componenti effettivi».

4.6

DELLA MONICA, D'AMBROSIO, CHIURAZZI, CAROFIGLIO, MARITATI, CASSON, GALPERTI, PERDUCA, DE SENA, ARMATO, GARRAFFA, LUMIA, LEDDI

Al comma 1 sostituire le parole da: «magistrato designato dal Ministro della giustizia tra quelli già collocati fuori ruolo con incarico presso il Ministero della giustizia» con le seguenti: «magistrato, dotato di specifiche e comprovate competenze in materia di contrasto al crimine organizzato, designato dal Ministro della giustizia. La partecipazione alla Commissione è autorizzata dal Consiglio superiore della magistratura per la durata determinata dal decreto del Ministro della giustizia ma non superiore a tre anni e concorre con le ordinarie funzioni giudiziarie esercitate dal magistrato.».

4.0.1

LI GOTTI, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

L'articolo 346 è sostituito dal seguente: "Art. 346. - (*Traffico di influenze illecite*). – Chiunque, vantando credito presso un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, ovvero adducendo di doverne comprare il favore o soddisfare le richieste, fa dare o promettere a sé o ad altri denaro o altra utilità quale prezzo per la propria mediazione o quale remunerazione per il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, è punito con la reclusione da tre a sette anni.

Nei casi di cui al primo comma, chi versa o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione da due a cinque anni.

La condanna importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.

Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate se il soggetto che vanta credito presso un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio ovvero adduce di doverne comprare il favore o soddisfare le richieste riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio.

Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono, altresì, aumentate se i fatti ivi previsti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giurisdizionali.

Se i fatti previsti dal primo e dal secondo comma sono di particolare tenuità, le pene sono diminuite fino a due terzi e la condanna importa l'interdizione temporanea dai pubblici uffici"».

Art. 5.**5.1**

SERRA, D'ALIA

Sopprimere l'articolo.

5.0.1

MARITATI, DELLA MONICA, D'AMBROSIO, CHIURAZZI, CAROFIGLIO, CASSON, GALPERTI, PERDUCA, DE SENA, ARMATO, GARRAFFA, LUMIA, LEDDI

Dopo l'articolo, inserire i seguenti:

«Art. 5-bis.

(Squadre investigative comuni sovranazionali)

1. Dopo l'articolo 371-bis del codice di procedura penale sono inseriti i seguenti:

"Art. 371-ter. – (*Procedura attiva di costituzione di squadre investigative comuni*). – 1. Nei casi previsti dagli accordi internazionali in vigore per lo Stato, il procuratore della Repubblica può richiedere la costituzione di squadre investigative comuni quando procede a indagini collegate a quelle condotte in altri Stati nei confronti di organizzazioni criminali operanti in più Stati, in relazione ai reati puniti dalla legge italiana con pena massima non inferiore a quattro anni di reclusione, quali in particolare i reati relativi al traffico di stupefacenti, alla tratta di esseri umani, al riciclaggio, alla corruzione ed alla pirateria informatica, e vi sia l'esigenza di compiere indagini particolarmente complesse.

2. La richiesta di cui al comma 1, nel caso di avocazione delle indagini a norma dell'articolo 372, è formulata dal procuratore generale presso la corte di appello; nei casi indicati dall'articolo 371-bis, comma 3, lettera h), dal procuratore nazionale antimafia.

3. La richiesta di costituzione della squadra investigativa comune è trasmessa alla competente autorità dello Stato estero. L'autorità giudiziaria richiedente, inoltre, informa dell'iniziativa il procuratore generale presso la corte di appello, o il procuratore nazionale antimafia, se si tratta di indagini relative ai delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, ai fini dell'eventuale coordinamento investigativo.

4. La squadra investigativa comune che opera sul territorio dello Stato è diretta dal pubblico ministero titolare dell'indagine.

Art. 371-quater. – (*Procedura passiva di costituzione di squadre investigative comuni*). – 1. Nei casi previsti da accordi internazionali in vigore per lo Stato, quando la richiesta di costituzione di squadra investigativa comune proviene dall'autorità di uno Stato estero, il procuratore della Repubblica informa dell'iniziativa il procuratore generale presso la corte di appello, o il procuratore nazionale antimafia, se si tratta di indagini relative ai delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, ai fini dell'eventuale coordinamento investigativo.

2. Se il procuratore della Repubblica ritiene che la competenza appartiene ad altro ufficio, trasmette immediatamente la richiesta di cui al comma 1 all'autorità giudiziaria competente, dandone avviso all'autorità straniera richiedente.

3. Se nella richiesta di costituzione di squadra investigativa comune è previsto il compimento di atti espressamente vietati dalla legge o contrari ai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico italiano, il procuratore della Repubblica, sentito il procuratore generale presso la corte di appello, comunica all'autorità dello Stato estero richiedente il rigetto della richiesta.

4. Nel caso di cui al comma 3, il procuratore della Repubblica trasmette senza ritardo al Ministro della giustizia il provvedimento di rigetto della richiesta di costituzione di squadre investigative comuni.

Art. 371-*quinquies*. – (*Contenuto dell'atto costitutivo della squadra investigativa comune*). – 1. Nei casi di cui agli articoli 371-*ter* e 371-*quater*, il procuratore della Repubblica o, nei casi indicati nell'articolo 371-*ter*, comma 2, il procuratore generale presso la corte di appello o il procuratore nazionale antimafia, forma, con le competenti autorità straniere, l'atto scritto di costituzione della squadra investigativa comune.

2. L'atto che costituisce la squadra investigativa comune contiene l'indicazione:

a) del titolo di reato con la descrizione sommaria del fatto oggetto delle indagini;

b) dei motivi che giustificano la costituzione della squadra;

c) del nominativo del direttore della squadra;

d) dei nominativi dei membri nazionali e di quelli distaccati che la compongono;

e) degli atti da compiersi;

f) della durata delle indagini;

g) degli Stati, delle organizzazioni internazionali e degli altri organismi istituiti, ai quali è richiesta, ai sensi del trattato sull'Unione europea, la designazione di rappresentanti esperti nelle materie dell'indagine comune;

h) delle modalità di partecipazione dei rappresentanti ed esperti designati da altri Stati, organizzazioni internazionali e organismi istituiti nell'ambito dell'Unione europea, di cui alla lettera g).

Art. 371-*sexies*. – (*Adempimenti esecutivi*). – 1. Nei casi di cui agli articoli 371-*ter* e 371-*quater*, l'atto costitutivo della squadra investigativa comune è trasmesso senza ritardo al Ministro della giustizia ed al Ministro dell'interno.

2. Il termine di cui all'articolo 371-*quinquies*, comma 2, lettera f), non può essere superiore a sei mesi, salvo proroghe giustificate dalla oggettiva impossibilità di concludere le indagini nel termine stabilito. In ogni caso la durata non può essere superiore ad un anno. La proroga è comunicata al Ministro della giustizia ed al Ministro dell'interno, nonché, ai fini dell'eventuale coordinamento investigativo, al procuratore generale presso la corte di appello, o al procuratore nazionale antimafia, se si tratta di indagini relative ai delitti di cui all'articolo 51, comma 3-*bis*.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, in caso di successive modificazioni del contenuto dell'atto costitutivo della squadra.

Art. 371-septies. – (*Membri distaccati, rappresentanti ed esperti*). –

1. Salvo che nell'atto costitutivo sia stabilito diversamente, i soggetti distaccati dall'autorità giudiziaria o investigativa di altro Stato possono partecipare agli atti di indagine da compiere nel territorio dello Stato, nonché all'esecuzione dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria. Ai membri distaccati sono attribuite le funzioni di agente di polizia giudiziaria nei limiti previsti dall'atto costitutivo della squadra investigativa comune. Ad essi, se autorizzati al porto d'armi sul territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 9 della legge 21 febbraio 1990, n. 36, e successive modificazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 53 del codice penale.

2. L'atto costitutivo può altresì prevedere che rappresentanti ed esperti designati da altri Stati, da organizzazioni internazionali e dagli organismi istituiti nell'ambito dell'Unione europea siano autorizzati a partecipare all'esecuzione degli atti di indagine da compiersi nel territorio dello Stato in conformità a quanto stabilito nell'atto costitutivo. Ai rappresentanti e agli esperti, se autorizzati a partecipare al compimento di atti di indagine, sono attribuite le funzioni di agenti di polizia giudiziaria, nei limiti previsti dall'atto costitutivo della squadra.

Art. 371-octies. – (*Utilizzazione delle informazioni investigative*). – 1.

Il procuratore della Repubblica può richiedere all'autorità dell'altro Stato con cui ha costituito la squadra investigativa comune di ritardare, per fini investigativi e processuali diversi da quelli indicati nell'atto costitutivo, l'utilizzazione delle informazioni ottenute dai componenti della squadra e non altrimenti disponibili, se essa può pregiudicare indagini o procedimenti penali in corso nello Stato, per un tempo non superiore a sei mesi. Il Ministro della giustizia viene informato senza ritardo della richiesta.

2. L'autorità giudiziaria osserva, negli stessi limiti di tempo di cui al comma 1, le condizioni richieste dall'autorità dell'altro Stato per l'utilizzazione delle informazioni di cui al comma 1 per fini investigativi e processuali diversi da quelli indicati nell'atto costitutivo».

Art. 5-ter. – Modifica dell'articolo 431, comma 1, del codice di procedura penale. — 1. All'articolo 431, comma 1, del codice di procedura penale, la lettera *d*) è sostituita dalla seguente:

"*d*) i documenti acquisiti all'estero mediante rogatoria internazionale, i verbali degli atti non ripetibili assunti con le stesse modalità ovvero i verbali degli atti non ripetibili posti in essere dalla squadra investigativa comune nel territorio dello Stato italiano;".

Art. 5-quater. – (*Disciplina e direzione dell'attività investigativa*). –

1. La squadra investigativa comune opera sul territorio dello Stato in base

alle disposizioni del codice di procedura penale e delle leggi complementari. Essa agisce sotto la direzione del pubblico ministero.

Art. 5. – *quinquies*. – (*Responsabilità civile per danni*). – 1. Quando la squadra investigativa comune è costituita nell'ambito degli strumenti dell'Unione europea, lo Stato provvede al risarcimento dei danni causati dal funzionario straniero o dal membro distaccato in territorio italiano, limitatamente ai danni derivanti dallo svolgimento delle attività della squadra investigativa comune».

5.0.2

LI GOTTI, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Introduzione degli articoli 371-ter, 371-quater, 371-quinquies, 371-sexies, 371-septies e 371-octies nel codice di procedura penale)

1. Dopo l'articolo 371-bis del codice di procedura penale è inserito il seguente:

"Art. 371-ter.

(Procedura attiva di costituzione di Squadre investigative comuni)

1. Nei casi previsti dagli accordi internazionali in vigore per lo Stato, il procuratore della Repubblica può richiedere la costituzione di squadre investigative comuni quando procede a indagini collegate a quelle condotte in altri Stati, sempreché vi sia l'esigenza di compiere indagini particolarmente complesse o di assicurare il coordinamento delle indagini con l'autorità straniera.

2. La richiesta di cui al comma 1, nel caso di avocazione delle indagini a norma dell'articolo 372, è formulata dal procuratore generale presso la Corte d'appello; nei casi indicati dall'articolo 371-bis, comma 3, lettera h), dal procuratore nazionale antimafia.

3. La richiesta di costituzione della squadra investigativa comune è trasmessa alla competente autorità dello Stato estero. L'autorità giudiziaria richiedente, inoltre, informa dell'iniziativa il procuratore generale presso la Corte d'appello, o il procuratore nazionale antimafia, se si tratta di indagini relative ai delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, ai fini dell'eventuale coordinamento investigativo.

4. La squadra investigativa comune che opera sul territorio dello Stato è diretta dal pubblico ministero o dall'ufficiale di polizia giudiziaria designato nell'atto costitutivo.

5. Nei casi previsti da accordi internazionali in vigore per lo Stato, quando la richiesta di costituzione di squadra investigativa comune proviene dall'autorità di uno Stato estero, il procuratore della Repubblica informa dell'iniziativa il procuratore generale presso la Corte d'appello, o il procuratore nazionale antimafia, se si tratta di indagini relative ai delitti di cui all'articolo 51, comma 3-*bis*, ai fini dell'eventuale coordinamento investigativo.

6. Se il procuratore della Repubblica ritiene che la competenza appartiene ad altro ufficio, trasmette immediatamente la richiesta di cui al comma 1 all'autorità giudiziaria competente, dandone avviso all'autorità straniera richiedente.

7. Nei casi di cui agli articoli 371-*ter* e 371-*quater*, il procuratore della Repubblica o, nei casi indicati nell'articolo 371-*ter*, comma 2, il procuratore generale presso la Corte d'appello o il procuratore nazionale antimafia, forma, con le competenti autorità straniere, l'atto scritto di costituzione della squadra investigativa comune.

8. L'atto che costituisce la Squadra investigativa comune contiene l'indicazione:

a) del titolo di reato con la descrizione sommaria del fatto oggetto delle indagini;

b) dei motivi che giustificano la costituzione della squadra;

c) del nominativo del direttore della squadra;

d) dei nominativi dei membri nazionali e di quelli distaccati che la compongono;

e) degli atti da compiersi;

f) della durata delle indagini;

g) degli Stati, delle organizzazioni internazionali e degli altri organismi istituiti, ai quali è richiesta, ai sensi del Trattato sull'Unione europea, la designazione di rappresentanti esperti nelle materie dell'indagine comune;

h) delle modalità di partecipazione dei rappresentanti ed esperti designati da altri Stati, organizzazioni internazionali e organismi istituiti nell'ambito dell'Unione europea.

9. Nei casi di cui agli articoli 371-*ter* e 371-*quater*, l'atto costitutivo della squadra investigativa comune è trasmesso senza ritardo al Ministro della giustizia ed al Ministro dell'interno.

10. Nel caso di cui all'articolo 371-*quater*, il Ministro della giustizia, entro dieci giorni dalla ricezione del provvedimento di costituzione della squadra investigativa comune, può disporre con decreto che non si proceda al compimento degli atti indicati, se risulta evidente che gli stessi sono espressamente vietati dalla legge o sono contrari ai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico italiano.

11. Il termine di cui all'articolo 371-*quinquies*, comma 2, lettera j), non può essere superiore a sei mesi, salvo proroghe giustificate dalla oggettiva impossibilità di concludere le indagini nel termine stabilito. In ogni caso la durata non può essere superiore ad un anno. La proroga è comunicata al Ministro della giustizia ed al Ministro dell'interno, nonché, ai fini dell'eventuale coordinamento investigativo, al procuratore generale presso la Corte d'appello, o al procuratore nazionale antimafia, se si tratta di indagini relative ai delitti di cui all'articolo 51, comma 3-*bis*.

12. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, in caso di successive modificazioni del contenuto dell'atto costitutivo della squadra.

13. Salvo che nell'atto costitutivo sia stabilito diversamente, i soggetti distaccati dall'autorità giudiziaria o investigativa di altro Stato possono partecipare agli atti di indagine da compiere nel territorio dello Stato, nonché all'esecuzione dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria. Ai membri distaccati sono attribuite le funzioni di agente di polizia giudiziaria nei limiti previsti dall'atto costitutivo della squadra investigativa comune. Ad essi, se autorizzati al porto d'armi sul territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 9 della legge 21 febbraio 1990, n. 36, e successive modificazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 53 del codice penale.

14. L'atto costitutivo può altresì prevedere che rappresentanti ed esperti designati da altri Stati, da organizzazioni internazionali e dagli organismi istituiti nell'ambito dell'Unione europea siano autorizzati ad assistere o a partecipare all'esecuzione degli atti di indagine da compiersi nel territorio dello Stato in conformità a quanto stabilito nell'atto costitutivo. Ai rappresentanti e agli esperti, se autorizzati a partecipare al compimento di atti di indagine, sono attribuite le funzioni di agenti di polizia giudiziaria, nei limiti previsti dall'atto costitutivo della squadra.

15. Il procuratore della Repubblica può richiedere all'autorità dell'altro Stato con cui ha costituito la squadra investigativa comune di ritardare, per fini investigativi e processuali diversi da quelli indicati nell'atto costitutivo, l'utilizzazione delle informazioni ottenute dai componenti della squadra e non altrimenti disponibili, se essa può pregiudicare indagini o procedimenti penali in corso nello Stato. Il Ministro della giustizia viene informato senza ritardo della richiesta.

16. L'autorità giudiziaria osserva le condizioni richieste dall'autorità dell'altro Stato per l'utilizzazione delle informazioni di cui al comma 1 per fini investigativi e processuali diversi da quelli indicati nel fatto costitutivo".

17. All'articolo 431, comma 1, del codice di procedura penale, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

"d) i documenti acquisiti all'estero mediante rogatoria internazionale, i verbali degli atti non ripetibili assunti con le stesse forme e modalità ovvero i verbali degli atti non ripetibili posti in essere dalla squadra investigativa comune;".

18. La squadra investigativa comune opera sul territorio dello Stato in base alle disposizioni del codice di procedura penale e delle leggi complementari. Essa agisce sotto la direzione del pubblico ministero o di un ufficiale di polizia giudiziaria designato nell'atto costitutivo.

19. Lo Stato italiano è responsabile per i danni derivanti dagli atti illeciti commessi sul territorio dello Stato da funzionari stranieri e dai membri distaccati della squadra investigativa comune.

20. Quando la squadra investigativa comune è costituita nell'ambito degli strumenti dell'Unione europea, lo Stato italiano rinuncia a richiedere ad un altro Stato membro il risarcimento dei danni causati dal funzionario straniero o dal membro distaccato, limitatamente ai danni derivanti dallo svolgimento delle attività della squadra investigativa comune, indicate nell'atto costitutivo.

21. Dall'attuazione degli articoli 8-bis, 8-ter, 8-quater 8-quinquies non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, all'attuazione dei medesimi si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente».

5.0.3

VIZZINI, *relatore*

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Istituzione degli esperti per la sicurezza)

1. Al fine di potenziare l'azione di contrasto della criminalità organizzata e di tutte le condotte illecite, anche transnazionali, ad essa riconducibili, nonché al fine di Incrementare la cooperazione internazionale di polizia, anche in attuazione degli impegni derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea ovvero in esecuzione degli accordi di collaborazione con i Paesi interessati, il Dipartimento della pubblica sicurezza può inviare presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari, secondo le procedure e le modalità previste dall'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, funzionari della Polizia di Stato e ufficiali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza in qualità di esperti per la sicurezza nel numero massimo consentito dagli stanziamenti di cui al comma 5, comprese le venti unità di esperti di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. A tali fini il contingente previsto dal citato articolo 168, comprensivo delle predette venti unità, è aumentato delle ulteriori unità riservate agli esperti per la sicurezza nominati ai sensi del presente comma.

2. Ferme restando le dipendenze e le competenze per gli esperti di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, gli esperti per la sicurezza di cui al comma 1 dipendono dal Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia della Direzione centrale della polizia criminale del Dipartimento della pubblica sicurezza per lo svolgimento delle attività finalizzate alla realizzazione degli obiettivi di cui al medesimo comma 1, nell'ambito delle linee guida definite dal Comitato per la programmazione strategica per la cooperazione internazionale di polizia (COPSCIP), di cui all'articolo 5.

3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché dai commi 1 e 5 del presente articolo, con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri e dell'economia e delle finanze, sono definiti il numero degli esperti per la sicurezza e le modalità di attuazione del presente articolo, comprese quelle relative alla individuazione degli esperti per la sicurezza in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza ed alla frequenza di appositi corsi, anche di aggiornamento, presso la Scuola di Perfezionamento per le Forze di Polizia.

4. L'incarico di esperto per la sicurezza ha durata biennale ed è prorogabile per non più di due volte. La durata totale dell'incarico non può superare complessivamente i 6 anni. Esso è equivalente, a tutti gli effetti, ai periodi di direzione o comando, nelle rispettive qualifiche o gradi, presso le forze di polizia di appartenenza.

5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito degli stanziamenti di cui all'articolo 11, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché attraverso lo stanziamento di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011, a valere sul Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Conseguentemente i commi 553, 554, 555 e 556, dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono abrogati.

7. All'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "al Servizio centrale antidroga" sono sostituite dalle seguenti: "alla Direzione centrale per i servizi antidroga", e dopo le parole: "in qualità di esperti" sono inserite le seguenti: "per la sicurezza":

b) al comma 2, le parole: "riservata agli esperti del Servizio centrale antidroga" sono sostituite dalle seguenti: "riservata agli esperti per la sicurezza della Direzione centrale per i servizi antidroga";

c) al comma 3, le parole: "il Servizio centrale antidroga" sono sostituite dalle seguenti: "la Direzione centrale per i servizi antidroga";

d) al comma 4, le parole: "del Servizio centrale antidroga" sono sostituite dalle seguenti: "della Direzione centrale per i servizi antidroga"».

5.0.4

DE SENA, DELLA MONICA, D'AMBROSIO, MARITATI, CHIURAZZI, CAROFIGLIO, CASSON, GALPERTI, PERDUCA, ARMATO, GARRAFFA, LUMIA, LEDDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Istituzione degli esperti per la sicurezza)

1. Al fine di potenziare l'azione di contrasto della criminalità organizzata e di tutte le condotte illecite, anche transnazionali, ad essa riconducibili, nonché al fine di incrementare la cooperazione internazionale di polizia, anche in attuazione degli impegni derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea ovvero in esecuzione degli accordi di collaborazione con i Paesi interessati, il Dipartimento della Pubblica Sicurezza può inviare presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari, secondo le procedure e le modalità previste dall'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, funzionari della Polizia di Stato e ufficiali dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza in qualità di esperti per la sicurezza nel numero massimo consentito dagli stanziamenti di cui al comma 5, comprese le venti unità di esperti di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. A tali fini il contingente previsto dal citato articolo 168, comprensivo delle predette venti unità, è aumentato delle ulteriori unità riservate agli esperti per la sicurezza nominati ai sensi del presente comma.

2. Ferme restando le dipendenze e le competenze per gli esperti di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, gli esperti per la sicurezza di cui al comma 1 dipendono dal Servizio per la cooperazione internazionale di Polizia della Direzione centrale della Polizia criminale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza per lo svolgimento delle attività finalizzate alla realizzazione degli obiettivi di cui al medesimo comma 1, nell'ambito delle linee guida definite dal Comitato per la programmazione strategica per la cooperazione internazionale di polizia (COPSCIP), di cui all'articolo 5.

3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché dai commi 1 e 5 del presente articolo, con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri e dell'economia e delle finanze, sono definiti il numero degli esperti per la sicurezza e le modalità di attuazione del presente articolo, comprese quelle relative alla individua-

zione degli esperti per la sicurezza in servizio presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza ed alla frequenza di appositi corsi, anche di aggiornamento, presso la Scuola di perfezionamento per le Forze di Polizia.

4. L'incarico di esperto per la sicurezza ha durata biennale ed è prorogabile per non più di due volte. La durata totale dell'incarico non può superare complessivamente i 6 anni. Esso è equivalente, a tutti gli effetti, ai periodi di direzione o comando, nelle rispettive qualifiche o gradi, presso le forze di polizia di appartenenza.

5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito degli stanziamenti di cui all'articolo 11, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché attraverso lo stanziamento di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011, a valere sul Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Conseguentemente i commi 553, 554, 555 e 556, dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono abrogati.

7. All'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "al Servizio centrale antidroga" sono sostituite dalle seguenti: "alla Direzione centrale per i servizi antidroga", e dopo le parole: "in qualità di esperti» sono inserite le seguenti: "per la sicurezza";

b) al comma 2, le parole "riservata agli esperti del Servizio centrale antidroga" sono sostituite dalle seguenti: "riservata agli esperti per la sicurezza della Direzione centrale per i servizi antidroga";

c) al comma 3, le parole "il Servizio centrale antidroga" sono sostituite dalle seguenti: "la Direzione centrale per i servizi antidroga";

d) al comma 4, le parole "del Servizio centrale antidroga" sono sostituite dalle seguenti: "della Direzione centrale per i servizi antidroga».

5.0.5

BIANCO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Modifiche al codice penale)

1. L'articolo 416-ter del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 416-ter. - (*Scambio elettorale politico mafioso*) – La pena stabilita dal primo comma dell'articolo 416-bis si applica anche a chi ottiene

o si adopera per far ottenere la promessa di voti prevista dal terzo comma del medesimo articolo 416-*bis* in cambio della erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità, ovvero in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze associazione mafiosa di cui all'articolo 416-*bis* o di suoi associati"».

Art. 7.

7.1

DELLA MONICA, BARBOLINI, MARITATI, D'AMBROSIO, CHIURAZZI, CAROFIGLIO, CASSON, GALPERTI, PERDUCA, DE SENA, ARMATO, GARRAFFA, LUMIA, LEDDI

Apportate le seguenti modificazioni: al comma 1 lettera a) n. 1 e n. 3, dopo le parole: «ovvero con altri strumenti» sopprimere le parole: «di incasso o» al comma 1) lettera a), sopprimere il n. 2-*bis* al comma 1 lettera a) n. 4 capoverso 5 sopprimere le parole: «In regime transitorio» fino alla fine del periodo. Al comma 1 lettera a) n. 8, al capoverso 9-*bis* le parole: «costituisce causa di risoluzione del contratto» sono sostituite con le parole: «determina la risoluzione di diritto del contratto».

Conseguentemente alla lettera b) sopprimere il capoverso 01, al capoverso 02 e al capoverso 03 dopo le parole: «altri strumenti» sopprimere le parole: «di incasso o».

7.2

MOLINARI

Al comma 1, alla lettera a) dopo il numero 1 inserire il seguente:

«1-*bis*. Al comma 1 aggiungere infine il seguente periodo: "Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Conferenza unificata, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, con particolare riferimento all'individuazione dei concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici; il regolamento può prevedere limiti minimi di valore al di sotto dei quali i flussi finanziari sono esclusi dalla tracciabilità"».

7.3

SERRA, D'ALIA

Al comma 1, lettera a) sostituire il numero 4) con il seguente: 4) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma 1, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante ovvero, se obbligatorio ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 il codice unico di progetto (CUP). Gli strumenti di pagamento relativi agli appalti di lavori da realizzarsi da parte dei soggetti di cui all'articolo 32, comma 1, lettera g) del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, devono riportare esclusivamente il codice identificativo di gara (CIG). Gli obblighi di cui al presente comma non si applicano ai pagamenti previsti dai commi 2 e 3 del presente articolo, né al reintegro di cui al comma 4».

7.4

BIANCO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, MAURO MARIA MARINO, SANNA, VITALI, ARMATO, BAIO

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 7) aggiungere il seguente:

7-bis) il comma 9 è sostituito dal seguente:

«9. La stazione appaltante verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti di cui all'articolo 118, comma 11, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente legge».

7.5

SERRA, D'ALIA

Al comma 1, lettera b), apportare le seguenti modifiche:

1) dopo il numero 01) aggiungere il seguente:

01-bis) al comma 1 le parole: «dal 5 al 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «dal venti al cento per cento»;

2) dopo il numero 02) aggiungere il seguente:

02-*bis*) al comma 2 le parole: «dal 2 al 10 per cento» sono sostituite dalle parole: «dal dieci al cinquanta per cento»;

3) al numero 04, capoverso «3. le parole: «dal 2 al 5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «dal dieci al venticinque per cento»;

4) dopo il numero 04) aggiungere il seguente:

04-*bis*) al comma 4 le parole: «da 500 a 3.000 euro» sono sostituite dalle parole: «da 2.000 a 20.000 euro».

7.6

BARBOLINI, DELLA MONICA, MARITATI, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, D'AMBROSIO, PERDUCA, LUMIA, DE SENA, GARRAFFA, LEDDI, ARMATO, BAIO

Al comma 1, lettera b), sostituire i numeri da 02) a 04) con i seguenti:

02) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Le transazioni relative ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui all'articolo 3, comma 1, effettuate su un conto corrente non dedicato ovvero senza impiegare lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, comportano, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria dal 2 al 10 per cento del valore della transazione stessa. La medesima sanzione si applica anche nel caso in cui nel bonifico bancario o postale venga omessa l'indicazione del CUP di cui all'articolo 3, comma 5. La medesima sanzione si applica anche nell'ipotesi di violazione del disposto dell'articolo 3, comma 2 della presente legge.»;

03) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Il reintegro dei conti correnti di cui all'articolo 3, comma 4, effettuato con modalità diverse dal bonifico bancario o postale, comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria dal 2 al 5 per cento del valore di ciascun accredito».

7.7

ADAMO, BIANCO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, MAURO MARIA MARINO, SANNA, VITALI

Al comma 1, lettera b), sostituire i numeri da 02) a 04) con i seguenti:

02) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Le transazioni relative ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui all'articolo 3, comma 1, effettuate su un conto corrente non dedicato ovvero senza impiegare lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, comportano, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria dal 2 al 10 per cento del valore della transazione stessa. La medesima sanzione si applica anche nel caso in cui nel bonifico bancario o postale venga omessa l'indicazione del CUP di cui all'articolo 3, comma 5. La medesima sanzione si applica anche nell'ipotesi di violazione del disposto dell'articolo 3, comma 2 della presente legge.»;

03) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Il reintegro dei conti correnti di cui all'articolo 3, comma 4, effettuato con modalità diverse dal bonifico bancario o postale, comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria dal 2 al 5 per cento del valore di ciascun accredito».

7.8

SERRA, D'ALIA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 648-bis., primo comma, le parole: "Fuori dei casi di concorso nel reato," sono soppresse;

b) all'articolo 648-ter, primo periodo, le parole: "dei casi di concorso nel reato e" sono soppresse.

Conseguentemente, nella rubrica, aggiungere, infine, le seguenti parole: «e introduzione di norme in materia di autoriciclaggio».

7.0.1

LI GOTTI, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 7-bis.

(Modifiche al codice penale)

1. All'articolo 379, primo comma, del codice penale le parole: "articoli 648-bis e 648-ter" sono sostituite dalle seguenti: "articoli 648 e 648-bis".

2. L'articolo 648-bis del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 648-bis. - *(Riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita)* – Chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, ovvero, fuori dei casi previsti dall'articolo 648, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.493.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648".

3. L'articolo 648-ter del codice penale è abrogato.

4. L'articolo 648-*quater*, al primo comma, le parole: "dagli articoli 648-bis e 648-ter" sono sostituite dalle seguenti: "dall'articolo 648-bis" e al terzo comma le parole: "di cui agli articoli 648-bis e 648-ter" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 648-bis"».

7.0.2

BIANCO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 7-bis.

(Modifiche al codice penale in materia di autoriciclaggio)

1. All'articolo 648-bis del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: "Fuori dei casi di concorso nel reato," sono soppresse;

b) dopo il quarto comma è aggiunto il seguente:

"Le disposizioni di cui ai commi che precedono si applicano anche nei confronti della persona che ha concorso nel reato presupposto, salvo che per gli atti di godimento che non eccedano l'uso dei beni secondo la loro naturale destinazione ovvero in caso di utilizzo del denaro, dei beni o delle altre utilità provento del reato presupposto per finalità non speculative, imprenditoriali o commerciali".

2. All'articolo 648-ter, primo comma, del codice penale, le parole: "dei casi di concorso nel reato e" sono soppresse».

7.0.3

FASANO

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Nuove norme in materia di sicurezza, installazione e gestione di apparecchiature a disposizione del pubblico per la connessione ad internet negli esercizi pubblici e nei circoli privati)

1. L'articolo 7 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, e successive modificazioni, è abrogato.

2. Chiunque intenda porre a disposizione del pubblico, dei clienti o dei soci, in un pubblico esercizio o un circolo privato di qualsiasi specie, apparecchi terminali utilizzabili per le comunicazioni anche telematiche, deve effettuare denuncia al questore per la registrazione in apposito elenco pubblico.

3. I soggetti che utilizzano postazioni pubbliche, ovvero punti di accesso pubblici a tecnologia senza fili, per accedere alla rete internet devono essere identificati per ogni sessione di accesso.

4. Con decreto del Ministero dell'interno, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le misure di autenticazione e tracciabilità di cui al comma 3.

5. Fino all'adozione del decreto di cui al comma 3 rimarranno in vigore le norme di cui al decreto ministeriale 16 agosto 2005».

7.0.4

DELLA MONICA, MARITATI, BARBOLINI, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, D'AMBROSIO, LUMIA, PERDUCA, DE SENA, GARRAFFA, LEDDI, ARMATO, BAIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

1. È istituita presso l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, lavori, servizi e forniture, una banca dati anagrafe pubblica dei contratti pubblici, finalizzata ad acquisire in tempo reale informazioni sui soggetti attuatori, sui contratti, sulle imprese partecipanti alle gare, sulle imprese esecutrici, sulle imprese subappaltatrici e sui noli».

Art. 8.**8.1**

CAROFIGLIO, DELLA MONICA, MARITATI, CHIURAZZI, CASSON, GALPERTI, PERDUCA, DE SENA, ARMATO, GARRAFFA, LUMIA, LEDDI

Sopprimere l'articolo.

8.2

BASTICO, BIANCO, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, MAURO MARIA MARINO, SANNA, VITALI

Sopprimere l'articolo.

8.3

SERRA, D'ALIA

Sopprimere l'articolo.

8.4

SERRA, D'ALIA

Al comma 1 capoverso «9.» sostituire la parola: «dispone» con la seguente: «può disporre».

8.0.1

BARBOLINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

Al fine di assicurare l'attuazione dei provvedimenti di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ed in attesa delle riforma dell'ordinamento della polizia locale, nell'ambito delle risorse già destinate dalla contrattazione collettiva al finanziamento dei fondi per la contrattazione decentrata integrativa ed, in ogni caso, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa di personale e senza maggiori oneri per la finanza pubblica, al personale con il profilo professionale di agente di polizia locale può essere attribuita in sede di contrattazione integrativa una indennità diretta a remunerare gli specifici rischi ed i disagi correlati all'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1986, n. 65, anche derivanti dall'applicazione delle ordinanze di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Detta indennità può essere corrisposta in aggiunta alle specifiche indennità già previste per il predetto personale. Sono fatti salvi i contratti integrativi già stipulati in conformità alla presente norma».

8.0.2

BRICOLO

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Disposizioni urgenti per la realizzazione di Centri di identificazione ed espulsione)

Al fine di elevare ulteriormente le condizioni di sicurezza e di vivibilità dei territori e delle comunità locali e di superare la situazione di incapienza dei centri di identificazione ed espulsione esistenti, le disposizioni

previste dall'articolo 17-ter del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, si applicano anche alla localizzazione e realizzazione dei nuovi centri, in attuazione della disposizione di cui all'articolo 1, comma 22, lettera l), della legge 15 luglio 2009, n. 94.

All'attuazione del comma 1 si provvede con le risorse del capitolo 7351, piano gestionale 2, dello stato di previsione del Ministero dell'interno, missione "Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti", programma "Garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo della coesione sociale", comprese le risorse iscritte in conto residui di stanziamento nell'esercizio finanziario 2010. ».

Art. 9.

9.1

MAURO MARIA MARINO, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, SANNA, VITALI

Al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.

9.2

PARDI, CARLINO, LI GOTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.

9.3

PARDI, CARLINO, LI GOTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 1, ultimo periodo, sopprimere le parole da: «ovvero» a: «le disposizioni vigenti.».

9.4

SANNA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, MAURO MARIA MARINO, VITALI

Al comma 1, sostituire le parole: «ovvero quando in relazione ad essa è consentita la messa a norma e quest'ultima risulta effettuata, secondo le disposizioni vigenti» *con le seguenti:* «solo se prova che la cosa è stata utilizzata contro la sua volontà».

9.5

PARDI, CARLINO, LI GOTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 1, ultimo periodo, sostituire la parole da: «ovvero» *a:* «le disposizioni vigenti.», *con le seguenti:* «solo se prova che la cosa è stata utilizzata contro la sua volontà.»

9.0.1

LI GOTTI, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

All'articolo 380, comma 2, del codice di procedura penale, la lettera *d-bis*) è sostituita dalla seguente:

"*d-bis*) delitto di violenza sessuale previsto dall'articolo 609-*bis*, delitto di atti sessuali con minorenne previsto dall'articolo 609-*quater* e delitto di violenza sessuale di gruppo previsto dall'articolo 609-*octies* del codice penale. Nei casi di cui al terzo comma dell'articolo 609-*bis* e al quarto comma dell'articolo 609-*quater* si applica l'articolo 381."».

9.0.2

MALAN, BODEGA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Tracciamento dell'accesso a internet attraverso tecnologia senza fili)

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'interno, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono stabilite i casi in cui si rende necessario il tracciamento di dati identificativi del dispositivo utente o la preventiva identificazione, anche indiretta, dei soggetti che utilizzano postazioni pubbliche non vigilate, ovvero punti di accesso pubblici a tecnologia senza fili, per accedere alla rete internet.

2. Le modalità di controllo dei dati previsti dal codice di procedura penale e dal decreto, ed il controllo sull'osservanza del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, di cui al comma 1 sono effettuati dal Ministero dell'interno.

3. L'articolo 7 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, e successive modificazioni, è abrogato».

Art. 10.**10.1**

SALTAMARTINI

Dopo il comma 2-bis, aggiungere i seguenti:

«2-ter. A decorrere dal 1 gennaio 2011, sui trattamenti pensionistici spettanti alle vittime del dovere e ai loro familiari superstiti, di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e dalle vittime della criminalità organizzata e dai loro familiari superstiti, di cui all'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, e successive modificazioni, si applicano i benefici fiscali, di cui all'articolo 2 commi 5 e 6 della legge 407 del 1998 e dell'articolo 3, comma 2, della legge 3 agosto 2004, n. 206, e successive modificazioni, in materia di esenzione dall'IRPEF.

2-quater. A decorrere dal 1° gennaio 2011, l'assegno vitalizio spettante alle vittime del dovere ed ai loro familiari superstiti, di cui all'articolo 4 lettera b1) del d.P.R. 7 luglio 2006, n. 243 è elevato all'importo di cui all'articolo 1 comma 238 della legge 350 del 2003, da corrispondere nella misura comprensiva della perequazione automatica maturata.

2-quinquies. All'onere derivante dalle disposizioni di cui all'articolo 10, commi *2-ter* pari a 5 milioni di euro e *2-quater* pari a 5 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per l'anno 2011, dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2011, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

10.0.1

DE SENA, BIANCO, DELLA MONICA, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, INCOSTANTE, MAURO MARIA MARINO, SANNA, VITALI, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, PERDUCA, ARMATO, GARRAFFA, LUMIA, LEDDI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

(Misure urgenti per il rafforzamento della funzionalità del Ministero dell'interno)

1. Per assicurare il potenziamento della funzionalità del Ministero dell'interno, nonché per implementare le attività delle Prefetture – Uffici territoriali del Governo in materia di depenalizzazione ed immigrazione, all'articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "A decorrere dall'anno 2010, il fondo è altresì alimentato con la quota del 2 per cento dei proventi spettanti allo Stato delle sanzioni amministrative pecuniarie, comprese quelle di cui all'articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, irrogate dai prefetti." Per le medesime finalità, la disposizione di cui al comma 4 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non si applica al personale di cui al decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139. Agli oneri derivanti dal precedente periodo, pari a 9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010, si provvede, per l'anno 2010 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito nella legge 27 dicembre 2004, n. 307, e, a decorrere dall'anno 2011, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350».

10.0.2

DI NARDO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

(Disposizioni per il potenziamento della funzionalità dell'amministrazione dell'interno)

1. Per assicurare il potenziamento della funzionalità dell'amministrazione dell'interno, nonché per implementare le attività delle prefetture-uffici territoriali del Governo in materia di depenalizzazione e immigrazione, all'articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "A decorrere dall'anno 2011 il fondo è altresì alimentato con la quota del 2 per cento dei proventi spettanti allo Stato delle sanzioni amministrative pecuniarie, comprese quelle di cui all'articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, irrogate dai prefetti.". Per le medesime finalità, nonché per la valorizzazione del merito e dell'impegno, la disposizione di cui al comma 4 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122, non si applica al personale di cui al decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139. Agli oneri derivanti dal precedente periodo, pari a 9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010, si provvede, per l'anno 2010 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito nella legge 27 dicembre 2004, n. 307, e, a decorrere dall'anno 2011, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.».

10.0.3

VIESPOLI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

Per assicurare il potenziamento della funzionalità dell'amministrazione dell'interno, nonché per implementare le attività delle prefetture-uffici territoriali del Governo in materia di depenalizzazione e immigrazione, all'articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "A decorrere dall'anno 2011 il fondo è altresì alimentato con la quota del 2 per cento dei proventi

spettanti allo Stato delle sanzioni amministrative pecuniarie, comprese quelle di cui all'articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, irrogate dai prefetti.". Per le medesime finalità, nonché per la valorizzazione del merito e dell'impegno, la disposizione di cui al comma 4 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122, non si applica al personale di cui al decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139. Agli oneri derivanti dal precedente periodo, pari a 9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010, si provvede, per l'anno 2010 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.282, convertito nella legge 27 dicembre 2004, n. 307, e, a decorrere dall'anno 2011, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350».

10.0.4

SAIA, VIESPOLI, BALDASSARRI, CONTINI, DE ANGELIS, DIGILIO, GERMONTANI, MENARDI, PONTONE, VALDITARA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

(Misure urgenti per il rafforzamento della funzionalità del Ministero dell'interno)

1. Per assicurare il potenziamento della funzionalità del Ministero dell'interno, nonché per implementare le attività delle Prefetture - Uffici territoriali del Governo in materia di depenalizzazione ed immigrazione e anche con riferimento ai compiti di cui all'articolo 8, all'articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "A decorrere dall'anno 2010, il fondo è altresì alimentato con la quota del 2 per cento dei proventi spettanti allo Stato delle sanzioni amministrative pecuniarie, comprese quelle di cui all'articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, irrogate dai prefetti». Per le medesime finalità, la disposizione di cui al comma 4 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non si applica al personale di cui al decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139. Alla copertura dei relativi oneri finanziari, a decorrere dall'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350"».

10.0.5

SERRA

Dopo l'articolo, in fine, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

Per assicurare il potenziamento della funzionalità dell'amministrazione dell'interno, nonché per implementare le attività delle prefetture-uffici territoriali del Governo in materia di depenalizzazione e immigrazione, all'articolo 3, comma 151, della legge 14 dicembre 2003, n. 350, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "A decorrere dall'anno 2011 il fondo altresì alimentato con la quota del 2 per cento dei proventi spettanti allo Stato delle sanzioni amministrative pecunarie comprese quelle di cui all'articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, irrogate dai prefetti.". Per le medesime finalità, nonché per la valorizzazione del merito e dell'impegno, la disposizione di cui al comma 4 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122, non si applica al personale di cui al decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139. Agli oneri derivanti dal precedente periodo, pari a 9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010, si provvede, per l'anno 2010, si provvede per l'anno 2010 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito nella legge 27 dicembre 2004, n. 307, e, a decorrere dall'anno 2011, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 151, della legge 14 dicembre 2003, n. 350».

10.0.6

BOSCETTO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

Per assicurare il potenziamento della funzionalità dell'amministrazione dell'interno, nonché per implementare le attività delle prefetture-uffici territoriali del Governo in materia di depenalizzazione e immigrazione, all'articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "A decorrere dall'anno 2011 il fondo è altresì alimentato con la quota del 2 per cento dei proventi spettanti allo Stato delle sanzioni amministrative pecuniarie, comprese quelle di cui all'articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992,

n. 285, irrogate dai prefetti". Per le medesime finalità, nonché per la valorizzazione del merito e dell'impegno, la disposizione di cui al comma 4 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non si applica al personale di cui al decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139. Agli oneri derivanti dal precedente periodo, pari a 9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010, si provvede, per l'anno 2010 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e a decorrere dall'anno 2011, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350"».

10.0.7

SALTAMARTINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

(Funzionalità prefetture)

Per assicurare il potenziamento della funzionalità dell'amministrazione dell'interno, nonché per implementare le attività delle prefetture-uffici territoriali del Governo in materia di depenalizzazione e immigrazione, all'articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "A decorrere dall'anno 2011 il fondo è altresì alimentato con la quota del 2 per cento dei proventi spettanti allo Stato delle sanzioni amministrative pecuniarie, comprese quelle di cui all'articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, irrogate dai prefetti.". Per le medesime finalità, nonché per la valorizzazione del merito e dell'impegno, la disposizione di cui al comma 4 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122, non si applica al personale di cui al decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139. Agli oneri derivanti dal precedente periodo, pari a 9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010, si provvede, per l'anno 2010 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito nella legge 27 dicembre 2004, n. 307, e, a decorrere dall'anno 2011, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350."».

10.0.8

BONFRISCO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

(Disposizioni straordinarie per assicurare la funzionalità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

1. Al fine di salvaguardare la piena operatività del sistema nazionale di soccorso tecnico urgente assicurato dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, alla copertura dei posti disponibili per il periodo dal 31 dicembre 2008 al 31 dicembre 2009, nella qualifica di capo squadra del ruolo dei capi squadra e dei capi reparto, si provvede esclusivamente con le procedure di cui all'articolo 12, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, attraverso una o più procedure straordinarie. Analogamente, alla copertura dei posti da conferire allo gennaio 2008 nella qualifica di capo reparto del ruolo dei capi squadra e dei capi reparto, si provvede esclusivamente con le procedure di cui all'articolo 16, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

2. Le procedure di cui al comma 1 del presente articolo si applicano anche alla copertura dei posti che si renderanno disponibili entro il 31 dicembre 2010 nella qualifica di capo squadra ed entro il 1° gennaio 2010 nella qualifica di capo reparto, ivi compresi, in ragione dell'unitarietà della dotazione organica complessiva del ruolo, quelli derivanti dall'avvio delle procedure concorsuali a capo reparto. Resta fermo che le procedure straordinarie di cui al presente articolo dovranno comunque assicurare la prioritaria alimentazione della qualifica di capo squadra».

10.0.9

D'ALIA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art.10-bis.

(Disposizioni straordinarie per la copertura dei posti nelle qualifiche iniziali del ruolo dei capi squadra e dei capi reparto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

1. Al fine di salvaguardare la piena operatività del sistema nazionale di soccorso tecnico urgente assicurato dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, alla copertura dei posti disponibili per il periodo dal 31 dicembre

2009, nella qualifica di capo squadra del ruolo dei capi squadra e dei capi reparto, si provvede esclusivamente con le procedure di cui all'articolo 12, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, attraverso una o più procedure straordinarie. Analogamente, alla copertura dei posti da conferire al 1° gennaio 2008 nella qualifica di capo reparto del ruolo dei capi squadra capi reparto, si provvede esclusivamente con le procedure di cui all'articolo 16, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

2. Le procedure di cui al comma 1 del presente articolo si applicano anche alla copertura dei posti che si renderanno disponibili entro il 31 dicembre 2010 nella qualifica di capo squadra ed entro il 1° gennaio 2010 nella qualifica di capo reparto, ivi compresi, in ragione dell'unitarietà della dotazione organica complessiva del ruolo quelli derivanti dall'avvio, delle procedure concorsuali a capo reparto. Resta fermo che le procedure straordinarie di cui al presente articolo dovranno comunque assicurare prioritariamente la copertura dei posti relativi alla qualifica di capo squadra».

10.0.10

SALTAMARTINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

(Disposizioni straordinarie per la copertura dei posti nelle qualifiche iniziali del ruolo dei capi squadra e dei capi reparto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

Al fine di salvaguardare la piena operatività del sistema nazionale di soccorso tecnico urgente assicurato dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, alla copertura dei posti disponibili per il periodo dal 31 dicembre 2009, nella qualifica di capo squadra del ruolo dei capi squadra e dei capi reparto, si provvede esclusivamente con le procedure di cui all'articolo 12, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, attraverso una o più procedure straordinarie. Analogamente, alla copertura dei posti da conferire al 1° gennaio 2008 nella qualifica di capo reparto del ruolo dei capi squadra e capi reparto, si provvede esclusivamente con le procedure di cui all'articolo 16, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

Le procedure di cui al comma 1 del presente articolo si applicano anche alla copertura dei posti che si renderanno disponibili entro il 31 dicembre 2010 nella qualifica di capo squadra ed entro il 1° gennaio 2010 nella qualifica di capo reparto, ivi compresi, in ragione dell'unitarietà

rietà della dotazione organica complessiva del ruolo quelli derivanti dall'avvio, delle procedure concorsuali a capo reparto. Resta fermo che le procedure straordinarie di cui al presente articolo dovranno comunque assicurare prioritariamente la copertura dei posti relativi alla qualifica di capo squadra».

10.0.11

SALTAMARTINI, CASTRO, FLUTTERO, CAMBER, TOMASSINI, MASSIDA, CICOLANI, PISCITELLI, BEVILACQUA, DELOGU, ZANOLETTI, VICARI, BALBONI, CASELLI, GALLONE, SCARABOSIO, BORNACIN, SCARPA BONAZZA BUORA, CASOLI, MESSINA, FAZZONE, FANTETTI, DE ECCHER, SARRO, ALLEGRINI, BALDINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

(Disposizioni interpretative in materia di specifiche indennità connesse alla funzionalità dei servizi espletati dal personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

1. L'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, si interpreta nel senso che tra gli eventi straordinari della dinamica retributiva, ivi indicati, rientrano anche le indennità operative delle Forze armate e delle Forze di polizia, l'indennità pensionabile delle Forze di polizia, l'assegno funzionale, l'assegno di valorizzazione dirigenziale e il trattamento economico superiore correlato all'anzianità di servizio senza demerito, compresa quella nella qualifica o nel grado, gli incrementi stipendiali parametrali non connessi a promozioni, le indennità per trasferimento, missione e presenza qualificata in servizio, le altre retribuzioni riferite al trattamento accessorio, le indennità perequative e di posizione, nonché gli emolumenti corrispondenti previsti per il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e le misure perequative di cui all'articolo 8, comma 11-bis, del medesimo decreto-legge n. 78 del 2010, convertito dalla legge n. 122 del 2010».

10.0.12

SAIA, VIESPOLI, BALDASSARRI, CONTINI, DE ANGELIS, DIGILIO, GERMONTANI, MENARDI, PONTONE, VALDITARA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

(Disposizioni interpretative in materia di specifiche indennità connesse alla funzionalità dei servizi espletati dal personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

1. L'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, si interpreta nel senso che tra gli eventi straordinari della dinamica retributiva, ivi indicati, rientrano anche le indennità operative delle Forze armate e delle Forze di polizia, l'indennità pensionabile delle Forze di polizia, l'assegno funzionale, l'assegno di valorizzazione dirigenziale e il trattamento economico superiore correlato all'anzianità di servizio senza demerito, compresa quella nella qualifica o nel grado, gli incrementi stipendiali parametrali non connessi a promozioni, le indennità per trasferimento, missione e presenza qualificata in servizio, le altre retribuzioni riferite al trattamento accessorio, le indennità perequative e di posizione, nonché gli emolumenti corrispondenti previsti per il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e le misure perequative cui all'articolo 8, comma 11-bis, del medesimo decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010».

10.0.13

DE SENA, DELLA MONICA, D'AMBROSIO, MARITATI, CHIURAZZI, CAROFIGLIO, CASSON, GALPERTI, PERDUCA, ARMATO, GARRAFFA, LUMIA, LEDDI

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

(Interventi per gli sportelli unici per l'immigrazione e gli uffici immigrazione)

1. Per garantire l'operatività degli sportelli unici per l'immigrazione nei compiti di accoglienza e integrazione e degli uffici immigrazione delle Questure nel completamento delle procedure di emersione del lavoro irre-

golare, il Ministero dell'interno, in deroga della normativa vigente, è autorizzato a rinnovare per un anno i contratti di lavoro di cui all'articolo 1, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio 29 marzo 2007, n. 3576.

2. Ai fini di cui al comma 1 non si applica quanto stabilito dall'articolo 5 del decreto legislativo 6 settembre 2001 n. 368, dall'articolo 1 comma 519 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dall'articolo 3, comma 90, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1 pari a 19,1 milioni di euro per l'anno 2011, si provvede quanto a 10,1 milioni, mediante riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10 comma 5 del decreto legge 29 novembre 2004 n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 e, quanto a 9 milioni, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa, recata all'articolo 3 comma 151 della legge 24 dicembre 2003 n. 350».

10.0.14

D'ALIA, SERRA

Dopo l'articolo è inserito il seguente:

«Art. 10-bis.

1. Al fine di assicurare il potenziamento della funzionalità del Ministero dell'interno, a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le modifiche previste in materia di trattenimento in servizio dei dipendenti pubblici dalle disposizioni di cui all'articolo 72 comma 7 e comma 11 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e dalle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 in via transitoria limitatamente agli anni 2011 e 2012 non si applicano ai prefetti.

2. I provvedimenti di diniego di trattenimento in servizio già adottati aventi decorrenza successivamente al 1° gennaio 2011 sono privi d'effetto».

10.0.15

D'ALIA, SERRA

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

1. Al fine di assicurare il potenziamento della funzionalità del Ministero dell'interno, a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le modifiche previste in materia di trattenimento in servizio dei dipendenti pubblici dalle disposizioni di cui all'articolo 72 comma 7 e comma 11 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e dalle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non si applicano ai prefetti.

2. I provvedimenti di diniego di trattenimento in servizio già adottati aventi decorrenza successivamente al 1° gennaio 2011 sono privi d'effetto».

10.0.16

SALTAMARTINI

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

(Disposizioni in materia di aggiornamento professionale del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato)

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 4-bis, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, nonché dall'articolo 57, comma 5, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, la disposizione di cui al comma 3 del medesimo articolo 57, non si applica agli scrutini per l'ammissione al corso di formazione per l'accesso alla qualifica di primo dirigente e per la promozione a dirigente superiore della Polizia di Stato, da conferire con decorrenza anteriore al 2 gennaio 2015».

10.0.17

SALTAMARTINI

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

(Revisione della dotazione organica dei direttori tecnici della Polizia di Stato)

1. Alla tabella A, allegata al decreto del presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, la dotazione organica del ruolo dei direttori tecnici è sostituita dalle seguente:

«Ruoli dei direttori tecnici»

Qualifiche	Ingegneri	Fisici	Chimici	Biologi	Psicologi
Direttore tecnico, limitatamente alla frequenza del corso di formazione iniziale	196	147	30	30	40
Direttore tecnico principale					
Direttore tecnico capo					

10.0.18

SALTAMARTINI

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

(Modifiche alla legge 24 dicembre 2007, n. 244)

1. Al comma 93 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "con almeno quattro anni di servizio nella qualifica" sono sostituite dalle seguenti: "con almeno due anni di servizio nella qualifica";

b) al secondo periodo, le parole: "Ai dirigenti in possesso della predetta anzianità di servizio nella qualifica rivestita" sono sostituite dalle seguenti: "Ai dirigenti in possesso di almeno quattro anni nella qualifica rivestita"».

10.0.19

D'ALIA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

(Modifiche alla legge 7 agosto 1990, n. 241 in materia di Scia)

1. Al comma 1, dell'articolo 19 della legge n. 241 del 7 agosto 1990 e successive modificazioni, dopo le parole: ", alla pubblica sicurezza," aggiungere le seguenti: ", alla pubblica incolumità,"».

10.0.20

SALTAMARTINI

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

(Pubblicaincolumità)

1. La pubblica incolumità rientra tra gli interessi pubblici salvaguardati dal procedimento semplificatorio di cui all'articolo 19 della legge n. 241 del 1990».

10.0.21

SALTAMARTINI

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

(Norma di interpretazione autentica)

L'articolo 42-bis del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 introdotto dall'articolo 3, comma 105 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 si applica anche al personale del comparto sicurezza e difesa e dei vigili del fuoco».

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Martedì 14 dicembre 2010

253^a Seduta*Presidenza del Presidente*

VIZZINI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Palma.**La seduta inizia alle ore 15.**IN SEDE CONSULTIVA***Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale (n. 292)**

(Osservazioni alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni non ostative con rilievi)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 23 novembre.

Il relatore BOSCKETTO (*PdL*) illustra una proposta di osservazioni non ostative, con un rilievo circa la presenza di espressioni improprie all'articolo 2; in particolare le parole: «cedolare secca sugli affitti», per denominare un'imposta che sarebbe più proprio definire «ad aliquota fissa».

Il presidente VIZZINI (*PdL*) si dichiara soddisfatto per l'accoglimento del rilievo in merito alla formulazione della rubrica e del testo dell'articolo 2. Inoltre ritiene che sia opportuno invitare la Commissione parlamentare per il federalismo fiscale a valutare la compatibilità costituzionale di un tributo, quello appunto definito «cedolare secca sugli affitti», che discrimina in base alla destinazione d'uso dell'immobile, peraltro agevolmente e repentinamente modificabile, escludendo l'applicazione a quelli destinati a uso produttivo, professionale o simili.

Il senatore VITALI (*PD*) conviene con il rilievo riguardante la definizione dell'imposta fissa sugli affitti. Dopo avere ricordato che la Conferenza unificata non ha espresso il suo parere, vista la posizione contraria dei comuni, osserva che la nuova imposta potrebbe determinare una per-

dita complessiva di gettito che si aggiungerebbe alla mancata garanzia sui trasferimenti nella fase transitoria. In proposito, nota che la nuova imposta sugli immobili si applicherebbe alle abitazioni diverse da quella principale e quindi colpirebbe soprattutto i cittadini non residenti. Il nuovo sistema di fiscalità comunale dovrebbe consentire l'attuazione piena del federalismo fiscale, eventualmente con l'istituzione di un'imposta comunale sui servizi che sostituisca alcuni dei tributi esistenti, come l'addizionale comunale IRPEF.

Il senatore PASTORE (*PdL*) richiama l'attenzione sull'articolo 6. In particolare, osserva che il regime fiscale del trasferimento a causa di morte, regolato con una aliquota agevolata, non è uguale a quello per le donazioni (che sono atti di successione anticipati), incluse fra i trasferimenti a seguito di atti traslativi tra vivi a titolo oneroso o gratuito. Inoltre, con riferimento al comma 2, nota che l'abbattimento all'8 per cento dell'aliquota dell'imposta municipale propria può riguardare anche imposte con aliquote diverse da quelle del 10 per cento. Infine, per quanto riguarda il comma 5, è necessario tenere conto che l'imposta forfetaria di 1.000 euro in alcuni casi potrebbe essere superiore alla base imponibile, trasformandosi in un tributo di natura espropriativa.

Il relatore BOSCETTO (*PdL*) condivide i rilievi formulati dal presidente Vizzini e dai senatori Vitali e Pastore e pertanto riformula la propria proposta di osservazioni con rilievi.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, tale proposta, pubblicata in allegato, è posta in votazione ed è approvata.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante l'istituzione della Prefettura – Ufficio territoriale del Governo nelle province di Monza e della Brianza, di Fermo e di Barletta-Andria-Trani (n. 299)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 17, commi 2 e 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Esame e rinvio)

Il relatore LAURO (*PdL*) illustra lo schema di decreto che reca la costituzione di una prefettura-ufficio territoriale del Governo in alcune Province di recente istituzione. Dà conto, in particolare, dell'articolo 2, che individua gli uffici di livello dirigenziale non generale, e dell'articolo 3, a norma del quale all'istituzione delle prefetture si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Si apre la discussione.

Il senatore BENEDETTI VALENTINI (*PdL*), rivolgendosi al rappresentante del Governo, domanda dove saranno ubicate le prefetture nelle Province caratterizzate da più capoluoghi.

Il senatore PASTORE (*PdL*) ritiene che nel caso di circoscrizioni provinciali di dimensioni ridotte, come quella di Fermo, per evitare un dispendio di risorse economiche che avrebbe un impatto negativo sulla considerazione dei cittadini, si potrebbe soprassedere all'istituzione della prefettura. Inoltre, si associa alla richiesta del senatore Benedetti Valentini a proposito dell'ubicazione fisica delle prefetture.

Il sottosegretario PALMA ritiene inopportuno derogare al principio sancito per legge secondo cui a ogni circoscrizione provinciale corrisponde una prefettura-ufficio territoriale del Governo, in quanto si inciderebbe sull'articolazione generale dello Stato nel territorio. Quanto all'ubicazione, in particolare nella provincia di Barletta-Andria-Trani, informa che la sede della prefettura è stata individuata nella città di Barletta e si è provveduto ad alcuni adempimenti contrattuali per l'effettiva istituzione dell'ufficio.

Il senatore BIANCO (*PD*) conviene con il rappresentante del Governo che non è possibile derogare al principio di corrispondenza di una prefettura in ciascuna circoscrizione provinciale. Tuttavia, è opportuno un attento esame degli oneri finanziari conseguenti all'istituzione dei nuovi uffici.

Il sottosegretario PALMA fornisce rassicurazioni in merito alla copertura finanziaria delle disposizioni contenute nello schema di decreto, calcolata in base ai parametri di costo relativi al funzionamento di una prefettura di medie dimensioni.

Su proposta del PRESIDENTE, in attesa delle osservazioni della Commissione bilancio, il seguito dell'esame è infine rinviato.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'elenco dei documenti di viaggio che consentono di attraversare le frontiere esterne e sui quali può essere apposto un visto, e alla creazione di un meccanismo per stabilire tale elenco (n. COM (2010) 662 definitivo)

(Esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà. Approvazione di una risoluzione: *Doc. XVIII*, n. 72)

Il relatore SALTAMARTINI (*PdL*) dà conto della proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'elenco dei documenti di viaggio che consentono di attraversare le frontiere esterne e sui quali può essere apposto un visto. Formula quindi una proposta di risoluzione favorevole, che assume come premessa le osservazioni della Commissione per le politiche dell'Unione europea.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di risoluzione avanzata dal relatore, pubblicata in allegato.

La seduta termina alle ore 15,50.

OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 292

La Commissione, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, esprime, per quanto di competenza, osservazioni non ostate, rilevando – all'articolo 2 – la presenza di espressioni improprie, ad esempio il termine «cedolare secca sugli affitti», che ricorre in più punti dell'articolo e della rubrica. Appare, pertanto, opportuna una riformulazione che possa facilitare l'applicazione delle disposizioni ivi previste ed evitare possibili dubbi interpretativi.

Si segnala, inoltre, l'opportunità di valutare con attenzione la compatibilità costituzionale di un tributo che discrimina in base alla destinazione d'uso dell'immobile, peraltro agevolmente e repentinamente modificabile, escludendo l'applicazione a quelli destinati ad uso produttivo, professionale o altro.

Si evidenzia, altresì, l'esigenza che il nuovo sistema di fiscalità comunale non comporti ulteriori riduzioni di risorse per la finanza locale e, al contempo, favorisca la piena attuazione del principio del beneficio fiscale, eventualmente anche attraverso l'introduzione di un'imposta comunale sui servizi che si sostituisca ad altri tributi esistenti.

All'articolo 6, in materia di imposta municipale propria nell'ipotesi di trasferimento, si osserva, al comma 1, l'incongruità – che potrebbe assumere connotati di irragionevolezza – di equiparare agli atti di trasferimento a titolo oneroso la donazione che, più correttamente, dovrebbe essere equiparata agli atti *mortis causa* e, quindi, godere dell'ulteriore abbattimento del 3 per cento dell'aliquota, previsto dal comma 3; si segnala, al comma 2, che il riferimento al valore dell'aliquota dell'imposta municipale (10 per cento) non appare corretto, dal momento che quello previsto dalla «vigente normativa» in effetti è definito in misura diversa; al comma 5, si osserva, infine, che il limite minimo di mille euro per tale tipologia di imposta appare incongruo, in quanto potrebbe in alcuni casi risultare superiore al valore fiscale della transazione, assumendo perfino una capacità sostanzialmente espropriativa, e dunque non ragionevole.

**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO COMUNITARIO N. COM (2010) 662 defini-
tivo SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO SULLA
SUSSIDIARIETÀ (Doc. XVIII, n. 72)**

La Commissione,

considerato che:

il 5 aprile 2010 il regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce un codice comunitario dei visti («codice dei visti»), ha abrogato l'articolo 17, paragrafo 3, della Convenzione d'applicazione dell'accordo di Schengen che costituiva la base giuridica delle due decisioni (SCH/Com-ex (98) 56 e SCH/Com-ex (99) 14) relative all'elaborazione di «un manuale relativo ai documenti sui quali può essere apposto un visto», in base alle quali è stata redatta la «Tabella dei documenti di viaggio dei cittadini di paesi terzi ai fini del rilascio dei visti e dell'attraversamento delle frontiere»;

il riconoscimento dei documenti di viaggio è necessario per l'attuazione della legislazione dell'Unione in quanto intrinsecamente legato all'applicazione delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen relative al controllo sulle persone alle frontiere esterne e al rilascio dei visti per soggiorni di breve durata;

la proposta di decisione si applica ai documenti di viaggio come i passaporti nazionali, i documenti di viaggio provvisori, i documenti di viaggio per rifugiati o per apolidi, nonché i documenti rilasciati da organizzazioni internazionali o i lasciapassare; essa ridefinisce l'esistente tabella dei documenti di viaggio alla luce della normativa UE vigente in materia;

l'articolo 7 della proposta di decisione stabilisce che la Commissione è assistita da un comitato (il comitato «Documenti di viaggio») che potrà effettuare un'analisi tecnica dei documenti di viaggio rendendo più efficienti gli scambi di informazioni fra gli Stati membri sui documenti rilasciati e sul loro riconoscimento e permettendo così la gestione di un sistema centralizzato,

rilevato che:

la base giuridica della proposta è correttamente individuata nell'articolo 77, paragrafo 2, lettere a) e b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in base al quale il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, adottano le misure

riguardanti la politica comune dei visti e di altri titoli di soggiorno di breve durata e i controlli ai quali sono sottoposti le persone che attraversano le frontiere esterne;

la proposta di decisione risulta conforme al principio di sussidiarietà, in quanto solo a livello di Unione europea è possibile adattare la già esistente «Tabella dei documenti di viaggio dei cittadini di Paesi terzi ai fini del rilascio dei visti e dell'attraversamento delle frontiere» al quadro istituzionale e giuridico dell'UE;

la proposta è parimenti conforme al principio di proporzionalità, in quanto si limita a rivedere ed aggiornare la «Tabella dei documenti di viaggio» senza pregiudicare la competenza esclusiva degli Stati membri in materia di riconoscimento di tali documenti,

valutato positivamente:

il merito della proposta che risponde alla esigenza di adattare al quadro istituzionale e giuridico dell'Unione europea la «Tabella dei documenti di viaggio», aggiornata e collegata al regolamento (CE) n. 539/2001 che adotta l'elenco dei Paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei Paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo;

la creazione di un sistema centralizzato, nella forma di un comitato consultivo che potrà effettuare una valutazione tecnica dei documenti di viaggio rilasciati dai Paesi terzi e del loro livello di sicurezza, che consentirà una semplificazione delle procedure amministrative e una ripartizione degli oneri per le pubbliche autorità (UE o nazionali),

si pronuncia in senso favorevole.

GIUSTIZIA (2^a)

Martedì 14 dicembre 2010

210^a Seduta

Presidenza del Presidente
BERSELLI

La seduta inizia alle ore 19,30.

IN SEDE DELIBERANTE

(2478) Deputati Antonio PEPE ed altri. – Disposizioni in materia di concorsi notarili,
approvato dalla Camera dei deputati
(Rinvio della discussione)

Il presidente BERSELLI constatata la mancanza del numero legale,
rinvia la discussione alla prossima seduta.

CONVOCAZIONE DI UN'ULTERIORE SEDUTA

Il PRESIDENTE convoca la Commissione per le ore 9 di domani,
mercoledì 15 dicembre 2010, per la discussione in sede deliberante del di-
segno di legge n. 2478.

La seduta termina alle ore 19,35.

BILANCIO (5^a)

Martedì 14 dicembre 2010

455^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

AZZOLLINI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze
Sonia Viale.*

La seduta inizia alle ore 11,40.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1467/97 per l'accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi (n. COM (2010) 522 definitivo)

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'effettiva applicazione della sorveglianza di bilancio nell'area dell'euro (n. COM (2010) 524 definitivo)

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulle misure esecutive per la correzione degli squilibri macroeconomici eccessivi nell'area dell'euro (n. COM (2010) 525 definitivo)

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1466/97 per il rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche (n. COM (2010) 526 definitivo)

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla prevenzione e la correzione degli squilibri macroeconomici (n. COM (2010) 527 definitivo)

(Seguito e conclusione dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, degli atti comunitari sottoposti al parere motivato sulla sussidiarietà. Approvazione di una risoluzione: *Doc. XVIII*, n. 71)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente AZZOLLINI ricorda che nella precedente seduta era stata illustrata una proposta di risoluzione dal relatore sulla quale si era aperto un dibattito.

Il senatore GIARETTA (*PD*) fa presente che il Governo italiano ha in passato avallato un allentamento del rispetto dei parametri di riferimento del Patto di stabilità e crescita voluto dalla Francia e dalla Germania. Questa condotta ha incoraggiato alcuni Paesi nell'accumulazione di debiti che si sono poi rivelati dannosi quando è esplosa la crisi economica. Ritiene quindi che l'Italia debba recuperare credibilità nel perseguimento della disciplina fiscale attraverso la riduzione del debito e il contenimento della spesa. Nel perseguimento di tali obiettivi, andrebbero evitate politiche depressive sulla crescita, fattore determinante anche per la perequazione della ricchezza. In tale prospettiva, la proposta degli Eurobond può essere valutata in senso positivo soprattutto se mirata ad innalzare il livello della crescita.

Il PRESIDENTE dichiara chiuso il dibattito.

Il relatore Massimo GARAVAGLIA (*LNP*) illustra una nuova proposta di risoluzione (allegata al resoconto della seduta) che ricomprende le osservazioni emerse dal dibattito svolto.

Il senatore MORANDO (*PD*) apprezza la nuova versione in quanto più coerente con le osservazioni emerse dal dibattito e, in particolare, con il parere reso dalla Commissione affari esteri. Propone pertanto che sia specificato il fatto che le osservazioni espresse dalla 3^a e dalla 14^a Commissione permanente siano considerate a tutti gli effetti parte integrante della risoluzione. Ritiene inoltre opportuno specificare che quando si parla di regole di riduzione del debito pubblico si faccia riferimento alla regola numerica indicata dalla Commissione europea pari a un ventesimo della differenza tra il livello del debito del Paese e il valore di riferimento stabilito in ambito europeo. Giudica poi opportuno attenuare il profilo critico sulle regole fiscali sulla spesa, le quali possono essere limitative della sovranità nazionale solo in un'accezione rigida; qualora invece venissero applicate in modo flessibile e migliorassero la programmazione della spesa nel medio e lungo termine potrebbero determinare un effetto positivo sul controllo della finanza pubblica. Infine, ritiene opportuno esplicitare che l'obiettivo della finanza pubblica dovrebbe essere fissato a livello di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni e di avanzo primario.

Il presidente AZZOLLINI su quest'ultimo profilo, ritiene opportuno esplicitare una formulazione che sia flessibile.

Il relatore Massimo GARAVAGLIA (*LNP*) illustra quindi un'ulteriore proposta di risoluzione che tiene conto degli ultimi rilievi emersi.

Su tale ultima proposta interviene in dichiarazione di voto favorevole il senatore LEGNINI (*PD*) per rimarcare che la risoluzione individua un percorso estremamente positivo e convergente tra tutte le forze politiche.

Il documento così riformulato a seguito del dibattito svolto esprime la volontà di condividere le nuove regole europee per la *governance* economica. La risoluzione dà conto anche di un consenso generalizzato sugli Eurobond – argomento che divide i Governi in Europa – in merito ai quali auspica che alcune perplessità vengano superate. Inoltre, la risoluzione dà conto di un dialogo e di un'integrazione tra organismi europei e Parlamenti nazionali. A tal riguardo, la Conferenza interparlamentare annuale nell'ambito del semestre europeo tra Parlamento europeo e Parlamenti nazionali, rappresenta una novità significativa perché rende operativo un dialogo reciproco nel processo di formazione dei bilanci nazionali consentendo così alle politiche europee di essere trasferite in modo più coordinato ed efficiente nei bilanci nazionali. Tutti gli aspetti ricordati rappresentano un notevole passo avanti per la politica e per il Paese.

Il relatore Massimo GARAVAGLIA (*LNP*) fa presente che la proposta della Conferenza interparlamentare è stata più volte avanzata durante incontri tra la Commissione bilancio del Parlamento europeo e le Commissioni bilancio dei Paesi membri. Ritiene positivo questo tipo di coordinamento delle politiche europee e valuta altrettanto importante il fatto di esprimere in modo molto sintetico indicazioni di contenuto sui temi europei. Nell'attuale clima politico, ritiene che la condivisione delle parti politiche sui temi della *Governance* economica europea rappresenti un elemento estremamente qualificante ed eccezionale.

Il presidente AZZOLLINI esprime apprezzamento per il lavoro svolto e per lo spirito unitario e di reciproca collaborazione che ha improntato i lavori della Commissione.

Il sottosegretario Sonia VIALE esprime l'avviso favorevole del Governo sulla proposta di risoluzione illustrata.

Previa verifica del prescritto numero di senatori, la Commissione approva all'unanimità la proposta di risoluzione da ultimo illustrata dal relatore (pubblicata in allegato al resoconto della seduta odierna).

IN SEDE CONSULTIVA

(2479) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, recante misure urgenti in materia di sicurezza, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 1ª e 2ª riunite su testo ed emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Riprende l'esame del testo sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente AZZOLLINI chiede al Governo se è disponibile la relazione tecnica aggiornata sul testo provvedimento in titolo.

Il sottosegretario Sonia VIALE chiede di poter disporre di un tempo aggiuntivo per fornire la relazione tecnica aggiornata.

Il presidente AZZOLLINI, stante l'urgenza di fornire il prescritto parere, ritiene necessario convocare un'ulteriore seduta della Commissione.

Prende atto la Commissione ed il seguito dell'esame del testo viene rinviato. Viene altresì rinviato l'esame degli emendamenti.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale concernente la sperimentazione volta a realizzare il passaggio, nella predisposizione del bilancio annuale di previsione e degli altri documenti contabili dello Stato, dalla redazione in termini di competenza e cassa alla redazione in termini di sola cassa (n. 290)

(Parere al Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 42, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Esame e rinvio)

Il presidente AZZOLLINI (*PdL*), in qualità di relatore, illustra lo schema di decreto in titolo, ricordando che il testo della riforma della contabilità prevede una delega al Governo per l'adeguamento del bilancio annuale di previsione e degli altri documenti contabili dello Stato da un sistema contabile di competenza e cassa a quello della sola cassa. In proposito, segnala che l'articolo 42 della delega, prima del definitivo passaggio al bilancio di cassa prevede una fase di sperimentazione, della durata massima di due esercizi finanziari, condotta dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato secondo modalità da definirsi con successivo decreto. I risultati di tale sperimentazione saranno riportati in apposito rapporto da trasmettersi al Parlamento e alla Corte dei conti. Le prime indicazioni su portata e contenuti dell'avvio della sperimentazione per le tre Amministrazioni selezionate sono rinvenibili nella relazione illustrativa annessa allo schema di decreto in esame. Ivi emerge anzitutto che, nelle sue finalità complessive, la sperimentazione per il passaggio al criterio della cassa stabilita dalla legge di contabilità dovrà avere lo scopo di anticipare una futura gestione per cassa del bilancio statale, dal momento che lo stesso, per il medesimo periodo di sperimentazione, dovrà essere ancora approvato in termini di competenza e cassa e, quindi, con i limiti gestionali di spesa, riferiti anzitutto all'impegno contabile, prima che all'ordinazione del pagamento. Al riguardo fa presente che la sperimentazione del passaggio alla cassa per il bilancio dello Stato dovrà dunque limitarsi, almeno in una prima fase, a simulare una gestione per sola cassa, finalizzata alla futura redazione e conseguente approvazione parlamentare del bilancio, in termini di sola cassa, uniformandosi ai principi e ai criteri direttivi dettati dal legislatore nella nuova normativa contabile. Tra essi possono essere individuati quelli che, per la loro peculiarità, dovrebbero costituire anche

i cardini nell'avvio della sperimentazione. È chiaro, che un passaggio centrale, ai fini del successo della sperimentazione, sarà dato dagli strumenti che si rendono necessari per integrare la gestione per cassa con la contabilità delle obbligazioni dell'Amministrazione. In tal senso, rileva che lo schema di decreto stabilisce che l'adozione di sistemi contabili di rilevazione dovrà assicurare la disponibilità dei dati relativi alle posizioni debitorie e creditorie dello Stato anche al fine della compilazione di un elenco degli impegni in modo da evitare la formazione di situazioni debitorie, come peraltro dettato dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 42. Segnala poi che l'articolo 5 prevede l'obbligo, a carico del dirigente responsabile della spesa, di predisporre un apposito piano finanziario – il c.d. cronoprogramma – che tenga conto della fase temporale di assunzione delle obbligazioni, sulla base del quale ordina e paga le spese, come previsto alla lettera e) del medesimo comma 1. Come richiesto alla lettera h) dello stesso comma 1 dell'articolo 42 della legge di contabilità, rileva che andranno anche definiti i limiti all'assunzione di obbligazioni da parte del dirigente responsabile in relazione all'autorizzazione di cassa disponibile, con previsione di appositi correttivi che tengano conto delle diverse tipologie di spesa. Dalle informazioni desumibili dai menzionati sistemi, procedure e documenti contabili, una volta che essi saranno attuati, conseguirà, poi, la possibilità di adempiere al precetto di cui alla lettera a) della delega riguardo all'affiancamento al bilancio di cassa, a fini conoscitivi, di un corrispondente prospetto redatto in termini di competenza. La sperimentazione dovrà, dunque, prevedibilmente incentrarsi sulla predisposizione, da parte del responsabile della spesa, di un piano finanziario dei pagamenti, ovvero il già citato cronoprogramma. Esso costituirà il principale strumento di gestione e di programmazione mediante il quale, tenendo conto della data di assunzione e di scadenza delle obbligazioni, saranno graduati nel tempo i pagamenti, disposti nel limite massimo delle autorizzazioni di cassa del bilancio pluriennale. Detti piani finanziari saranno alimentati dai dati e dalle informazioni fornite da un apposito sistema contabile costituito da conti che dovranno essere aperti per ogni postazione di spesa, verosimilmente con riferimento al capitolo quale attuale unità elementare del bilancio, ovvero al piano gestionale in esso compreso. I detti conti saranno organizzati in modo da poter accogliere le scritture contabili ritenute necessarie ai fini della costruzione del piano finanziario e dovranno quindi essere intestati ad ogni capitolo o articolo di spesa e recare, per gli anni del bilancio pluriennale interessati, le relative dotazioni di cassa autorizzate.

Segnala poi che l'esame del decreto di sperimentazione per il passaggio al criterio della cassa per il bilancio dello Stato costituisce l'occasione per una prima riflessione sugli esiti che tale trasformazione avrà sull'impianto del documento. Pur premessi i vantaggi ampiamente noti che derivano dalla transizione al criterio della cassa nella contabilità di stato, in termini di facilità di comprensione degli effetti finanziari delle politiche pubbliche e di miglioramento della funzione di controllo da parte del Parlamento, sul piano operativo, vanno altresì evidenziati alcuni passaggi cri-

tici. In primo luogo, col passaggio alla cassa dovrà conseguire una maggiore attenzione, da parte delle amministrazioni coinvolte, al momento della realizzazione della spesa, piuttosto che a quello della prenotazione delle risorse con l'impegno, con un conseguente maggiore necessità di controllo circa la programmazione dei flussi finanziari. Entro una ragionevole prospettiva temporale fa presente che è inoltre possibile prevedere sin d'ora anche la progressiva riduzione dell'ammontare dei residui, che oggi rappresentano, per la loro dimensione, un fattore di criticità gestionale e di analisi delle risultanze. A bene vedere, dal passaggio alla cassa è possibile anche prevedere alcuni svantaggi che ne deriveranno sul piano informativo contabile e di *governance* dei conti pubblici: per cui, l'avvio della sperimentazione dovrà essere accompagnato da un attento monitoraggio di tutte le implicazioni. Innanzitutto, sul versante delle entrate, la transizione al criterio della cassa determinerà il venir meno di informazioni sugli introiti che si realizzeranno sulla base di somme già accertate, ma non ancora incassate, mentre, per le spese, il passaggio determinerà la mancanza di preziose informazioni sulle risorse necessarie per soddisfare, negli esercizi futuri, obbligazioni già assunte in annualità precedenti. Per risolvere questo problema sarebbe necessario predisporre apposite scritture o registri degli accertamenti/impegni/obbligazioni; questa soluzione è diffusa nei paesi che adottano sistemi di bilancio di cassa. Ma non solo. Alcune ricadute si potranno produrre anche sulla mancanza di adeguate informazioni contabili relative ai costi dell'attività svolta e dei servizi prodotti, con conseguenti maggiori difficoltà per la valutazione dell'efficienza e della economicità della gestione, per avere tali informazioni si ricorre normalmente a forme di contabilità parallele di tipo economico. Ciò, peraltro, non mancherà di riflettersi anche nella necessità di disporre di informazioni supplementari ai fini del raccordo con i criteri previsti dal Sec95 per la compilazione del conto consolidato delle amministrazioni pubbliche. Un ulteriore aspetto in certa misura problematico concerne l'estrema complessità, soprattutto nel caso italiano, di una riduzione automatica dei residui: in tal modo, infatti, si prefigura la possibilità di assumere impegni o obbligazioni cui non seguono pagamenti nel corso dello stesso esercizio finanziario e di cui bisognerà tenere nota nelle scritture contabili. Per evitare ciò in alcuni paesi si sono introdotti limiti al riporto delle somme non spese agli anni successivi che comunque devono rientrare, salvo alcune eccezioni, entro i limiti di spesa stabiliti per tali anni; in altri paesi si ricorre alla possibilità di imputare all'esercizio precedente i pagamenti relativi a tale periodo effettuati nel primo mese dell'anno. Inoltre, rispetto al sistema di competenza giuridica che è attualmente adottato, il passaggio alla cassa necessiterà di notevoli adeguamenti delle procedure di bilancio e dei sistemi informativi per la prevista transizione alla cassa su cui esse trovano supporto e conseguentemente dei comportamenti delle amministrazioni. In tale direzione, a ben vedere, non mancano una serie di indicazioni operative, che si rendono indispensabili allo stesso conseguimento dei vantaggi innanzi indicati dal passaggio alla cassa, non trascurando i limiti che l'adozione di tale sistema comporta. Anzitutto, per ipotizzare un corretto fun-

zionamento di un bilancio di sola cassa, e affinché quest'ultimo possa dunque produrre gli effetti auspicati, appare essenziale una rigida applicazione di quanto previsto dalla legge n. 196 del 2009, per cui occorrerà procedere verso la riduzione del peso ed il ruolo della tesoreria oggi assolto nella gestione delle risorse erariali, riportando all'interno del bilancio la gestione delle risorse finanziarie, nonché la dimensione dei fondi distinti, con particolare riguardo al «Fondo di riserva per l'integrazione delle autorizzazioni di cassa». In tal senso, un passaggio cruciale, da monitorare con la massima attenzione, avrà la eliminazione, progressiva, ad eccezione dei settori indicati dalla legge di contabilità, delle gestioni fuori bilancio, con particolare riferimento alle contabilità speciali, prevedendo, al contempo gli opportuni strumenti di flessibilità per la gestione di alcuni settori di spesa, con le criticità che possono riguardare ad esempio importanti comparti come difesa, forze di polizia, sovrintendenze beni culturali. Non di meno, rileva che occorrerà anche definire strumenti e metodi di rilevazione dei limiti all'assunzione delle obbligazioni, in particolare, con riferimento alle operazioni che hanno effetto sul bilancio pluriennale, onde evitare irrigidimenti nella spesa. Nel complesso, dal punto di vista metodologico, è da sottolineare come la criticità di fondo del sistema di rilevazione per cassa, a meno della scrupolosa tenuta di sistemi contabili di registrazione degli obblighi, sia rappresentato dal notevole limite che tale sistema presenta di non consentire di rilevare compiutamente le conseguenze delle scelte preventive sugli esercizi futuri. In altri termini, a consuntivo, pur a fronte di ipotetici risultati misurati come positivi in dati anni, potrebbero ben essere associati *deficit* consistenti per gli esercizi degli anni successivi. Ciò, è superfluo sottolinearlo, dovrà indurre ogni cautela nel valutare la significatività delle risultanze a consuntivo. Più in generale, sul piano dei rapporti tra disposto legislativo ed azione amministrativa, emerge nel nuovo modello contabile il problema dei riflessi che su di essi produrrà il passaggio alla cassa, non essendovi più vincoli formalizzati nella previsione di legge sulla fase di assunzione degli impegni, con il rischio che potrebbero contrarsi obbligazioni verso terzi per il bilancio anche in mancanza dei corrispondenti stanziamenti di cassa, perciò, con l'effetto di produrre, sul successivo esercizio, le condizioni per cui il Parlamento potrebbe trovarsi costretto a ratificare impegni precedentemente assunti, deliberando le relative autorizzazioni di cassa con conseguenti ripercussioni sugli equilibri tra i poteri; pertanto, in ossequio a quanto previsto dalla lettera h) dello stesso comma 1 dell'articolo 42 della legge di contabilità, andrà approfondito, durante la sperimentazione, il ruolo che dovranno avere i limiti e le tecniche di controllo all'assunzione di obbligazioni da parte del dirigente responsabile in relazione all'autorizzazione di cassa, con previsione di eventuali appositi correttivi che tengano conto delle diverse tipologie di spesa. È chiaro che solo allorché saranno disponibili le articolate informazioni dai menzionati sistemi, si concretizzerà, poi, la possibilità di adempiere al precetto di cui alla lettera a) della delega riguardo all'affiancamento al bilancio di cassa, a fini conoscitivi, di un corrispondente prospetto redatto in termini di competenza. In

tale prospettiva, un ruolo essenziale, e per molti versi strategico, verrà perciò ad essere rivestito dal cronoprogramma dei pagamenti, allorché esso verrà integrato anche dalle informazioni sugli obblighi, consentendo così di evitare che il superamento della contabilità di competenza possa poi determinare effetti sul piano della trasparenza della reale situazione giuridico-finanziaria delle Amministrazioni statali. È noto, infatti, che solo quest'ultima è chiaramente in grado di evidenziare il sistema delle obbligazioni giuridiche perfezionate o in corso di perfezionamento – che evidentemente vincolano l'Amministrazione verso i terzi –, non essendo per sua natura adatto un sistema di rilevazione che prende in esame i soli pagamenti. È altresì noto che la principale utilità informativa di un sistema di rilevazione per cassa è solo quello di fornire un complemento insostituibile per maggiore trasparenza e governabilità del fabbisogno di cassa. Al fine di ottenere i vantaggi del nuovo sistema, già nella sperimentazione, senza perdere le preziose informazioni del modello di competenza, si rivelerà quindi cruciale che i suddetti piani finanziari vengano quindi annotati, oltre che con gli elementi identificativi di ciascuna obbligazione già a carico dell'Amministrazione, anche con gli importi che corrispondentemente si intenderà pagare negli anni 2011 e 2012, fino alla loro completa estinzione, con la possibilità di distinguere, ed, eventualmente raggruppare, secondo criteri di omogeneità, i pagamenti che verranno via via effettuati in conto competenza dell'esercizio di riferimento, distintamente da quelli invece riconducibili al conto dei residui. Nell'avvio della sperimentazione, appare altresì essenziale che venga formalmente definito anche l'atto presupposto dei pagamenti, destinato a sostituire, allorché si prevede la transizione al solo bilancio di cassa, il decreto d'impegno attualmente riferito alla competenza giuridica e su cui si dovrà concentrare il sistema di controlli preventivi sulla legittimità contabile e amministrativa delle obbligazioni assunte previsto all'articolo 42, comma 1, lettera d). In tal direzione si rivelerà essenziale, nel corso della sperimentazione, la individuazione dell'atto amministrativo del dirigente responsabile della spesa, che costituirà il presupposto dei pagamenti, in luogo dell'attuale decreto d'impegno, individuando anche specifiche modalità di registrazione tanto nei documenti ufficiali quanto nei collegamenti telematici con il Parlamento e l'organo di controllo, fornendo l'impulso anche per un riordino del sistema dei controlli. Si rivelerà inoltre essenziale fornire finalmente un quadro chiaro e leggibile dei raccordi tra il conto del bilancio, i conti di tesoreria e il conto del patrimonio. Essenziale sarà, infine, conciliare l'attenzione alla tenuta e al controllo della gestione di cassa con la conoscenza, almeno delle effettive disponibilità di cassa su cui il singolo dirigente potrà contare nel corso dell'anno, presupposto, questo, per la costruzione di un efficace cronoprogramma.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DI UNA ULTERIORE SEDUTA DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE comunica che la Commissione è ulteriormente convocata oggi, martedì 14 dicembre, alle ore 15 con il medesimo ordine del giorno.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 12,20.

SCHEMA DI RISOLUZIONE PROPOSTO DAL RELATORE SUGLI ATTI COMUNITARI NN. COM (2010) 522 definitivo, COM (2010) 524 definitivo, COM (2010) 525 definitivo, COM (2010) 526 definitivo e COM (2010) 527 definitivo SOTTOPOSTI AL PARERE MOTIVATO SULLA SUSSIDIARIETÀ

La 5^a Commissione, esaminate, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, le proposte in titolo;

rilevato:

che la crisi economica finanziaria, che ha investito l'economia mondiale, ha posto all'attenzione dell'Unione europea la necessità di rivedere gli strumenti della sua *governance* economica;

come il Patto di Stabilità e Crescita (PSC) non sia stato del tutto in grado di fornire adeguati incentivi a ridurre il debito pubblico in tempi favorevoli, mentre anche paesi «in linea» hanno registrato difficoltà;

a tal fine la Commissione europea ha prodotto un organico complesso di proposte normative, utilizzando a pieno tutti gli strumenti posti a disposizione dai Trattati vigenti;

preso atto che le presenti proposte intendono rafforzare sia la parte preventiva che quella correttiva del PSC attraverso l'introduzione di una regola sulla spesa e di una regola numerica per la riduzione del debito, rendendo più completo il *fiscal framework* europeo. Con riferimento alla parte preventiva, la Commissione viene incaricata di valutare periodicamente i rischi derivanti dagli squilibri macroeconomici in ciascuno Stato membro. La valutazione sarebbe basata su un quadro di riferimento composto da indicatori economici.

valutato che:

il pacchetto per la nuova *governance* economica europea rappresenta per il Paese un'opportunità preziosa per conseguire il consolidamento fiscale e per superare i ritardi strutturali dell'economia italiana, attraverso l'enfasi posta sulla competitività del Paese nella valutazione degli squilibri macroeconomici,;

per quanto attiene alla procedura preventiva, la proposta si incentra sul nuovo concetto di politica di bilancio prudente mentre per quella correttiva intende rendere operativo più il criterio del debito;

con riferimento alle sanzioni, si prevede un rafforzamento sia nella parte preventiva che correttiva mediante la costituzione di un deposito di somme finanziarie;

con riferimento alla nuova sorveglianza macroeconomica, la proposta di regolamento demanda alla Commissione una valutazione periodica dei rischi derivanti dagli squilibri macroeconomici in ciascuno Stato membro, basata su un quadro di riferimento composto da indicatori economici e precise soglie di allerta.

Tenuto conto del fatto che nella seduta n. 448 del 28 ottobre scorso il Senato della Repubblica italiana ha approvato una risoluzione volta ad impegnare il Governo su questi temi;

si esprime, ai sensi del Protocollo n. 2 «Sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità», in senso favorevole con le seguenti osservazioni:

in relazione alla definizione di regole di riduzione del debito pubblico si fa presente che la proposta della Commissione europea appare eccessivamente penalizzante per l'Italia e inutilmente rigida. D'altro canto, anche regole fiscali sulla spesa appaiono particolarmente limitative della sovranità nazionale. Si riconosce che, fino ad oggi, l'attuazione del PSC si è limitata, nella pratica, a richiedere il rispetto della regola sul disavanzo e non al controllo del debito. Occorre pertanto rafforzare il legame tra vincoli sul *deficit* e dinamica del debito utilizzando tutti gli strumenti di politica fiscale disponibili in relazione alla specificità del Paese e della congiuntura economica valutando le seguenti opzioni: a) esplicitare in modo più chiaro nei documenti di finanza pubblica il legame tra obiettivo programmatico sull'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni (o sull'avanzo primario) e l'effetto sulla dinamica del rapporto debito/PIL; b) rendere vincolante il perseguimento di un obiettivo programmatico sull'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni (o sull'avanzo primario) che riduca il rapporto debito/PIL; c) riqualificare l'obiettivo del sistema di regole di bilancio ponendo come obiettivo della manovra di bilancio la riduzione del rapporto debito/PIL. Tale opzione consentirebbe un uso più flessibile degli strumenti di politica fiscale rispetto all'andamento del ciclo. Il conseguimento dell'obiettivo di debito sarebbe infatti possibile sia attraverso operazioni straordinarie sul patrimonio che attraverso un obiettivo programmatico di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni (o di avanzo primario).

appare comunque opportuno vagliare l'ipotesi di emissioni di Eurobond, titoli di Stato europei emessi da un'Agenzia europea del debito, al fine di finanziare una parte dei titoli emessi dagli Stati membri eventualmente anche per finalità di sviluppo;

con riferimento alla nuova sorveglianza macroeconomica, stante la natura «evolutiva» del processo di individuazione degli indicatori economici e delle soglie di allerta, occorre valutare anche le prospettive di medio termine delle economie dei diversi paesi, a tal fine, andrebbero consi-

derati non solo gli indicatori relativi al debito pubblico, ma anche gli indicatori relativi al risparmio delle famiglie e all'indebitamento del settore privato, alla stabilità del mercato immobiliare, la stabilità del sistema bancario, l'andamento della spesa pubblica in relazione all'invecchiamento della popolazione;

occorre valutare l'importanza di una cornice analitica più rigorosa dei Programmi Nazionali delle Riforme (PNR);

occorre inoltre sostenere l'iniziativa, prospettata dal Parlamento europeo, di organizzare, sin dal 2011, una conferenza interparlamentare annuale nell'ambito del semestre europeo, prima del Consiglio europeo di primavera, in modo da fornire a ciascun parlamento nazionale elementi di conoscenza e valutazione sul contesto politico ed economico in cui si collocheranno le decisioni nazionali ed europee di bilancio e di politica economica;

occorre infine accrescere ulteriormente la credibilità, l'affidabilità e l'indipendenza delle analisi sui conti pubblici per migliorare gli strumenti della trasparenza e dell'*accountability* dei conti pubblici anche attraverso la costituzione ed il rafforzamento di apposite istituzioni parlamentari.

**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE
SUGLI ATTI COMUNITARI NN. COM (2010) 522 defini-
tivo, COM (2010) 524 definitivo, COM (2010) 525 defini-
tivo, COM (2010) 526 definitivo e COM (2010) 527 defini-
tivo SOTTOPOSTI AL PARERE MOTIVATO SULLA
SUSSIDIARIETÀ (DOC. XVIII, N. 71)**

La 5^a Commissione, esaminate, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, le proposte in titolo;

rilevato:

che la crisi economica finanziaria, che ha investito l'economia mondiale, ha posto all'attenzione dell'Unione europea la necessità di rivedere gli strumenti della sua *governance* economica;

come il Patto di Stabilità e Crescita (PSC) non sia stato del tutto in grado di fornire adeguati incentivi a ridurre il debito pubblico in tempi favorevoli, mentre anche paesi «in linea» hanno registrato difficoltà;

a tal fine la Commissione europea ha prodotto un organico complesso di proposte normative, utilizzando a pieno tutti gli strumenti posti a disposizione dai Trattati vigenti;

preso atto che le presenti proposte intendono rafforzare sia la parte preventiva che quella correttiva del PSC attraverso l'introduzione di una regola sulla spesa e di una regola numerica per la riduzione del debito, rendendo più completo il *fiscal framework* europeo. Con riferimento alla parte preventiva, la Commissione viene incaricata di valutare periodicamente i rischi derivanti dagli squilibri macroeconomici in ciascuno Stato membro. La valutazione sarebbe basata su un quadro di riferimento composto da indicatori economici.

valutato che:

il pacchetto per la nuova *governance* economica europea rappresenta per il Paese un'opportunità preziosa per conseguire il consolidamento fiscale e per superare i ritardi strutturali dell'economia italiana, attraverso l'enfasi posta sulla competitività del Paese nella valutazione degli squilibri macroeconomici;

per quanto attiene alla procedura preventiva, la proposta si incentra sul nuovo concetto di politica di bilancio prudente mentre per quella correttiva intende rendere più operativo il criterio del debito;

con riferimento alle sanzioni, si prevede un rafforzamento sia nella parte preventiva che correttiva mediante la costituzione di un deposito di somme finanziarie;

con riferimento alla nuova sorveglianza macroeconomica, la proposta di regolamento demanda alla Commissione una valutazione periodica dei rischi derivanti dagli squilibri macroeconomici in ciascuno Stato membro, basata su un quadro di riferimento composto da indicatori economici e precise soglie di allerta.

Tenuto conto del fatto che nella seduta n. 448 del 28 ottobre scorso il Senato della Repubblica italiana ha approvato una risoluzione volta ad impegnare il Governo su questi temi;

si esprime, ai sensi del Protocollo n. 2 «Sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità», in senso favorevole con le seguenti osservazioni:

in relazione alla definizione di regole numeriche di riduzione del debito pubblico si fa presente che la proposta della Commissione europea appare eccessivamente penalizzante per l'Italia e inutilmente rigida. D'altro canto, anche regole fiscali sulla spesa, per non essere particolarmente limitative della sovranità nazionale non devono presentare elementi di rigidità e devono essere basate su una migliore programmazione delle spese sul medio-lungo termine. Si riconosce che, fino ad oggi, l'attuazione del PSC si è limitata, nella pratica, a richiedere il rispetto della regola sul disavanzo e non al controllo del debito. Occorre pertanto rafforzare il legame tra vincoli sul *deficit* e dinamica del debito utilizzando tutti gli strumenti di politica fiscale disponibili in relazione alla specificità del Paese e della congiuntura economica valutando le seguenti opzioni: a) esplicitare in modo più chiaro nei documenti di finanza pubblica il legame tra obiettivo programmatico sull'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni (e/o sull'avanzo primario) e l'effetto sulla dinamica del rapporto debito/PIL; b) rendere vincolante il perseguimento di un obiettivo programmatico sull'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni (e/o sull'avanzo primario) che riduca il rapporto debito/PIL; c) riqualificare l'obiettivo del sistema di regole di bilancio ponendo come obiettivo della manovra di bilancio la riduzione del rapporto debito/PIL. Tale opzione consentirebbe un uso più flessibile degli strumenti di politica fiscale rispetto all'andamento del ciclo. Il conseguimento dell'obiettivo di debito sarebbe infatti possibile sia attraverso operazioni straordinarie sul patrimonio che attraverso un obiettivo programmatico di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni (o di avanzo primario).

appare comunque opportuno vagliare l'ipotesi di emissioni di Eurobond, titoli di Stato europei emessi da un'Agenzia europea del debito, al fine di finanziare una parte dei titoli emessi dagli Stati membri eventualmente anche per finalità di sviluppo;

con riferimento alla nuova sorveglianza macroeconomica, stante la natura «evolutiva» del processo di individuazione degli indicatori econo-

mici e delle soglie di allerta, occorre valutare anche le prospettive di medio termine delle economie dei diversi paesi, a tal fine, andrebbero considerati non solo gli indicatori relativi al debito pubblico, ma anche gli indicatori relativi al risparmio delle famiglie e all'indebitamento del settore privato, alla stabilità del mercato immobiliare, la stabilità del sistema bancario, l'andamento della spesa pubblica in relazione all'invecchiamento della popolazione;

occorre valutare l'importanza di una cornice analitica più rigorosa dei Programmi Nazionali delle Riforme (PNR);

occorre inoltre sostenere l'iniziativa, prospettata dal Parlamento europeo, di organizzare, sin dal 2011, una conferenza interparlamentare annuale nell'ambito del semestre europeo, prima del Consiglio europeo di primavera, in modo da fornire a ciascun parlamento nazionale elementi di conoscenza e valutazione sul contesto politico ed economico in cui si collocheranno le decisioni nazionali ed europee di bilancio e di politica economica;

occorre infine accrescere ulteriormente la credibilità, l'affidabilità e l'indipendenza delle analisi sui conti pubblici per migliorare gli strumenti della trasparenza e dell'*accountability* dei conti pubblici anche attraverso la costituzione ed il rafforzamento di apposite istituzioni parlamentari.

Si considerano parti integranti della presente risoluzione le osservazioni espresse dalla 3^a e 14^a Commissione permanente.

456^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Casero.

La seduta inizia alle ore 15,45.

IN SEDE CONSULTIVA

(2479) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, recante misure urgenti in materia di sicurezza, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alle Commissioni 1^a e 2^a riunite su testo ed emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Parere non ostativo con osservazioni. Esame degli emendamenti. Parere in parte non ostativo, in parte condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte contrario, ai sensi della medesima norma costituzionale. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Riprende l'esame del testo sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il presidente AZZOLLINI ricorda che il Governo doveva trasmettere la relazione tecnica aggiornata con le modifiche introdotte dalla Camera dei deputati al disegno di legge in titolo.

Il sottosegretario CASERO consegna agli atti della Commissione la suddetta relazione tecnica.

Si apre il dibattito, in cui interviene il senatore LEGNINI (PD), rilevando come permangono delle perplessità in merito al Fondo di solidarietà civile, in quanto le prestazioni del fondo appaiono configurabili come diritti soggettivi, coperti attraverso un tetto di risorse che potrebbe non essere sufficiente. Anche le disposizioni contenute nell'articolo 5 appaiono suscettibili di determinare oneri non coperti.

Il senatore MORANDO (PD) osserva che la relazione tecnica depositata non contiene i chiarimenti richiesti sul testo dal Relatore. In particolare, non vengono forniti chiarimenti sulla possibilità di utilizzare il fondo unico di giustizia per coprire nuovi oneri e non vengono forniti chiarimenti sulla sussistenza di risorse sul Fondo per gli interventi struttu-

rali di politica economica impiegate a copertura dei commi 3 e 4 dell'articolo 3. Su tutti questi punti ritiene che, in assenza di chiarimenti da parte del Governo, si debba formare un avviso contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Il presidente AZZOLLINI non condivide le osservazioni svolte dal senatore Legnini sulla natura di diritti soggettivi delle prestazioni del Fondo di solidarietà civile. La norma appare chiaramente rinviare ad un decreto ministeriale la definizione delle prestazioni del fondo in relazione alle risorse stanziare. Pertanto, ritiene che le norme suddette non presentino profili finanziari critici. Si sofferma, poi, sulle disposizioni contenute nell'articolo 3, comma 1, lettera *b*), citando i chiarimenti contenuti nella relazione tecnica e argomentando che sulla base di essi non si può desumere l'onerosità delle disposizioni in questione.

Il relatore FLERES (*PdL*), preso atto dei chiarimenti emersi dal dibattito, illustra una proposta di parere sul testo del seguente tenore: « La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo, nel presupposto che l'istituzione di sedi secondarie dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione di beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata venga attuata senza oneri a carico del bilancio dello Stato e che le risorse a copertura del comma 3 dell'articolo 3 siano riferite anche al personale comandato o distaccato presso l'Agenzia e non soltanto ai contratti a tempo determinato. Il parere è altresì dato nell'ulteriore presupposto che la norma di cui all'articolo 10 non comporti un aumento della spesa corrente per possibili promozioni fermo restando il blocco del *turn over* e di nuove assunzioni.».

Interviene in dichiarazione di voto contrario il senatore MORANDO (*PD*), rilevando come i presupposti indicati dal Relatore dovrebbero essere, in realtà, delle condizioni ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Previa verifica del prescritto numero di senatori, la proposta di parere del Relatore viene approvata.

Si passa all'esame degli emendamenti.

Il relatore FLERES (*PdL*) illustra gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo segnalando, per quanto di competenza, anzitutto l'emendamento 2.0.1 che comporta maggiori oneri. Mentre occorre valutare in relazione al testo le proposte 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 e 3.7. Comporta maggiori oneri la proposta 3.8. In relazione all'emendamento 3.0.1 fa presente che occorre valutare i profili potenzialmente onerosi derivanti dalla lettera *f*) riferita alle modifiche dell'articolo 176. Segnala che comportano maggiori oneri le proposte 3.0.2, 3.0.5 e 3.0.6. In relazione alla proposta 3.0.9, rileva che appare opportuna l'acquisizione di una relazione tecnica

per la corretta quantificazione dell'onere e la conferma della disponibilità delle risorse. Comporta maggiori oneri la proposta 4.5. Segnala poi che occorre l'acquisizione di una relazione tecnica per la valutazione delle proposte 5.0.1 e 5.0.2 di analogo contenuto. In relazione alle proposte 5.0.3 e 5.0.4, di analogo contenuto, fa presente che occorre valutare la congruità della copertura degli oneri. Per quanto riguarda l'emendamento 7.0.4 rileva che occorre acquisire conferma che la norma possa essere attuata ad invarianza degli oneri. Segnala che comportano maggiori oneri gli emendamenti 8.0.1 e 8.0.2 e 10.1. In relazione alle proposte 10.0.1, 10.0.2, 10.0.3, 10.0.4, 10.0.5, 10.0.6 e 10.0.7, di identico contenuto, rileva che occorre acquisire conferma delle risorse sul FISPE e se sia possibile la riduzione del fondo di cui alla legge n. 350 del 2003 rispetto alla legislazione vigente posta, più in generale, la non corretta formulazione della norma sul piano contabile. Comportano maggiori oneri le proposte di analogo tenore 10.0.8, 10.0.9 e 10.0.10. Comportano altresì maggiori oneri le proposte 10.0.11 e 10.0.12. Rileva che occorre acquisire una relazione tecnica al fine di poter correttamente valutare la proposta 10.0.13. Sembrano comportare maggiori oneri le proposte 10.0.14 e 10.0.15 di identico contenuto. Sembra altresì comportare maggiori oneri la proposta 10.0.16. In relazione alla proposta 10.0.17 fa presente che occorre acquisire conferma dell'invarianza degli oneri rispetto alla legislazione vigente. Segnala altresì che sembra comportare maggiori oneri la proposta 10.0.18. Occorre infine valutare gli effetti potenzialmente onerosi della proposta 10.0.21. Rileva, infine, che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il senatore MORANDO (*PD*) lamenta l'assenza di chiarimenti da parte del Governo sull'impiego del Fondo unico di giustizia. In assenza di tali chiarimenti, ritiene che non sia possibile esprimere un parere coerente sugli emendamenti, rispetto a quanto espresso sul testo.

Interviene, quindi, il sottosegretario CASERO per ricostruire la disciplina del Fondo unico di giustizia e per rilevare il fatto che, anche dati aggiornati ad oggi sono poco significativi, tenuto conto che i proventi dei beni confiscati hanno natura necessariamente aleatoria.

Il presidente AZZOLLINI propone di esprimere il parere sugli emendamenti riferiti fino all'articolo 10. In particolare, propone di esprimere avviso contrario su tutti quelli indicati dal Relatore, in quanto onerosi. Propone di esprimere avviso condizionato sulle proposte 3.3 e 3.5, al fine di escludere che la devoluzione dei beni agli enti locali avvenga a titolo gratuito, elemento che renderebbe onerose le proposte. Propone poi di esprimere parere non ostativo sulle proposte 3.1, 3.2, 3.4, 3.6, 3.7 e 3.0.1. Infine, esprime avviso contrario sulle proposte 5.0.1, 5.0.2 e 7.0.4 che, a suo avviso, risultano onerose. Risultano altresì onerose le proposte 8.0.1, 8.0.2 e 10.1.

La Commissione propone di esprimere parere contrario anche sulle proposte 3.0.9, 5.0.3 e 5.0.4 per mancata verifica di congruità dell'onere.

Il relatore FLERES (*PdL*) illustra una proposta di parere sugli emendamenti del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 2.0.1, 3.8, 3.0.2, 3.0.5, 3.0.6, 3.0.9, 4.5, 5.0.1, 5.0.2, 5.0.3, 5.0.4, 7.0.4, 8.0.1, 8.0.2 e 10.1. Il parere è altresì condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale, a che, nel testo degli emendamenti 3.3 e 3.5 siano soppresse le parole: "a titolo gratuito". Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti ad eccezione che su tutti quelli aggiuntivi all'articolo 10, su cui il parere è sospeso.».

La Commissione approva e il seguito dell'esame degli emendamenti viene rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale (n. 292)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 2, 11, 12, 21 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42. Esame e rinvio)

Il relatore Massimo GARAVAGLIA (*LNP*) illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che lo stesso è finalizzato a dare attuazione agli articoli 2, comma 2, 11, 12, 21 e 26 della legge n. 42 del 2009, recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale con l'obiettivo essenziale della massima possibile coincidenza tra la cosa amministrata e la cosa tassata, passaggio fondamentale per attivare nella trasparenza il circuito della piena responsabilizzazione delle realtà territoriali. Il provvedimento è incentrato sulla revisione della fiscalità immobiliare, una scelta che appare coerente con la necessità di garantire un preciso legame tra la natura del prelievo e il territorio e risponde finalmente a quella richiesta di autonomia tributaria da tempo avanzata dai comuni. Il sistema di tassazione municipale che si viene a delineare appare rivolto a garantire certezza e stabilità delle entrate, manovrabilità degli strumenti di prelievo, semplicità amministrativa, progressività del sistema tributario e potenziamento delle attività di contrasto all'evasione fiscale. Passando all'analisi dettagliata del provvedimento, l'articolo 1 detta norme relative alla prima fase della riforma, nella quale verrà devoluto ai Comuni il gettito derivante dai tributi statali inerenti al comparto immobiliare – imposta di registro e di bollo, imposte ipotecaria e catastale, Irpef sui redditi immobiliari, tasse ipotecarie e diritti catastali – con conseguente riduzione dei trasferimenti erariali a favore dei Comuni. Al fine di assicurare un'applicazione graduale della riforma, al posto dei trasferi-

menti erariali soppressi verrà istituito un Fondo perequativo sperimentale, gestito dalla Conferenza Stato-Città e autonomie locali, in un primo momento finanziato con una quota del gettito dei tributi devoluti e, in un secondo momento, con una quota della nuova imposta municipale propria. Al riguardo, osserva che le disposizioni che regolano la fase transitoria non sembrerebbero identificare procedure univoche di gestione della devoluzione delle entrate e della sostituzione dei trasferimenti. Sarebbe utile un chiarimento preliminare da parte del Governo su quale percorso di attuazione venga prefigurato in relazioni a tali aspetti. Inoltre, rileva come la formulazione del testo appaia incerta anche in relazione alla fase a regime. Con riferimento all'applicazione della compartecipazione dello Stato ai gettiti devoluti, infatti, i criteri di determinazione dell'aliquota di compartecipazione stabiliti sembrano applicabili per la fase transitoria, ma non per quella a regime. Segnala inoltre che non è chiara l'effettiva portata sostitutiva del nuovo tributo rispetto a quelli attualmente di competenza erariale, devoluti ai comuni, ai sensi dell'articolo 1. Risulta ambigua, altresì, la conferma dell'attribuzione ai comuni di parte del gettito da locazioni che sembrerebbe prefigurare la possibilità di un ritorno allo Stato di parte del gettito già devoluto. Anche con riferimento al comma 6, lo schema di decreto sembra presentare margini di incertezza applicativa che potrebbero prefigurare condizioni diversificate per il processo di devoluzione. In base alla disposizione, la percentuale di compartecipazione dello Stato verrebbe determinata con decreto ministeriale, sulla base di alcuni parametri individuati, quali il volume delle imposte devolute, i trasferimenti fiscalizzati e il gettito dell'addizionale energia, al fine di garantire la neutralità del provvedimento sui saldi di finanza pubblica. Al riguardo, ricorda che il decreto-legge 78 del 2010 stabilisce le modalità relative alla partecipazione dei comuni all'attività di accertamento tributario e contributivo. In particolare, viene stabilito che i Comuni con popolazione superiore a cinquemila abitanti siano tenuti ad istituire, laddove non ne abbiano già provveduto, il Consiglio tributario, il quale ha il compito di collaborare con l'Agenzia del territorio, l'Agenzia delle entrate, la Guardia di finanza e l'INPS per le attività connesse all'accertamento. Ai comuni viene riconosciuta una quota pari al 33 per cento delle maggiori somme relative a tributi statali riscosse a titolo definitivo nonché delle sanzioni civili applicate sui maggiori contributi riscossi a titolo definitivo, a condizione che l'intervento del comune abbia contribuito all'accertamento stesso. Inoltre, il fondo viene istituito per cinque anni e comunque fino all'attivazione del fondo perequativo previsto dalla legge 42 del 2009. A decorrere dal 2014, il fondo sarà finanziato con quote della nuova imposta municipale sul trasferimento di immobili. I termini per l'istituzione del fondo contenuto nella legge 42 sembrerebbero prefigurare la possibilità che il fondo in esame cessi di operare con l'entrata in vigore delle nuove imposte municipali. L'importanza di una definizione più precisa dei criteri di riparto dipende anche dall'opzione effettiva che risulta essere alla base del processo di devoluzione. Diverso è infatti dover definire criteri di riparto che guidino l'assegnazione dell'intero importo dei tributi de-

voluti, rispetto al caso in cui la ripartizione riguardi solo la quota successivamente riversata dai comuni al bilancio dello Stato. L'ubicazione degli immobili sembrerebbe, peraltro, costituire un elemento informativo del decreto di riparto, ai fini della determinazione della quota del gettito dei tributi assegnata al comune di ubicazione. A tale riguardo, ricorda che la legge 42 indica alcuni parametri specifici che dovrebbero accompagnare l'allocazione delle risorse nel graduale superamento della spesa storica e la transizione al nuovo modello di finanziamento. In particolare, si prevede il superamento della spesa storica in cinque anni e la considerazione che in tale periodo si consideri l'ottanta per cento della spesa degli enti come riconducibile a funzioni fondamentali e venti per cento a funzioni non fondamentali. Sia nel periodo transitorio, sia nell'eventuale funzionamento a decorrere dal 2014, il FSR sembrerebbe dover svolgere funzioni perequative, cioè effettuare una redistribuzione del gettito delle imposte devolute o delle nuove imposte municipali sul territorio. Date le caratteristiche del sistema di fiscalità immobiliare delineato, comuni di entità analoga disporrebbero di volumi di entrate diversi, a seconda della distribuzione territoriale degli immobili tra insediamenti residenziali di prima abitazione, seconde case locate o a disposizione e insediamenti produttivi.

Già nella prima fase verrà rafforzato il ruolo dei comuni nella lotta all'evasione. A tal fine, verrà assicurato al comune interessato il cinquanta per cento del maggior gettito derivante dall'accatastamento di nuovi immobili. L'articolo 2 introduce una cedolare secca sugli affitti stabilendo, a partire dal 2011, un regime alternativo a quello ordinario, di determinazione del reddito fondiario per le persone fisiche proprietarie di immobili ad uso abitativo locati. Il regime dà la facoltà al proprietario di optare per l'adozione della cedolare secca con aliquota del venti per cento, sui canoni di locazione relativi a contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo. L'imposta è sostitutiva dell'Irpef e relative addizionali nonché dell'imposta di bollo sul contratto di locazione e dell'imposta di registro. L'adozione della cedolare secca permetterà una palese semplificazione nell'imposizione sulle unità immobiliari locate per uso abitativo ed un vantaggio per gli inquilini, consistente nel venir meno dell'obbligo di applicazione dell'imposta di registro e nel risparmio della quota a loro carico. Al riguardo, fa notare come la quota percentuale di redditi da locazione relativi ad immobili ad uso abitativo e relative pertinenze rispetto al totale, indicata nel cinquantacinque per cento, risulta pressoché corrispondente alla percentuale del numero delle unità immobiliari urbane produttive di reddito riportata nel corso di una recente audizione del Direttore dell'Agenzia del territorio; tale percentuale risulta infatti del cinquantasei per cento circa. I due dati sono quindi congruenti nell'ipotesi di un reddito medio unitario pressoché uniforme per le abitazioni e per gli immobili con destinazione commerciale. Con riferimento alla perdita di gettito di circa 3.295 milioni per l'anno 2011 in termini di Irpef, evidenzia che, trattandosi di un importo ottenuto attraverso un modello di microsimulazione, la relazione tecnica non dà conto dei singoli passaggi che hanno condotto all'importo stesso e non ne è pertanto possibile la verifica.

Con riferimento all'ammontare di gettito atteso per effetto della cedolare secca, sottolinea che la sua progressione nel tempo in termini di competenza denota un incremento percentuale dell'undici per cento nel 2012 rispetto al 2011 e del ventidue per cento nel 2013; essa risulta quindi analoga a quella ipotizzata nella stima della perdita di gettito Irpef dovuta alla variazione dell'utilizzo dell'immobile. Sottolinea in proposito l'asimmetria rilevata dalla Corte dei conti nell'impostazione della relazione tecnica, costituita dal fatto che la stima della perdita di gettito Irpef viene assunta costante in ciascun anno, mentre il maggior gettito derivante dall'applicazione della cedolare secca presenta l'andamento crescente sopra illustrato. Osserva poi che oltre al confronto di tassazione sarebbe stato opportuno considerare anche gli effetti in termini di oneri deducibili o detraibili. La seconda fase, prevista dall'articolo 3, prevede che gli attuali tributi statali e municipali sul settore immobiliare siano sostituiti da un numero ridotto di forme di prelievo. In quest'ottica, il decreto prevede l'istituzione di due nuove imposte, l'imposta municipale propria e l'imposta municipale secondaria facoltativa. Si tratta di un intervento che comporta rilevanti effetti di semplificazione sia per le amministrazioni che per i cittadini. A tale proposito, una prima osservazione riguarda il fatto che la stima del gettito Irpef, delle relative addizionali, nonché del gettito IVA, sostituiti dalla nuova imposta, si basa su dati relativi ai redditi dichiarati per l'anno d'imposta 2008, laddove l'entrata in vigore del nuovo tributo avverrà solo nel 2014. È necessario chiarire pertanto se l'indicazione di gettiti e basi imponibili presente in relazione tecnica sia solo a titolo indicativo o se invece costituirà la base per il calcolo dell'aliquota di equilibrio da parte dell'emanando decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. L'articolo 4 introduce, a partire dal 2014, l'imposta municipale propria, il cui presupposto è il possesso di immobili diversi dall'abitazione principale ovvero il trasferimento di immobili, sostituisce l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, l'imposta di registro, ipotecaria, catastale, di bollo, sulle successioni e donazioni, le tasse ipotecarie, i tributi speciali catastali e l'imposta comunale sugli immobili. La base imponibile è costituita dal valore dell'immobile rilevante ai fini ICI, alla quale si applica l'aliquota da stabilirsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. I comuni potranno variare l'aliquota fino ad un massimo dello 0,3 per cento. L'effettiva abitazione principale resta esente dall'imposta, ad esclusione delle unità immobiliari di alcune categorie catastali. L'articolo 5 concerne l'ambito soggettivo e le modalità applicative dell'imposta municipale propria, mentre l'articolo 6 disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria nell'ipotesi di trasferimento. Al riguardo, occorre evidenziare che la relazione tecnica non fornisce dettagliate informazioni né con riferimento alle metodologie di stima utilizzate per le quantificazioni presentate, né in merito agli effetti finanziari derivanti dalle diverse tipologie di imposte e tributi che, con la disciplina in esame, verrebbero sostituiti dall'IMU. L'articolo 7 prevede la facoltà per i comuni di introdurre, a partire dall'anno 2014, un imposta munici-

pale secondaria, previa consultazione popolare. L'imposta potrà essere introdotta per sostituire una o più delle seguenti forme di prelievo: tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche, imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni, canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari, addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza. Sono esclusi dall'ambito di applicazione gli immobili ad uso abitativo. Specifiche disposizioni sono previste nei casi in cui il comune decida di sostituire con l'imposta municipale facoltativa anche l'imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni. I Comuni hanno inoltre la facoltà di disporre esenzioni ed agevolazioni.

Al riguardo, tenuto conto che l'impianto della disposizione attribuisce al singolo comune ampi margini di discrezionalità circa l'*an* (la sostituzione è facoltativa), il *quantum* (le aliquote e i criteri impositivi vengono determinati a livello periferico) e il *quomodo* (a differenza dei tributi sostituendi, spetta al comune individuare le fattispecie suscettibili di esenzioni o agevolazioni) nella ridefinizione del proprio assetto tributario, è evidente che ne possono risultare infinite combinazioni di fattispecie impositive. L'articolo 8 prevede la non deducibilità dell'imposta municipale propria dalle imposte sui redditi e dall'IRAP e stabilisce che gli elementi informativi necessari all'attuazione del decreto siano acquisiti alla banca dati unitaria delle pubbliche amministrazioni. Inoltre, si prevede che la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica provveda al monitoraggio degli effetti finanziari, al fine di valutare il livello della pressione fiscale, attribuendogli, inoltre, un potere di proposta al Governo di eventuali misure correttive. Resta fermo che, con separato decreto, saranno individuate le fonti di finanziamento dei comuni, tenendo conto della determinazione dei fabbisogni *standard* e del conseguente superamento del criterio della spesa storica. Con tale decreto, inoltre, si provvederà a disciplinare il riparto del fondo perequativo. Disposizioni sono dettate al fine di assicurare all'ANCI risorse necessarie al perseguimento delle finalità istituzionali, anche per assistere i comuni nell'attuazione del presente decreto e nella lotta all'evasione fiscale. Infine, il comma 8 stabilisce che il decreto legislativo entri in vigore il 1° gennaio 2011. Al riguardo, sottolinea come lo schema di decreto riconosca un regime di applicazione delle norme territorialmente differenziato per regioni a statuto ordinario e a statuto speciale. Su questo argomento, la COPAFF ha sottolineato che «le Regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta e le Province autonome di Trento e Bolzano hanno già provveduto ad attuare la propria autonomia in materia di finanza locale, assumendo a proprio carico gli oneri corrispondenti. In Sicilia e Sardegna, invece, gli enti locali sono ancora destinatari di cospicui trasferimenti da parte dello Stato».

Inoltre, il comma 7 appare suscettibile di determinare effetti finanziari; infatti, mentre sulla base della legislazione vigente è previsto, a favore dell'ANCI, un contributo pari allo 0,6 per mille del gettito ICI a carico dei soggetti che provvedono alla riscossione, il comma in oggetto dispone che la medesima aliquota percentuale venga applicata a una diversa

base di riferimento (ovvero, dal 2011 l'ammontare del Fondo sperimentale di riequilibrio e dal 2014 il gettito annuale prodotto dall'imposta municipale propria). Infine, rileva come lo schema di decreto rechi l'indicazione di date che richiederebbero un coordinamento rispetto alla effettiva data di entrata in vigore dello schema medesimo, tenuto conto che gli atti previsti entro tali date indicate richiedono spesso l'intesa con la Conferenza Stato-città e autonomie locali.

Il senatore LEGNINI (*PD*) ritiene che sul provvedimento in questione occorrerà fornire numerosi chiarimenti da parte del Governo. In particolare, in passato, la mancata adozione della cedolare secca è stata sempre dovuta ad una assenza di risorse di copertura. Su questo tema occorre specificare meglio come essa venga coperta, al fine di escludere che l'onere della stessa sia scaricato sulla finanza locale.

Il sottosegretario CASERO si riserva di fornire i necessari chiarimenti in altra seduta.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 17,15.

ISTRUZIONE (7^a)

Martedì 14 dicembre 2010

264^a Seduta (1^a pomeridiana)

Presidenza del Presidente

POSSA

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Pizza e Viceconte.

La seduta inizia alle ore 15,30.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE, alla luce della positiva conclusione del dibattito sulla fiducia al Governo, propone di convocare un'ulteriore seduta per le ore 15,50 al fine di esaminare il disegno di legge n. 1905-B approvato dalla Camera dei deputati, che finora non è stato messo all'ordine del giorno.

Il senatore RUSCONI (PD) tiene anzitutto a ribadire le affermazioni della Capogruppo del Partito Democratico Anna Finocchiaro di condanna degli episodi di violenza che supposte frange di studenti hanno commesso anche oggi. Tuttavia ritiene che sia preferibile non accelerare l'esame del provvedimento sull'università, al fine di non surriscaldare gli animi.

Nel prendere peraltro atto della fiducia ottenuta dall'Esecutivo, fa presente comunque che alle ore 17 il Presidente del Consiglio si recherà dal Presidente della Repubblica per valutare la situazione politica in corso. Ciò rappresenta a suo avviso un'ulteriore ragione di cautela nella calendarizzazione di un disegno di legge così importante, data l'incertezza politica.

Pur assicurando che non ostacolerà comunque l'eventuale incardimento del summenzionato provvedimento, rammenta infine che nella Conferenza dei Capigruppo era stato concordato lo svolgimento di un ciclo di audizioni, sul testo modificato dalla Camera dei deputati. Ricorda del resto di aver già prospettato al Presidente un possibile calendario di audizioni

per i giorni 10 e 11 dicembre. Chiede dunque che sia rispettato l'impegno a suo tempo assunto.

Il PRESIDENTE pone in luce come la Commissione avrebbe potuto iniziare l'esame del provvedimento già dalla settimana scorsa, una volta conclusa la sessione di bilancio. Tuttavia, in Ufficio di Presidenza allargato ai rappresentanti dei Gruppi si è ritenuto inopportuno calendarizzare un argomento del genere nelle more di un chiarimento politico importante come la fiducia al Governo in carica. Ora, tuttavia, giudica ragionevole e financo doveroso avviare l'*iter*.

Quanto alla proposta di svolgere audizioni, rammenta che la Conferenza dei Capigruppo aveva giudicato legittimo che la Commissione le svolgesse anche in costanza di sessione di bilancio. Egli ha tuttavia ritenuto superfluo procedere a questa fase istruttoria.

Il senatore RUSCONI (*PD*) domanda le ragioni che motivano il rifiuto di svolgere nuove audizioni, tenuto conto delle novità sostanziali introdotte nel provvedimento.

Il PRESIDENTE chiarisce che la necessità di concludere il provvedimento tempestivamente è motivata anche da ragioni di ordine pubblico. Ritiene peraltro che le audizioni siano finalizzate ad un'attività emendativa che, allo stato attuale, non sembra politicamente sostenibile.

Il senatore PROCACCI (*PD*) reputa prioritario conoscere le decisioni della Conferenza dei Capigruppo circa la calendarizzazione del provvedimento, atteso che qualora i tempi di esame fossero più lunghi si potrebbe ad esempio prospettare lo svolgimento delle audizioni. Propone dunque di attenderne le deliberazioni.

Il senatore PITTONI (*LNP*) ritiene che l'approvazione in tempi rapidi del disegno di legge sull'università sia un atto di responsabilità nei confronti degli studenti.

Il PRESIDENTE precisa che la Conferenza dei Capigruppo si terrà questo pomeriggio alle ore 17,30. Afferma comunque che la decisione circa la calendarizzazione del disegno di legge è di competenza della Commissione; propone pertanto di mettere ai voti la proposta di convocazione di un'ulteriore seduta avente per oggetto il disegno di legge n. 1905-B, oltre che il seguito dell'atto n. 303.

Il senatore RUSCONI (*PD*) chiede che sia messa in votazione anche la proposta di svolgere le audizioni sulla riforma dell'università, in considerazione degli accordi presi in precedenza. Ricorda infatti che l'impegno tra le forze politiche era di non procedere all'esame fino a quando non si fosse conclusa la discussione sulla questione di fiducia e di svolgere comunque le relative audizioni.

Il PRESIDENTE tiene a precisare che lo svolgimento delle audizioni sarebbe stato comunque rimesso alla volontà politica dei vari schieramenti e che, stanti i ristretti tempi di esame, non sembra proponibile procedere in tal senso.

Il senatore ASCIUTTI (*PdL*) invita a considerare che il disegno di legge sull'università sarà certamente calendarizzato dall'Assemblea e che dunque è opportuno iniziarne subito l'esame, tenuto conto dei risicati margini di lavoro. L'eventuale svolgimento di audizioni e la posticipazione dell'esame non farebbero che ridurre ulteriormente i tempi della Commissione, che non sarebbe perciò in grado di concludere l'*iter* del provvedimento. Si dichiara pertanto favorevole a convocare una nuova seduta per incardinare il disegno di legge n. 1905-B.

La Commissione approva dunque a maggioranza la proposta di un'ulteriore seduta per l'esame del disegno di legge n. 1905-B.

Il senatore VITA (*PD*) segnala che, laddove giungesse l'assenso del Governo alla sede deliberante del disegno di legge n. 2281, sarebbe opportuno calendarizzare anche questo provvedimento.

SULLA PREMIAZIONE DI STUDENTI PARTICOLARMENTE MERITEVOLI

La senatrice Mariapia GARAVAGLIA (*PD*) rende noto che a Verona si è svolta la premiazione di cinquantasei studenti di scuola secondaria superiore particolarmente meritevoli cui è stato conferito un *bonus* in denaro per i positivi risultati raggiunti. Nel comunicare di aver partecipato a tale evento insieme alla senatrice Bonfrisco, segnala il particolare valore di tali studenti ai quali rivolge le congratulazioni da parte delle istituzioni.

CONVOCAZIONE DI UN'ULTERIORE SEDUTA DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che è convocata un'ulteriore seduta alle ore 15,50 per l'esame del disegno di legge n. 1905-B, oltre che per il seguito dell'esame dell'atto n. 303.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 15,45.

265^a Seduta (2^a pomeridiana)

Presidenza del Presidente
POSSA

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Pizza e Viceconte.

La seduta inizia alle ore 15,50.

IN SEDE REFERENTE

(1905-B) Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il relatore VALDITARA (*PdL*), il quale sottolinea come il passaggio in seconda lettura abbia lasciato inalterato l'impianto complessivo del testo, in cui peraltro sono stati recepiti importanti emendamenti presentati dal suo Gruppo. Cita al riguardo il piano di assunzione di professori associati, che consentirà di offrire uno sbocco professionale ai ricercatori in possesso della idoneità da associato, e il ripristino degli scatti meritocratici.

Nel ritenere non particolarmente significative altre novità introdotte nel provvedimento, ne lamenta in generale il carattere eccessivamente prescrittivo e invasivo che finisce per appesantire ulteriormente il testo, anche sul piano formale. Dopo aver posto in luce alcuni esempi di cattiva legislazione e di scarsa chiarezza, si sofferma sull'inserimento del direttore generale tra gli organi degli atenei, di cui all'articolo 2, comma 1. In proposito afferma che la novità era già implicitamente contenuta nei commi successivi. Riferisce altresì sull'articolo 2, comma 1, lettera *c*), secondo il quale, qualora risulti eletto come rettore un docente appartenente ad altro ateneo, si verifica l'automatico inserimento nei ruoli e il trasferimento del relativo *budget*. Pone altresì in luce la modifica della durata in carica del rettore, divenuta pari a 6 anni in un unico mandato non rinnovabile, che è a suo giudizio ragionevole. Con riferimento alla lettera *e*) si esprime a favore della modifica del *quorum* per sfiduciare il rettore, passato da tre quarti a due terzi come inizialmente proposto durante l'esame in prima lettura. Giudica invece assai negativamente il ripristino del codice etico

in luogo di quello deontologico, il quale avrebbe più opportunamente fissato i diritti e i doveri del personale delle università.

Dopo essersi soffermato sulle modifiche all'articolo 2, comma 2, lettera *f*), ritiene ridondante l'innovazione apportata alla lettera *i*) del medesimo comma circa la composizione del consiglio di amministrazione. Fa presente poi che il comma 2 dell'articolo 2, alla lettera *b*) diminuisce la soglia dei professori necessaria per la costituzione dei dipartimenti, giudicando inoltre eccessivamente prescrittiva la disposizione di cui alla successiva lettera *f*). Quanto alla commissione paritetica di cui alla lettera *g*) reputa positiva la competenza a svolgere attività di monitoraggio anche dell'attività di servizio agli studenti svolta dai professori e dei ricercatori. Stigmatizza invece l'introduzione della lettera *m*) circa le sanzioni da irrogare in caso di violazione del codice etico, tanto più che tale competenza è rimessa allo statuto.

Nel segnalare il carattere sovrabbondante del comma 4 dell'articolo 2 inerente il codice etico, esprime perplessità sull'innovazione apportata al comma 9, in merito alla proroga del mandato dei rettori in carica al momento dell'adozione dei nuovi statuti.

Chiarisce peraltro i contenuti del comma 11 dell'articolo 2 in materia di elettorato passivo per l'assunzione delle cariche accademiche precisando che queste ultime possono essere rivestite solo da coloro i quali non sono prossimi al pensionamento.

Quanto all'articolo 4, si esprime favorevolmente all'estensione dei premi di studio per le esperienze di formazione realizzate presso università e centri di ricerca esteri, nonché alla esclusione dall'obbligo di restituzione dei buoni studio per quegli studenti che hanno conseguito il titolo con il massimo dei voti e nei termini di durata normale del corso. Illustra in seguito il comma 4, in virtù del quale l'ammissione ai collegi universitari legalmente riconosciuti costituisce un titolo valutabile per la concessione dei contributi per il merito.

Reputa altresì alquanto tautologico il comma 8 dell'articolo 5 che rinvia la quantificazione degli effetti finanziari del provvedimento ai futuri decreti legislativi attuativi.

Dopo aver espresso perplessità sul carattere innovativo dell'articolo 6, comma 10, condivide l'estensione anche ai ricercatori delle norme in materia di mobilità di cui all'articolo 7.

Analogo giudizio positivo rivolge alla soppressione dell'ultimo periodo dell'articolo 9, comma 1, che va nella direzione di alleggerire il testo evitando l'imposizione di ulteriori oneri a carico delle università.

Soffermandosi quindi sull'articolo 11, osserva che la modifica apportata in seconda lettura è alquanto sfalsata rispetto all'obiettivo della norma, peraltro introdotta in Senato su iniziativa del senatore Pittoni. Al riguardo, fa notare che l'intervento perequativo si giustifica per quei casi di sottofinanziamento storico, laddove invece ora si introducono disposizioni vevoli per ipotesi future, in base alle quali si riduce proporzionalmente il riequilibrio se il sottofinanziamento deriva da valutazione negativa sulla qualità.

Nel riferire anche delle modifiche apportate all'articolo 12, manifesta talune perplessità sul comma 3, circa l'estensione alle università telematiche che rispettano determinati criteri della normativa sulla distribuzione delle risorse.

Esprime peraltro dubbi anche sull'articolo 14, secondo cui le università possono riconoscere quali crediti formativi il conseguimento da parte dello studente di medaglie olimpiche o paraolimpiche. Giudica infatti inopportuno mutuare istituti tipici di altri ordinamenti, che potrebbero non essere in linea con i nostri canoni di valorizzazione del merito.

Concorda indi con le innovazioni all'articolo 16, comma 3, lettera *b*), in ordine all'introduzione di un numero massimo di pubblicazioni che ciascun candidato può presentare per il conseguimento dell'abilitazione, atteso che si evita il proliferare di scritti dallo scarso valore scientifico. Esprime invece un commento negativo sulla prescrittività della successiva lettera *d*), priva peraltro di sanzioni.

Dà conto altresì dell'articolo 17, interamente introdotto dalla Camera dei deputati su richiesta dell'opposizione, manifestando forti dubbi sull'equipollenza dei diplomi delle scuole dirette a fini speciali rispetto a quelli rilasciati dalle università, soprattutto per ciò che concerne le conseguenze in termini di stato giuridico del relativo personale.

Pur comprendendo poi l'obiettivo del divieto di chiamata per i parenti fino al 4° grado di professori appartenenti al dipartimento o alla struttura di destinazione, di cui all'articolo 8, comma 1, lettera *b*), ravvisa alcuni rischi di incostituzionalità.

L'articolo 19, prosegue il relatore, è stato invece interamente introdotto in seconda lettura e concerne le modalità di accreditamento del dottorato di ricerca, in linea con alcune proposte discusse già nella scorsa legislatura. Segnala comunque che la norma elimina i dottorati senza borsa e consente la frequenza congiunta di specializzazioni mediche e dottorati di ricerca. Reputa invece impropria l'abbreviazione del titolo di dottore di ricerca di cui al comma 1, lettera *d*).

Reputa inoltre interessante l'articolo 21, sul Comitato nazionale dei garanti per la ricerca che dovrebbe sostituire l'attuale commissione di garanzia prevista per i programmi di ricerca di interesse nazionale (PRIN), benché i meccanismi di composizione e funzionamento risultino alquanto farraginosi.

Dopo essersi pronunciato favorevolmente sull'articolo 22, comma 5, inerente l'estensione degli assegni di ricerca a studiosi italiani o stranieri che hanno conseguito il dottorato all'estero oppure a studiosi stranieri che lo hanno conseguito in Italia, rileva che la durata complessiva di detti assegni è passata da 10 a 12 anni.

Illustra successivamente l'articolo 23, che stabilisce una soglia di reddito al di sotto della quale non possono essere attribuiti contratti di insegnamento a lavoratori autonomi. Il medesimo articolo fissa al 5 per cento dell'organico il numero dei contatti che è possibile stipulare a titolo gratuito, evitando così impropri abusi. Quanto al comma 3, pone l'accento sulla disposizione per la quale il trattamento economico di docenti stra-

nieri è stabilito dal consiglio di amministrazione sulla base di un confronto con incarichi simili attribuiti da altre università europee.

In merito alle modifiche apportate all'articolo 24, reputa troppo burocratica e analitica la lettera *c*) del comma 2, relativa alle procedure di ammissione dei candidati alla carica di ricercatore a tempo determinato, tanto che sarebbe stato preferibile rinviarne la disciplina ad un regolamento.

Nel segnalare che l'articolo 26, comma 3, recepisce sentenze della Corte di Giustizia delle Comunità europee, dà conto dell'articolo 28 circa il Fondo per la formazione e l'aggiornamento della dirigenza del Ministero, collegato all'applicazione del federalismo fiscale.

Esprime poi particolare soddisfazione per il comma 9 dell'articolo 29, la cui introduzione è stata fortemente voluta dal suo Gruppo, in virtù del quale una quota del Fondo di finanziamento ordinario è destinata alla chiamata di professori di seconda fascia in un numero che si attesta intorno alle 4.500 unità. Manifesta analogamente un giudizio positivo sul comma 18, che riequilibra la quota di ricercatori e di professori ordinari da assumere modificando il decreto-legge n. 112 del 2008. Rivendica altresì il comma 19, che ristabilisce gli scatti meritocratici per il personale docente.

In conclusione, pur ravvisando luci ed ombre nell'articolato, ritiene che esso non sia stato peggiorato sul piano sostanziale. Ribadisce tuttavia le proprie critiche alla stesura formale del testo.

Il senatore PROCACCI (*PD*) chiede chiarimenti sulla portata dell'articolo 6, comma 4.

Il relatore VALDITARA (*PdL*) precisa che si tratta di una riscrittura dell'ultimo periodo del comma 3 del testo approvato dal Senato, che di fatto rinviava alle disposizioni della cosiddetta «legge Moratti». Il comma 4 rappresenta perciò un ennesimo appesantimento del testo ma non ne modifica la sostanza.

Il seguito dell'esame è rinviato.

SULL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2281

Il senatore ASCIUTTI (*PdL*), correlatore sul disegno di legge n. 2281, recante disciplina del prezzo del libro, riferisce su un incontro testè svolto, unitamente al correlatore Vita, con i rappresentanti dell'Ufficio legislativo del Ministero per lo sviluppo economico. Tale Dicastero ha infatti condizionato il proprio parere favorevole al trasferimento del testo alla sede deliberante all'accoglimento di due modifiche: il ripristino del comma 3 dell'articolo 2 nel testo approvato dalla Camera dei deputati e la piena liberalizzazione del prezzo di vendita dei libri per corrispondenza e *on-line*. Al riguardo, rammenta le ragioni che avevano condotto la Commissione unanime a modificare il comma 3 dell'articolo 2, manifestando

perciò insoddisfazione per l'eventuale ripristino del testo a suo tempo licenziato dall'altro ramo del Parlamento. In proposito riferisce peraltro di una certa disponibilità del Ministero per lo sviluppo economico a trovare una mediazione.

Dopo aver espresso forti perplessità sulla seconda modifica richiesta, osserva conclusivamente che, nel caso non si trovi un accordo con il Governo per il trasferimento alla sede deliberante, resta la possibilità di portare il provvedimento all'esame dell'Assemblea.

Il correlatore VITA (PD) ricorda come le modifiche apportate dalla Commissione al comma 3 dell'articolo 2 fossero volte ad evitare che la disciplina delle campagne promozionali ivi contenuta potesse essere facilmente aggirata. L'ipotesi di mediazione avanzata dal Ministero per lo sviluppo economico, sopprimendo la previsione che i periodi di campagna promozionale siano uguali per tutti gli editori, riporta invece la normativa al rango di *moral suasion*, priva di effettiva prescrittività.

Quanto alla seconda condizione, riferisce che la direzione generale competente del Ministero è contraria a qualunque vincolo sul commercio elettronico, mentre egli ritiene indispensabile porre almeno un limite temporale.

Convieni infine con il relatore Ascutti che, in assenza di una interlocuzione soddisfacente con il Governo, il provvedimento potrebbe essere sottoposto all'esame dell'Assemblea.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale recante ripartizione del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca, per l'anno 2010 (n. 303)

(Parere al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con condizioni)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Nel dibattito interviene il senatore ASCIUTTI (PdL), il quale esprime piena insoddisfazione per la relazione introduttiva del presidente Possa, alla quale si associa integralmente.

Il senatore VITA (PD) rileva che nel 2010 gli enti hanno avuto a disposizione il 100 per cento delle dotazioni dell'anno precedente, mentre per il 2011 avranno solo l'87 per cento, sia pure con l'integrazione dei progetti premiali e dei progetti bandiera (rispettivamente, per un importo complessivo pari al 7 e all'8 per cento del Fondo).

Nello stigmatizzare tale consistente riduzione di risorse, pone altresì l'accento sulla mancata approvazione del nuovo Programma nazionale di ricerca (PNR), che tuttavia costruisce l'architrave essenziale entro cui si dispiega l'attività degli enti.

In tali condizioni, manifesta la difficoltà del suo Gruppo ad esprimere un voto favorevole sull'atto in titolo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, replica il presidente relatore POSSA (*PdL*), il quale dà atto al senatore Vita della esattezza della sua ricostruzione del finanziamento agli enti per il 2011, che peraltro rappresenta – sottolinea – una forma di riparto assai diversa rispetto agli anni precedenti.

Illustra indi uno schema di parere favorevole con osservazioni, pubblicato in allegato al presente resoconto.

Il senatore ASCIUTTI (*PdL*), nell'auspicare che la valutazione della premialità sia resa indipendente dal Ministero, onde evitare qualunque forma di pressione politica, invita il Presidente relatore a trasformare le osservazioni in condizioni. Suggerisce altresì, al punto n. 1, di fissare direttamente la data entro cui debbano essere ripartiti i fondi aggiuntivi, eventualmente posticipandola al 31 marzo.

Ciò premesso, dichiara il voto favorevole del suo Gruppo.

Il presidente relatore POSSA (*PdL*) accoglie entrambi i suggerimenti e riformula conseguentemente lo schema di parere.

Il senatore RUSCONI (*PD*) sollecita ancora una volta la Commissione a rivendicare la propria dignità, a difesa di un comparto strategico come la ricerca. Rammenta ad esempio che il mondo dello sport si è ribellato con successo ai tagli inferti ed altrettanto sta avvenendo con riguardo al volontariato, dopo la inopinata contrazione di risorse a copertura del 5 per mille. Contesta quindi alla maggioranza di non assicurare la dovuta priorità alla ricerca, la quale avrebbe invece bisogno di una concreta azione di sostegno.

Condivide pertanto la trasformazione delle osservazioni in condizioni ma preannuncia che da ora in poi il voto del suo Gruppo sarà sempre contrario, per sollecitare la Commissione a difendere con maggiore coraggio gli ambiti di sua competenza. Giudica infatti non più tollerabile sconfitte sia pur onorevoli come quella sull'atto in titolo.

Il senatore PITTONI (*LNP*) dichiara il proprio voto favorevole a nome del suo Gruppo.

Dopo che il PRESIDENTE ha verificato la presenza del numero legale, ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, la Commissione approva a maggioranza lo schema di parere del Presidente relatore, come modificato, pubblicato in allegato al presente resoconto.

La seduta termina alle ore 17,30.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 303

La Commissione, esaminato, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, lo schema di decreto ministeriale in titolo,

rileva criticamente che, come il precedente, lo schema di riparto giunge alle Camere a fine anno vanificando perciò la possibilità di pianificare la disponibilità di risorse con il dovuto anticipo;

esprime apprezzamento per il fatto che, per il 2010, è reso disponibile il 100 per cento delle risorse del 2009, in linea con le indicazioni del precedente riparto;

osserva criticamente che il contesto delle attività degli enti di ricerca non è più inquadrabile in un Programma nazionale della ricerca (PNR) attuale, essendo l'ultimo relativo al triennio 2005-2007;

prende atto che:

– lo stanziamento del capitolo 7236 relativo al Fondo era inizialmente di circa 1,868 miliardi di euro, comprensivo di 14 milioni di euro destinati alla Società Sincrotrone di Trieste e di circa 232.400 euro per la Fondazione Centro italiano di studio sull'alto medioevo (Cisam), somma ben superiore alla corrispondente dotazione iniziale del 2009, pari a circa 1,741 miliardi di euro,

– da questo stanziamento iniziale è stato accantonato l'importo di circa 99 milioni di euro per effetto della legge finanziaria del 2007,

– la disponibilità complessiva netta del capitolo è così pari a 1,769 miliardi di euro, somma superiore a quella netta del 2009, ammontante a 1,642 miliardi,

– una parte delle disponibilità nette del capitolo, pari a circa 44 milioni di euro, è dovuta al pagamento di oneri arretrati per gli anni 2003, 2004 e 2005;

valuta positivamente le novità del provvedimento, prima tra tutte la dettagliata esplicitazione delle assegnazioni straordinarie, sia quelle finalizzate ad attività internazionali (per un ammontare pari a circa 40 milioni di euro), sia quelle relative al finanziamento di altre specifiche azioni, esplicitazione che contribuisce a rendere più trasparente l'utilizzazione delle risorse ripartite;

in particolare giudica favorevolmente le assegnazioni straordinarie per attività internazionali destinate al Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), all'Istituto nazionale di geofisica e di vulcanologia (INGV), all'I-

stituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale (OGS), nonché alla Società Sincrotrone di Trieste, tramite il Consorzio per l'area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste, azionista di maggioranza della predetta Società;

si esprime in senso favorevole anche sulle altre assegnazioni straordinarie, tra cui in particolare:

– quella per la Campagna antartica 2010, finanziata quest'anno con 18 milioni di euro mentre nel 2009 aveva ricevuto solo 10 milioni di euro,

– quella per il completamento del programma triennale *Station at high altitude for research on the environment* (SHARE), che beneficia di 6 milioni di euro;

– quella per il progetto Ritmare-Ricerca italiana per il mare, che riceve 10 milioni di euro;

– quella per il progetto pluriennale *SuperB Factory*, che viene finanziato con 19 milioni di euro;

giudica positiva la novità costituita dai progetti bandiera, in ordine ai quali sono attribuite risorse al CNR (anche in collaborazione con altri enti), all'INFN, all'Istituto nazionale di astrofisica (INAF) e all'OGS;

prende altresì atto:

delle assegnazioni straordinarie per la Stazione zoologica Anton Dohrn e per l'Istituto nazionale di alta matematica, evidenziando anche il sia pur limitato incremento delle risorse ordinarie dell'INGV, dovuto all'onerosa attività in collaborazione con il Dipartimento della protezione civile;

dell'assegnazione, nell'ambito dello stanziamento per il CNR, di circa 2,5 milioni di euro in favore dell'Istituto di biologia cellulare, afferente all'area di Monterotondo;

in relazione alle indicazioni per il biennio successivo, manifesta preoccupazione per il fatto che ai suddetti enti sarà al momento attuale disponibile per la redazione dei bilanci preventivi solo l'87 per cento delle assegnazioni ordinarie stabilite per l'esercizio 2010. Si tratta infatti di somme nettamente ridotte rispetto a quelle usualmente disponibili negli anni scorsi per i bilanci preventivi; dette somme saranno comunque integrate, dal prossimo anno, dal riparto del 7 per cento del Fondo ordinario sulla base della premialità e dell'8 per cento del Fondo medesimo per il finanziamento dei progetti bandiera già avviati nel 2010 e per gli altri ritenuti di particolare interesse.

Sulla base di queste premesse, analizzato in dettaglio l'articolato, esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

1. si sollecita il Ministro a definire al più presto (entro il 28 febbraio 2011) il riparto previsionale dei finanziamenti destinati ai progetti premiali e ai progetti bandiera, onde consentire una riformulazione tempe-

stiva dei bilanci di previsione, bilanci che sono indispensabili per realizzare una gestione ottimale delle risorse;

2. si chiede una integrazione dei programmi triennali degli enti di ricerca, attualmente di complessa lettura, consistente in adeguate sintesi delle attività. Tali sintesi dovrebbero contenere, per ogni ente: le linee principali di ricerca dell'ente; i più importanti progetti afferenti a ciascuna linea, con l'indicazione dei principali risultati conseguiti e degli obiettivi del triennio; il quadro delle collaborazioni internazionali di rilievo; la partecipazione alla costruzione della *European Research Area*; le infrastrutture di ricerca importanti, tanto in essere che in via di sviluppo; gli investimenti principali proposti per il primo anno del triennio; il numero dei brevetti per invenzione conseguiti nell'anno che precede il primo del programma triennale; gli *spin off* generati nell'anno precedente; il quadro generale delle partecipazioni societarie; l'elenco commentato delle proposte concernenti i progetti premiali per l'assegnazione del 7 per cento del Fondo ordinario; l'elenco commentato dei progetti bandiera; le iniziative di trasferimento tecnologico nonché di formazione esterna all'ente; un'indicazione della spesa amministrativa per la gestione dell'ente.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 303**

La Commissione, esaminato, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, lo schema di decreto ministeriale in titolo,

rileva criticamente che, come il precedente, lo schema di riparto giunge alle Camere a fine anno vanificando perciò la possibilità di pianificare la disponibilità di risorse con il dovuto anticipo;

esprime apprezzamento per il fatto che, per il 2010, è reso disponibile il 100 per cento delle risorse del 2009, in linea con le indicazioni del precedente riparto;

osserva criticamente che il contesto delle attività degli enti di ricerca non è più inquadrabile in un Programma nazionale della ricerca (PNR) attuale, essendo l'ultimo relativo al triennio 2005-2007;

prende atto che:

– lo stanziamento del capitolo 7236 relativo al Fondo era inizialmente di circa 1,868 miliardi di euro, comprensivo di 14 milioni di euro destinati alla Società Sincrotrone di Trieste e di circa 232.400 euro per la Fondazione Centro italiano di studio sull'alto medioevo (Cisam), somma ben superiore alla corrispondente dotazione iniziale del 2009, pari a circa 1,741 miliardi di euro,

– da questo stanziamento iniziale è stato accantonato l'importo di circa 99 milioni di euro per effetto della legge finanziaria del 2007,

– la disponibilità complessiva netta del capitolo è così pari a 1,769 miliardi di euro, somma superiore a quella netta del 2009, ammontante a 1,642 miliardi,

– una parte delle disponibilità nette del capitolo, pari a circa 44 milioni di euro, è dovuta al pagamento di oneri arretrati per gli anni 2003, 2004 e 2005;

valuta positivamente le novità del provvedimento, prima tra tutte la dettagliata esplicitazione delle assegnazioni straordinarie, sia quelle finalizzate ad attività internazionali (per un ammontare pari a circa 40 milioni di euro), sia quelle relative al finanziamento di altre specifiche azioni, esplicitazione che contribuisce a rendere più trasparente l'utilizzazione delle risorse ripartite;

in particolare giudica favorevolmente le assegnazioni straordinarie per attività internazionali destinate al Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), all'Istituto nazionale di geofisica e di vulcanologia (INGV), all'I-

stituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale (OGS), nonché alla Società Sincrotrone di Trieste, tramite il Consorzio per l'area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste, azionista di maggioranza della predetta Società;

si esprime in senso favorevole anche sulle altre assegnazioni straordinarie, tra cui in particolare:

– quella per la Campagna antartica 2010, finanziata quest'anno con 18 milioni di euro mentre nel 2009 aveva ricevuto solo 10 milioni di euro,

– quella per il completamento del programma triennale *Station at high altitude for research on the environment* (SHARE), che beneficia di 6 milioni di euro;

– quella per il progetto Ritmare-Ricerca italiana per il mare, che riceve 10 milioni di euro;

– quella per il progetto pluriennale *SuperB Factory*, che viene finanziato con 19 milioni di euro;

giudica positiva la novità costituita dai progetti bandiera, in ordine ai quali sono attribuite risorse al CNR (anche in collaborazione con altri enti), all'INFN, all'Istituto nazionale di astrofisica (INAF) e all'OGS;

prende altresì atto:

delle assegnazioni straordinarie per la Stazione zoologica Anton Dohrn e per l'Istituto nazionale di alta matematica, evidenziando anche il sia pur limitato incremento delle risorse ordinarie dell'INGV, dovuto all'onerosa attività in collaborazione con il Dipartimento della protezione civile;

dell'assegnazione, nell'ambito dello stanziamento per il CNR, di circa 2,5 milioni di euro in favore dell'Istituto di biologia cellulare, afferente all'area di Monterotondo;

in relazione alle indicazioni per il biennio successivo, manifesta preoccupazione per il fatto che ai suddetti enti sarà al momento attuale disponibile per la redazione dei bilanci preventivi solo l'87 per cento delle assegnazioni ordinarie stabilite per l'esercizio 2010. Si tratta infatti di somme nettamente ridotte rispetto a quelle usualmente disponibili negli anni scorsi per i bilanci preventivi; dette somme saranno comunque integrate, dal prossimo anno, dal riparto del 7 per cento del Fondo ordinario sulla base della premialità e dell'8 per cento del Fondo medesimo per il finanziamento dei progetti bandiera già avviati nel 2010 e per gli altri ritenuti di particolare interesse.

Sulla base di queste premesse, analizzato in dettaglio l'articolato, esprime parere favorevole con le seguenti condizioni:

1. si sollecita il Ministro a definire entro il 31 marzo 2011 il riparto previsionale dei finanziamenti destinati ai progetti premiali e ai progetti bandiera, onde consentire una riformulazione tempestiva dei bilanci

di previsione, bilanci che sono indispensabili per realizzare una gestione ottimale delle risorse;

2. si chiede una integrazione dei programmi triennali degli enti di ricerca, attualmente di complessa lettura, consistente in adeguate sintesi delle attività. Tali sintesi dovrebbero contenere, per ogni ente: le linee principali di ricerca dell'ente; i più importanti progetti afferenti a ciascuna linea, con l'indicazione dei principali risultati conseguiti e degli obiettivi del triennio; il quadro delle collaborazioni internazionali di rilievo; la partecipazione alla costruzione della *European Research Area*; le infrastrutture di ricerca importanti, tanto in essere che in via di sviluppo; gli investimenti principali proposti per il primo anno del triennio; il numero dei brevetti per invenzione conseguiti nell'anno che precede il primo del programma triennale; gli *spin off* generati nell'anno precedente; il quadro generale delle partecipazioni societarie; l'elenco commentato delle proposte concernenti i progetti premiali per l'assegnazione del 7 per cento del Fondo ordinario; l'elenco commentato dei progetti bandiera; le iniziative di trasferimento tecnologico nonché di formazione esterna all'ente; un'indicazione della spesa amministrativa per la gestione dell'ente.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Martedì 14 dicembre 2010

216^a Seduta*Presidenza del Presidente*

TOMASSINI

*La seduta inizia alle ore 16.**SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il PRESIDENTE riferisce gli esiti della riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi che si è svolta nella giornata di ieri. In quella sede si è stabilito, con l'accordo dei Gruppi, di convocare l'odierna seduta per l'avvio in sede consultiva del disegno di legge 1905-B e lo svolgimento della discussione generale, nella prospettiva di concludere l'esame nella seduta già convocata alle ore 8,30 di domani mercoledì 15 dicembre. Ferma restando l'audizione del Ministro nella seduta pomeridiana di domani delle 14,30, con conseguente dibattito e replica, si procederà – a partire dalle ore 15,30 – nell'ambito della stessa seduta, all'incardinamento dell'Atto del Governo n. 304, per poi concluderne l'esame possibilmente nella seduta di giovedì 16 dicembre, alle ore 8,30, o, altrimenti, nella prossima settimana. È stata quindi sconvocata la seduta notturna delle 20,30 di mercoledì 15.

La Commissione prende atto.

Il PRESIDENTE avverte tuttavia che, rispetto a tale programmazione dei lavori, la senatrice Bassoli, a nome della sua parte politica, ha fatto pervenire la richiesta di rinviare l'inizio dell'esame del disegno di legge n. 1905-B alla seduta già convocata domani alle ore 8,30. In tal senso, tenuto conto dell'esigenza di garantire la massima celerità all'*iter* in sede consultiva, propone comunque di iniziare l'esame del disegno di legge n. 1905-B al solo fine di svolgere la relazione introduttiva – peraltro già posta in distribuzione – rinviando quindi l'inizio della discussione generale alla seduta antimeridiana di domani. A tale riguardo prende altresì atto dell'assenza degli altri rappresentanti dei Gruppi di minoranza.

Il senatore CALABRÒ (*PdL*), nel condividere la proposta del Presidente, rileva come sia opportuno, anche in virtù degli accordi maturati nel corso della ricordata riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato, concludere l'esame entro la seduta antimeridiana di domani, specialmente nella prospettiva di una rapida calendarizzazione del disegno di legge n. 1905-B in Assemblea.

Il presidente TOMASSINI ribadisce l'intendimento di procedere con sollecitudine alla conclusione dell'*iter* in sede consultiva del disegno di legge n. 1905-B con l'espressione del voto sulla proposta di parere nella seduta antimeridiana di domani, esprimendo altresì l'auspicio che la disponibilità manifestata nei confronti del Gruppo del Partito Democratico e degli altri Gruppi di minoranza si traduca in un atteggiamento costruttivo ai fini della conclusione dell'esame in tempi celeri.

La Commissione conviene.

IN SEDE CONSULTIVA

(1905-B) Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 7^a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore, senatore SACCOMANNO (*PdL*), riferisce per i profili di competenza, sul disegno di legge in titolo, recante norme in materia di organizzazione delle università, approvato dal Senato e trasmesso dalla Camera dei deputati con modifiche.

Per quanto di interesse della Commissione, evidenzia in primo luogo l'articolo 5 volto a conferire al Governo la delega ad adottare interventi di riforma di differenti aspetti del sistema universitario, tra i quali la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) di cui al comma 1, lettera *d*). In questo quadro, il comma 6, lettera *a*), precisa che, tra i principi e criteri direttivi per l'esercizio della menzionata delega, deve considerarsi l'esigenza di assicurare l'assistenza sanitaria, oltre alle borse di studio, ai trasporti e alla ristorazione, tenuto conto dei requisiti di merito ed economici degli studenti destinatari di tali misure di sostegno.

Segnala poi l'articolo 6, in materia di stato giuridico dei professori e dei ricercatori: il comma 13, in particolare, interamente riscritto dalla Camera, dispone che, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministero dell'Istruzione e dell'università – di concerto con il Ministero della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, sentita la Conferenza dei presidi delle facoltà di medicina e chirurgia – predisponga lo schema-tipo delle convenzioni al quale devono attenersi le università e le regioni per regolare i rapporti in materia di attività sanitarie svolte per conto del Servizio sanitario nazionale.

Sottolinea inoltre l'articolo 11, il quale prevede che, a decorrere dall'anno 2011, una quota pari all'1,5 per cento del FFO (Fondo di finanziamento ordinario) è ripartita fra le università che presentino una situazione di sottofinanziamento superiore al 5 per cento rispetto al modello di ripartizione teorica. Nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, è stata introdotta una modifica volta a considerare, ai fini del calcolo degli squilibri finanziari dei singoli atenei, le specificità legate alle università sede di facoltà di medicina e chirurgia, collegate ad aziende ospedaliere nate da *ex* policlinici a gestione diretta. Per essi si esclude inoltre l'operatività delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 4, lettere da *g*) a *m*), quali misure consequenziali al mancato ripiano di eventuali disavanzi finanziari (declaratoria di dissesto finanziario, adozione del piano di rientro, commissariamento e fondo di rotazione), sulle quali il Governo è delegato ad adottare uno specifico decreto legislativo.

Tra le altre disposizioni introdotte dalla Camera dei deputati, figurano quelle in materia di dottorato di ricerca volte a novellare, tra gli altri, l'articolo 4 della legge n. 210 del 1998, in materia di reclutamento di ricercatori e professori universitari di ruolo, prevedendo in particolare (all'articolo 19, comma 1, lettera *c*)) la possibilità di svolgere congiuntamente il corso di specializzazione medica e il corso del dottorato di ricerca, con la riduzione di due anni del dottorato medesimo.

In materia di selezione dei progetti di ricerca, l'articolo 20 demanda ad un DPCM, di concerto con il Ministro dell'istruzione e dell'università e con il Ministro della salute, l'applicazione della tecnica di valutazione tra pari ai fini della selezione dei progetti di ricerca, a valere sulle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente. Secondo il testo approvato dalla Camera, tale valutazione deve essere svolta da comitati composti per almeno un terzo da studiosi operanti all'estero, mentre il testo precedente approvato dal Senato faceva riferimento a professionisti e non a studiosi.

Con riferimento all'articolo 22, in materia di requisiti soggettivi per l'assegnazione di assegni di ricerca, al comma 2 si stabilisce che il possesso del titolo di dottore di ricerca ovvero di un titolo di specializzazione di area medica possa essere un requisito obbligatorio, se previsto nel bando, ovvero preferenziale, in assenza di tale disposizione, così come introdotto nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati. Inoltre, il comma 9 dispone che la durata dei rapporti instaurati con i titolari degli assegni di ricerca non deve superare i dodici anni (anziché i dieci anni come nel testo approvato dal Senato), senza computare i periodi trascorsi in aspettativa in maternità o motivi di salute.

Quanto ai contratti per attività di insegnamento, il comma 2 dell'articolo 23 prevede – modificando il testo approvato dal Senato – il rispetto del codice etico nell'applicazione dei regolamenti d'ateneo per l'espletamento delle procedure di valutazione comparativa, per i quali costituisce titolo preferenziale – tra gli altri – il conseguimento della specializzazione medica.

Tra le disposizioni transitorie di cui all'articolo 29, segnala il comma 6 che dispone la rideterminazione, con decreto del Ministro dell'istruzione e dell'università di concerto col Ministro della salute, dei posti disponibili nei corsi di laurea in medicina e chirurgia, nonché la loro distribuzione su base regionale, in relazione al fabbisogno di personale medico del bacino territoriale di riferimento.

Alla luce di tali considerazioni, nel preannunciare un orientamento favorevole, si riserva di formulare una proposta di parere in relazione ai rilievi che emergeranno nel corso del dibattito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,10.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Martedì 14 dicembre 2010

229^a Seduta*Presidenza del Presidente*

D'ALÌ

*La seduta inizia alle ore 16,05.**IN SEDE CONSULTIVA***Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2009/33/CE relativa alla promozione di veicoli a ridotto impatto ambientale e a basso consumo energetico nel trasporto su strada» (n. 301)**(Osservazioni alla 8^a Commissione. Esame e rinvio)

Il senatore LEONI (*LNP*), relatore, illustra il provvedimento in titolo – formato da sette articoli e un allegato tecnico – predisposto in attuazione della delega recata dalla legge n. 96 del 2010 (legge comunitaria 2009), al fine di recepire nell'ordinamento interno la direttiva n. 33 del 2009 sulla promozione di veicoli puliti e a basso consumo energetico nel trasporto su strada. Gli articoli 1 e 2, allo scopo di promuovere e stimolare il mercato dei veicoli puliti e a basso consumo energetico, introducono l'obbligo – per le amministrazioni aggiudicatrici, per gli enti aggiudicatori e per gli operatori di servizio pubblico – di tenere conto, al momento dell'acquisizione di veicoli adibiti al trasporto su strada, dell'impatto energetico e dell'impatto ambientale nell'intero ciclo di vita del veicolo. Tale onere opera sulle amministrazioni aggiudicatrici e sugli enti aggiudicatori nel caso in cui essi siano tenuti ad applicare le norme del codice dei contratti pubblici (decreto legislativo n. 163 del 2006 e successive modificazioni); per gli operatori del servizio pubblico, l'onere in questione opera nel quadro dei contratti di servizio pubblico di importo superiore alle soglie di rilevanza comunitaria. L'articolo 3 reca le definizioni normative contenute nella direttiva oggetto di recepimento. In particolare, la lettera h) include nell'ambito applicativo del decreto anche il caso dei veicoli il cui godimento sia stato acquisito a seguito della stipula di contratti di leasing o di noleggio. L'articolo 4 introduce l'obbligo, per i soggetti citati dagli articoli 1 e 2, di tenere conto, al momento dell'acquisizione di veicoli adibiti al trasporto su strada, dell'impatto energetico e dell'impatto ambientale

imputabili al loro esercizio nel corso dell'intero ciclo di vita. Si stabilisce inoltre di prevedere, nei documenti di appalto, specifiche tecniche in materia di prestazioni energetiche ed ambientali per ciascun tipo di impatto considerato, nonché di motivare la decisione di acquisizione anche sulla base dell'impatto energetico e ambientale, integrando in tal senso i parametri di aggiudicazione ed, eventualmente, convertendo tale impatto in un valore monetario, secondo la metodologia descritta dall'articolo 5. L'articolo 6 rimette ad appositi decreti del Ministro dell'ambiente la predisposizione degli adeguamenti tecnici che si dovessero rendere necessari successivamente all'entrata in vigore del provvedimento in esame. L'articolo 7 reca, infine, la clausola di invarianza finanziaria e amministrativa.

Si apre la discussione.

Il senatore FERRANTE (*PD*) chiede chiarimenti sulle modalità con cui lo schema di decreto legislativo in esame incide su settore delle autovetture elettriche.

Il senatore ORSI (*PdL*) ritiene che le modalità di recepimento della disciplina comunitaria relativa alla promozione di veicoli a ridotto impatto ambientale possano mettere in crisi talune buone pratiche sviluppate dall'industria automobilistica nazionale, con particolare riferimento ai motori ibridi-elettrici, che risulterebbero meno convenienti se il calcolo dell'efficienza energetica ed economica venisse effettuato sui costi sostenuti prima della applicazione delle accise su gas e gasolio e con riferimento ai consumi ed ai livelli di inquinamento nei tratti extraurbani piuttosto che in ambito urbano.

Il senatore DELLA SETA (*PD*) dichiara di condividere alcune delle preoccupazioni espresse dal senatore Orsi ma ravvisa il problema nel testo della direttiva 2009/33/CE, la cui *ratio* è da rinvenire nella limitazione delle emissioni climalteranti e non nella riduzione delle emissioni inquinanti in ambito urbano. Rileva inoltre che la valutazione economica per la promozione di veicoli a ridotto impatto ambientale ed a basso consumo energetico nel trasporto su strada, secondo la lettera della direttiva 2009/33/CE, non considera il riferimento ai costi sostenuti prima della applicazione delle accise. Tale esclusione rischia, effettivamente, di penalizzare il settore dei motori ibridi nell'ambito del quale l'industria nazionale ha raggiunto punte di eccellenza. Rileva infine che i valori riportati nella Tabella 2 della direttiva 2009/33/CE vengono raddoppiati allorché sono inseriti nell'allegato corrispondente dello schema di decreto legislativo di recepimento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE» (n. 302)

(Osservazioni alla 10^a Commissione. Esame e rinvio)

Il senatore FLUTTERO (*PdL*) relatore, illustra l'atto di Governo in titolo che mira a dare attuazione alla direttiva 2009/28/CE definendo gli strumenti, i meccanismi, gli incentivi ed il quadro istituzionale, finanziario e giuridico, necessari a raggiungere gli obiettivi in materia di quota complessiva di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo di energia e nei trasporti (articolo 1). La predetta direttiva, contenuta nell'allegato B della legge n. 96 del 2010 (legge comunitaria 2009), è volta a limitare la dipendenza energetica da fonti combustibili fossili e le emissioni di gas ad effetto serra promuovendo l'efficienza energetica ed un trasporto più pulito. Sono pertanto previsti nuovi meccanismi e nuovi obblighi per gli Stati membri per raggiungere nel 2020 l'obiettivo globale «20-20-20».

In tale contesto l'Italia dovrà coprire il 17 per cento dei consumi finali di energia (articolo 3) con fonti rinnovabili attestando il consumo finale di energie rinnovabili a 22,6 megatep. Per quanto riguarda il settore dei trasporti, la stessa direttiva 2009/28/CE fissa al 10 per cento la quota di energia da fonti rinnovabili e prevede una valutazione delle misure adottate nel 2014 che non dovrà comunque intaccare gli obiettivi generali. Tra le novità introdotte dalla predetta direttiva 2009/28/CE vi sono inoltre: la definizione del Piano di azione nazionale sulle energie rinnovabili che, in coerenza con l'obiettivo complessivo assegnato al Paese, fissa gli obiettivi specifici in ciascun settore e delinea le misure più appropriate per il loro perseguimento; i criteri di sostenibilità dei biocarburanti e bioliquidi; le procedure amministrative semplificate e accelerate per l'installazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili; le norme in materia di accesso alle reti da parte di impianti di generazione di energia da fonti rinnovabili; le misure di flessibilità per ridurre il costo del conseguimento degli obiettivi fissati e favorire il consumo negli Stati membri di energia prodotta da fonti rinnovabili in altri Stati membri o regimi di sostegno comuni; la garanzia di origine per l'energia elettrica.

In particolare, il Titolo II reca le procedure amministrative e la regolamentazione tecnica. L'articolo 5 tratta il regime amministrativo di riferimento per l'autorizzazione unica. L'articolo 6 disciplina la procedura abilitativa semplificata per gli impianti alimentati da energia rinnovabile. L'articolo 6-bis reca i regimi di autorizzazione della procedura abilitativa semplificata o in attività libera per gli impianti termici e le pompe di calore. L'articolo 7 reca il riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche per promuovere lo sviluppo di nuove centrali a ridotto impatto ambientale. L'articolo 9 prevede l'obbligo di integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici di nuova costruzione e negli edifici esistenti sottoposti a ristrutturazioni rilevanti. L'articolo 11

modifica il decreto legislativo n. 192 del 2005 con riferimento alle modalità di certificazione energetica degli edifici.

Il Titolo III disciplina le attività di informazione e di formazione prevedendo che il gestore dei servizi energetici (GSE) realizzi un portale informatico di supporto per gli operatori con tutte le informazioni in materia di incentivi nazionali nel settore dell'efficienza energetica (articolo 12). L'articolo 13 disciplina i sistemi di certificazione degli installatori prevedendo i requisiti tecnico-professionali necessari per svolgere l'attività di installazione su piccola scala.

Il Titolo IV reca norme in materia di reti energetiche. L'articolo 14 individua il regime di autorizzazione per la costruzione e l'esercizio delle opere di connessione alla rete elettrica di distribuzione e alla rete di trasmissione nazionale, funzionali all'immissione e al ritiro dell'energia prodotta dagli impianti rinnovabili. L'articolo 15 e l'articolo 16 disciplinano gli interventi per lo sviluppo delle reti tecniche di trasmissione e per lo sviluppo della rete di distribuzione. L'articolo 17 attribuisce ulteriori compiti in materia di accesso alle reti elettriche all'Autorità per l'energia elettrica ed il gas. Gli articoli 18 e 19 disciplinano il collegamento degli impianti di produzione di biometano alla rete del gas naturale e l'incentivazione di tale risorsa energetica al fine di facilitarne l'immissione nella rete del gas naturale. L'articolo 20 reca norme finalizzate allo sviluppo dell'infrastruttura per il teleriscaldamento ed il teleraffreddamento.

Il Titolo V disciplina i regimi incentivanti prevedendo meccanismi per facilitare l'impiego dell'energia elettrica derivante da fonti rinnovabili attraverso l'introduzione di un sistema di tariffe per gli impianti fino a 5 megawatt ed un meccanismo di aste al ribasso per gli impianti di potenza superiore, a decorrere dal 1° gennaio 2013. L'articolo 24 fissa il principio della non cumulabilità degli incentivi con altri incentivi pubblici comunque denominati. L'articolo 25 reca interventi di incremento dell'efficienza energetica e di produzione di energia termica da fonti rinnovabili mediante i contributi a valere sulle tariffe del gas naturale per gli interventi di piccole dimensioni (articolo 26) o mediante il rilascio dei certificati bianchi (articolo 27). L'articolo 28 prevede misure in materia di efficienza energetica disponendo che l'ENEA avvii le attività a tal fine previste dal decreto legislativo n. 115 del 2008 trasmettendo al Ministero dello sviluppo economico schede standardizzate per la quantificazione dei risparmi nell'ambito del meccanismo dei certificati bianchi. L'articolo 28-bis stabilisce la durata massima dei finanziamenti a tasso agevolato in centottanta mesi in deroga al termine previsto dall'articolo 1, comma 1111 della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007). L'articolo 29 disciplina le modalità di incentivazione dei biocarburanti stabilendo la quota minima di immissione per gli anni 2013-2014. L'incremento per gli anni successivi sarà stabilito con decreto ministeriale. Allo scopo di valorizzare il contributo alla riduzione delle emissioni climalteranti dei biocarburanti prodotti in luoghi vicini a quelli di consumo finale, si prevede una maggiorazione

del contributo energetico rispetto al contenuto energetico effettivo dei biocarburanti diversi da quelli ricavati da rifiuti e sottoprodotti. L'articolo 29-bis risponde all'esigenza di garantire uno sviluppo equilibrio dei vari settori che concorrono al raggiungimento degli obiettivi attraverso la promozione congiunta di domanda e offerta di tecnologie per l'efficienza energetica e le fonti rinnovabili e prevede l'istituzione di un fondo alimentato dal gettito delle tariffe elettriche e del gas naturale per il sostegno di progetti per lo sviluppo tecnologico e industriale in materia di fonti rinnovabili ed efficienza energetica. L'articolo 30 dispone l'aggiornamento delle modalità di rilascio, riconoscimento e utilizzo della garanzia di origine dell'elettricità da fonti rinnovabili in conformità all'articolo 15 della direttiva 2009/28/CE. Lo scopo della garanzia è di consentire ai fornitori di energia elettrica di provare ai clienti finali la quota o la quantità di energia da fonti rinnovabili nel proprio mix energetico. L'articolo 31 stabilisce i criteri in base ai quali possono essere promossi e gestiti accordi con Stati membri per progetti comuni e per il trasferimento statistico a favore dell'Italia di produzioni di energia da fonti rinnovabili, allorché si verifichi il mancato raggiungimento degli obiettivi intermedi fino al 2016, in un'ottica di contenimento dell'onere e di contribuzione dell'energia importata al raggiungimento degli obiettivi italiani in materia di fonti rinnovabili. L'articolo 33 prevede che le regioni e le province autonome possono concludere accordi per il trasferimento statistico di determinate quantità di energia rinnovabile ai fini del raggiungimento dei rispettivi obiettivi in materia di fonti rinnovabili senza pregiudizio in termini di conseguimento dell'obiettivo per la regione trasferente. L'articolo 34 stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2012, i biocarburanti utilizzati nei trasporti e i bioliquidi utilizzati per la produzione di energia elettrica, termica o per il raffrescamento possono essere conteggiati per il raggiungimento degli obiettivi nazionali e possono accedere agli strumenti di sostegno, se rispettano i criteri di sostenibilità di cui al provvedimento attuativo della direttiva 2009/30/CE in materia di specifiche relative a benzina, combustibile diesel e gasolio. L'articolo 35 dispone che ai fini della verifica del rispetto dei criteri di sostenibilità dei biocarburanti e dei bioliquidi si rinvia alle disposizioni attuative della citata direttiva 2009/30/CE, ivi incluse quelle relative alle sanzioni.

L'articolo 36 stabilisce che il sistema statistico in materia di energia sia integrato al fine di assicurare il monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi, intermedi e al 2020, e che tale monitoraggio consenta di stimare, per ciascuna regione e provincia autonoma, i parametri di quote dei consumi energetici coperti da fonti energetiche rinnovabili, con modalità idonee a misurare il grado di raggiungimento degli obiettivi regionali. A tale fine, il GSE organizza e gestisce un sistema nazionale per il monitoraggio statistico dello stato di sviluppo delle fonti rinnovabili, idoneo a misurare lo stato di raggiungimento degli obiettivi nazionali e regionali e a stimare i risultati connessi alla diffusione delle fonti rinnovabili e all'efficienza energetica in termini di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra.

Il senatore FERRANTE (*PD*) interviene incidentalmente esprimendo un giudizio sostanzialmente positivo sullo schema di decreto legislativo in esame, il cui obiettivo è quello di non far gravare eccessivamente il meccanismo della incentivazione delle fonti rinnovabili sui costi delle bollette elettriche. Alcune parti dello schema di decreto sono tuttavia suscettibili di miglioramento, come nel caso della procedura abilitativa semplificata e per la comunicazione per gli impianti alimentati da energia rinnovabili, di cui all'articolo 6. Con riferimento all'articolo 8, comma 5, relativo agli impianti a terra con potenza nominale non superiore ad un megawatt o per i quali il rapporto tra potenza nominale dell'impianto e superficie del terreno interessato non sia superiore a 50 kilowatt per ettaro, ritiene che la disposizione sia formulata in modo tale da scoraggiare l'installazione degli impianti o di pregiudicare i progetti in via di realizzazione. L'articolo 22 delinea il regime di sostegno per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili fissando a 5 megawatt il limite oltre il quale è previsto il ricorso delle aste al ribasso. A tale riguardo suggerisce di eliminare tale limite quantitativo e di fissare, alternativamente, il limite minimo del maggior ribasso possibile riducendo il termine per l'emanazione del decreto volto a stabilire tale limite a novanta giorni dalla entrata in vigore del decreto legislativo in esame. L'articolo 23 prevede poi un periodo di transizione, decorso il quale il valore dei certificati verdi è ridotto del 30 per cento. A tale proposito giudica più ragionevole una riduzione di tale valore contenuta tra il 10 ed 15 per cento, che riduca il rischio di rendere diseconomica la gestione degli impianti. Con riferimento all'efficienza energetica nel settore termico sostiene infine la necessità di trovare un meccanismo di incentivazione più efficace rispetto a quello previsto dalle vigenti forme di incentivazione fiscale.

La senatrice MAZZUCONI (*PD*) interviene incidentalmente, sottolineando la necessità di chiarire quale sia il riferimento alle aree agricole di cui al comma 5 dell'articolo 8 e se la nuova disciplina debba estendersi agli impianti già realizzati. Andrebbe altresì specificato il riferimento alle piccole dimensioni dell'impianto di cui all'articolo 26.

Il presidente D'ALÌ interviene incidentalmente, condividendo l'esigenza di maggior chiarezza sulla questione relativa alla individuazione delle aree agricole, anche in considerazione delle competenze della Commissione in tema di assetto del territorio e di tutela del paesaggio. Per quanto riguarda invece le piccole dimensioni dell'impianto, ogni dubbio dovrebbe essere chiarito dai previsti decreti ministeriali. Fa presente infine che la disciplina dettata dallo schema in esame varrà soltanto per il futuro.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULLA QUESTIONE DI COMPETENZA RELATIVA ALL'ATTO DI GOVERNO N. 302

Il senatore DELLA SETA (*PD*) chiede, a nome del Gruppo del Partito Democratico, che la Commissione sollevi presso il Presidente del Senato un conflitto di competenza sull'assegnazione dell'Atto di Governo n. 302, concernente lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE, affinché tale provvedimento sia assegnato in sede congiunta con la 10^a Commissione permanente.

La Commissione si esprime in senso favorevole alla proposizione di un conflitto di competenza.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La senatrice MAZZUCONI (*PD*) interviene incidentalmente facendo presente che ad oggi molte imprese interessate all'attuazione del SISTRI non hanno ancora ricevuto in dotazione la chiavetta necessaria per la comunicazione dei dati relativi ai rifiuti prodotti. Ciò nonostante le assicurazioni rese dal ministro Prestigiacomo in occasione della sua ultima audizione in Commissione.

Il senatore DELLA SETA (*PD*) sollecita l'avvio dell'esame in sede referente del disegno di legge n. 2163, recante misure per incentivare l'innovazione energetica, promuovere il risparmio e l'efficienza negli usi di energia e acqua nonché per favorire lo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili, assegnato alle Commissioni 10^a e 13^a riunite.

Il presidente D'ALÌ assicura che, nei tempi più brevi, prenderà accordi con il Presidente della 10^a Commissione permanente al fine di calendarizzare il disegno di legge n. 2163.

Fa presente quindi l'opportunità di inserire nel calendario dei lavori della Commissione per la prossima settimana l'esame in sede referente del disegno di legge n. 2472, recante norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani.

La Commissione conviene.

La seduta termina alle ore 17,05.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali

Martedì 14 dicembre 2010

Presidenza del Presidente
Davide CAPARINI

La seduta inizia alle ore 8,30.

IN SEDE CONSULTIVA

DL 196/10: Disposizioni relative al subentro delle amministrazioni territoriali della regione Campania nelle attività di gestione del ciclo integrato dei rifiuti

Nuovo testo C. 3909 Governo

(Parere alla VIII Commissione della Camera)

(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazione)

La Commissione avvia l'esame del provvedimento in oggetto.

Davide CAPARINI, *presidente*, in sostituzione del relatore senatore Salvatore Piscitelli, illustra il testo in esame, teso a favorire il subentro delle amministrazioni territoriali della regione Campania, con particolare riguardo alle province, nelle attività di gestione del ciclo integrato dei rifiuti. Rileva che l'articolo 1, al comma 1, espunge tre siti di discarica dall'elenco delle discariche da realizzare ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto-legge n. 90 del 2008. Sottolinea che il comma 2 prevede la possibilità, per il presidente della regione Campania, sentiti le province e gli enti locali interessati, di nominare commissari straordinari con potere di agire in deroga alla legislazione vigente in materia di appalti pubblici e di valutazione di impatto ambientale, al fine di garantire la realizzazione urgente dei siti da destinare a discarica, nonché ad impianti di trattamento o di smaltimento dei rifiuti. Riferisce che il comma 3 reca alcune novelle all'articolo 6-ter del decreto-legge n. 90 del 2008 finalizzate a consentire l'utilizzo della cosiddetta frazione organica stabilizzata (FOS) prodotta dagli impianti di cui all'articolo 6, comma 1, del medesimo decreto, in considerazione degli interventi tecnici, praticati presso gli impianti, volti a conseguire idonei livelli di biostabilizzazione dei rifiuti. Osserva che il comma 4 inserisce un nuovo comma 1-bis all'articolo 6-ter del predetto

decreto-legge n. 90 del 2008 che autorizza, presso gli impianti STIR, la realizzazione di impianti di digestione anaerobica della frazione organica derivante dai rifiuti, al fine di ridurre il conferimento in discarica dei residui dei rifiuti trattati. Si sofferma quindi sui contenuti del comma 5 e del comma 6, che prevede che, in caso di mancato rispetto, da parte dei comuni, degli obiettivi minimi di raccolta differenziata, il prefetto diffida il comune inadempiente a provvedere entro sei mesi, trascorsi i quali attiva le procedure per la nomina di un commissario *ad acta*. Rileva quindi che il comma 7 prevede la possibilità per il Governo di promuovere, nell'ambito di una seduta della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, convocata su richiesta della Regione, un accordo interregionale volto allo smaltimento dei rifiuti campani anche in altre regioni. Evidenzia che l'articolo 1-bis reca disposizioni in materia di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) e di tariffa integrata ambientale (TIA), mentre l'articolo 2, al comma 1, proroga la disposizione di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge n. 195 del 2009, che prevede l'applicazione degli ammortizzatori sociali in favore del personale non collocato nella dotazione organica dei Consorzi operanti nella regione Campania nel settore dei rifiuti; il comma 2 dispone la separazione delle funzioni svolte dal Consorzio unico di bacino delle province di Napoli e di Caserta. Illustra quindi l'articolo 3, che reca disposizioni finanziarie di sostegno della gestione regionale del ciclo dei rifiuti, nonché misure volte alla copertura finanziaria degli accordi operativi per l'attuazione delle misure di compensazione ambientale; la norma autorizza la regione a disporre di risorse finanziarie, nel limite di 150 milioni di euro a valere sul Fondo aree sottoutilizzate (FAS), per la quota regionale spettante alla regione, necessarie all'esecuzione di un serie di attività tra cui la raccolta e trasporto dei rifiuti e l'incremento della raccolta differenziata.

Formula quindi una proposta di parere favorevole con condizione e osservazione.

Il deputato Luciano PIZZETTI (*PD*) deplora il susseguirsi di provvedimenti d'urgenza che producono una condizione di evidente incertezza normativa in merito alla gestione dello smaltimento dei rifiuti in Campania. Valuta negativamente le dichiarazioni di mera propaganda diffuse dalla Presidenza del Consiglio riguardo ad una presunta conclusione della fase di emergenza in una regione che presenta invece evidenti e gravi condizioni di criticità nella gestione del ciclo dei rifiuti. Pur apprezzando le previsioni che prevedono l'acquisizione del parere degli enti territoriali in ordine alla nomina dei commissari preposti alla gestione del ciclo dei rifiuti, fa notare che la norma potrebbe essere inopinatamente disattesa, come dimostrano precedenti analoghi. Dichiarò quindi il proprio voto contrario sulla proposta di parere del relatore.

Il deputato Mario PEPE (*PD*) reputa tardivo ed inefficace il provvedimento in esame e lesivo delle prerogative delle autonomie territoriali

che andrebbero invece salvaguardate. Esprime riserve sulla legittimità e sull'utilità del regime commissariale, che di fatto comprime le funzioni costituzionalmente assegnate alla regione ed agli enti locali senza produrre alcun proficuo risultato rispetto alla condizione di emergenza in cui versa la Campania. Contesta quindi le previsioni del decreto-legge che sottraggono risorse dal fondo FAS per destinarle alla provincia di Napoli; ravvisa l'esigenza che si delinei una più equa distribuzione delle predette risorse tra tutte le aree interne della regione.

Il senatore Claudio MOLINARI (*PD*), evidenzia che la condizione di emergenza nella gestione del ciclo dei rifiuti in Campania assume una specifica valenza istituzionale, in quanto si registra l'assoluta inadeguatezza delle istituzioni rappresentative degli enti territoriali della Campania a superare le condizioni di criticità in cui versa la regione. Sostiene che la realizzazione di nuovi termovalorizzatori è pregiudicata dalle gravi infiltrazioni della criminalità organizzata. Sottolinea quindi che il regime commissariale nella regione Campania si è dimostrato del tutto inefficace ed inadeguato.

Il deputato Ugo LISI (*PdL*) dichiara di condividere i rilievi mossi dal deputato Pepe in ordine all'esigenza che si delinei un maggiore equilibrio nella distribuzione delle risorse tra le aree interne della regione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore (*vedi allegato*).

La seduta termina alle ore 8,50.

ALLEGATO

DL 196/10: Disposizioni relative al subentro delle amministrazioni territoriali della regione Campania nelle attività di gestione del ciclo integrato dei rifiuti (Nuovo testo C. 3909 Governo)

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per i profili di propria competenza, il decreto-legge 26 novembre 2010, n. 196, recante disposizioni relative al subentro delle amministrazioni territoriali della regione Campania nelle attività di gestione del ciclo integrato dei rifiuti, in corso di esame presso la VIII Commissione della Camera;

considerato che il provvedimento inserisce alla materia ambientale, assegnata dall'articolo 117, secondo comma, lettera s) della Costituzione, alla competenza esclusiva dello Stato, ed evidenziato che il «governo del territorio» è riconducibile alla competenza concorrente tra Stato e regioni ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

preso atto che appare non aver fornito utili e soddisfacenti risultati il regime dei commissari preposti alla gestione del ciclo dei rifiuti in Campania,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

sia precisato che le disposizioni recate dal testo in esame debbano comunque far salve le competenze costituzionalmente riconosciute alle autonomie territoriali ai sensi delle previsioni del titolo V, parte seconda, della Costituzione;

e con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere una più equa distribuzione tra le province della regione delle complessive risorse destinate dal decreto-legge all'emergenza rifiuti in Campania.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
Sull'esposizione a possibili fattori patogeni,
con particolare riferimento all'uso dell'uranio impoverito

Martedì 14 dicembre 2010

13ª Seduta

Presidenza del Presidente
COSTA

Intervengono il Prof. Massimo Federico, professore ordinario di oncologia medica presso l'Università di Modena e Reggio Emilia, il Prof. Mauro Minelli, specialista in immunologia clinica e allergologia, il Dott. Alessandro Mancuso, ricercatore presso l'ENEA, il Maggiore Carlo Calcagni, il Capo del Dipartimento di Sanità dell'Esercito italiano, Maggiore Generale Francesco Tontoli e il Capo Dipartimento Immunoematologia del Policlinico Militare, Colonnello Roberto Rossetti.

La seduta inizia alle ore 12.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE avverte che verrà redatto e pubblicato il resoconto stenografico della seduta odierna. Dispone altresì, ai sensi dell'art. 13, comma 3 del Regolamento interno, l'attivazione del circuito audiovisivo.

Audizione di consulenti: prof. Massimo Federico, prof. Mauro Minelli, dott. Alessandro Mancuso, maggiore Carlo Calcagni

Il PRESIDENTE, dopo aver rivolto un cordiale saluto agli intervenuti, dà loro la parola, iniziando dal Prof. Federico.

Il prof. FEDERICO, dopo aver ringraziato il Presidente e la Commissione tutta per la fiducia accordatagli designandolo quale consulente, illustra il contenuto della memoria già trasmessa alla Commissione, contenente una ipotesi di ricerca che prende le mosse dalla esperienza della Commissione Mandelli, dal nome del suo illustre presidente, che conclude

i propri lavori nel giugno 2002. Come è noto, tale Commissione esaminò le condizioni sanitarie del personale militare che aveva operato nelle missioni di pace in Bosnia e Kosovo, indagando sulle cause dei trentuno tumori riscontrati nei reduci. Il confronto di tale dato con le evidenze epidemiologiche della popolazione, evidenziò che le patologie erano in numero minore di quelle che ci si sarebbe potuto attendere, fatto salvo il caso del Linfoma di Hodgkin, per il quale furono riscontrati otto casi contro i tre attesi, con un aumento del rischio statisticamente significativo. Peraltro, la Commissione Mandelli sostenne che l'indagine non aveva evidenziato alcun caso di contaminazione da uranio impoverito, al quale, pertanto, non poteva essere imputata la causa dell'insorgere delle malattie. Nelle conclusioni, però, la Commissione Mandelli suggerì di monitorare nel tempo la popolazione interessata, in relazione ai periodi di latenza dei tumori, mediamente più lunghi di quello compreso tra il rientro dei reduci e l'insorgere delle patologie.

Partendo da questi presupposti, occorre anche considerare che l'uranio impoverito emette radiazioni poco penetranti e presenta una rilevanza sanitaria nel caso di esposizione interna, attraverso l'inalazione, l'ingestione e l'incorporazione a causa di ferite. Occorre peraltro – come a suo tempo suggerì la Commissione Mandelli – proseguire l'indagine sui possibili effetti dell'uranio impoverito sull'organismo umano, ma al momento non vi sono prove certe del nesso di causalità tra tale materiale e l'insorgere di tumori. A tale proposito, il prof. Federico ricorda che nei lavori pubblicati dalle riviste biomediche più qualificate, con un elevato *impact factor*, non compare alcun cenno a tale questione, anche perchè, in generale, è estremamente difficile stabilire un nesso di causalità tra l'esposizione ad un agente cancerogeno e lo sviluppo della malattia, tanto più che i tumori sono malattie ad eziologia multifattoriale e le esposizioni non possono essere considerate come cause necessarie e sufficienti bensì quali fattori di rischio.

Dopo aver dato conto della complessità del processo di crescita delle cellule neoplastiche, precisando che ogni investigazione sul ruolo dell'uranio impoverito è resa ancora più difficile dal fatto che nella sequenza di sviluppo dei tumori l'ipotetica presenza di tale materiale nei tessuti si riduce progressivamente fino a scomparire, il prof. Federico illustra una proposta di ricerca che dovrebbe fondarsi sull'esame di una coorte che raccolga il personale militare e civile esposto, rapportato ad una analoga coorte di personale militare e civile non esposto, come gruppo di controllo, nonchè all'insieme della popolazione di riferimento. Si potrebbero a tal fine utilizzare i dati forniti dal Ministero della Difesa o dagli Stati Maggiori delle Armi coinvolte nelle missioni, le schede di dimissione ospedaliera, il registro tumori, il registro linfomi ed i dati in possesso dell'Istat.

I tassi di incidenza grezzi per età, sesso e anno di diagnosi saranno calcolati mediante il rapporto fra il numero dei casi di tumore registrati e gli anni-persona di osservazione della popolazione italiana di riferimento. Sulla base dei tassi di incidenza sarà possibile calcolare i tassi at-

tesi sia nel gruppo degli esposti al fattore di rischio uranio impoverito sia nel gruppo dei non esposti, e dal rapporto dei casi osservati e attesi si otterrà il rischio relativo. Il rapporto tra il rischio relativo della coorte degli esposti e quello dei non esposti consentirà di evidenziare la eventuale presenza di eccesso di rischio.

Occorre peraltro considerare che la copertura del registro dei tumori è maggiore al Nord e minore al Sud, mentre i soggetti a rischio si trovano in maggioranza al Sud. Si tratta di un elemento da tenere presente in sede di valutazione dei risultati del progetto nel suo complesso. Il progetto – conclude il prof. Federico – potrebbe essere svolto dal *team* del Centro Oncologico Modenese, uno dei pochi nel quale convivono attività cliniche e attività riferite al registro dei tumori.

Il PRESIDENTE, nel ringraziare il prof. Federico, al quale saranno trasmessi gli atti dei lavori delle Commissioni di inchiesta della XIV e della XV legislatura, così come verranno trasmessi agli altri consulenti, ricorda che il 19 gennaio verrà sentito il coordinatore scientifico del Progetto Signum, prof. Amadori, che forse potrà fornire alcuni dati utili anche a suggerire ulteriori spunti di ricerca relativi al progetto prospettato dal prof. Federico.

Il dott. MANCUSO, dopo aver ringraziato il Presidente e la Commissione tutta per la fiducia accordatagli con la designazione quale consulente, riferisce brevemente della sua esperienza di ricerca nel campo della fisica delle alte energie e del plasma e nel campo delle problematiche di utilizzo di metalli ad alto peso atomico. Riservandosi di definire un quadro più dettagliato delle attività che intende svolgere per la Commissione, osserva che, a suo avviso, sarebbe intanto opportuno acquisire quella che è l'esperienza di ricerca e di discussione sulla problematica dell'uranio impoverito, riguardante altri paesi e disporre delle schede di utilizzo degli armamenti all'uranio impoverito che potrebbero essere in possesso dello Stato Maggiore della Difesa nonché degli Stati Maggiori di altri eserciti.

Prende quindi la parola il prof. MINELLI, il quale, dopo aver ringraziato la Commissione per la fiducia accordatagli con la designazione quale consulente, osserva preliminarmente che il contributo di un immunologo clinico ai lavori della Commissione si giustifica in relazione all'ipotesi di allontanarsi da una logica di indagine fondata sulla ricerca del nesso di causalità diretta tra elementi patogeni e genesi della patologia – che rende tra l'altro più difficile la definizione di azioni risarcitorie – e di rivolgersi invece a considerare la criticità degli effetti derivanti dall'uso militare dell'uranio impoverito. È noto infatti che quando un proiettile che usa come perforante tale materiale colpisce il bersaglio, si creano elevate temperature e una parte del bersaglio, bruciando, libera ossido di uranio, altamente tossico e, nella misura del 70 per cento si trasforma in un aerosol con presenza di particelle di metalli pesanti di dimensione anche sub-micromica.

Tali particelle possono essere trasportate anche a grandi distanze dal luogo dell'esplosione e possono altresì deporsi nell'acqua e nel terreno, facendo così ingresso nella catena alimentare. I metalli, inoltre, agiscono sul sistema immunitario, producendo infiammazioni immunomediate che in soggetti giovani sono suscettibili di produrre effetti a cascata sull'intero organismo. Dopo essersi ampiamente soffermato, a titolo esemplificativo, sugli effetti di alterazione del sistema immunitario che possono essere provocati da un metallo come il nickel, il prof. Minelli, nel delineare possibili ipotesi terapeutiche, si richiama alle considerazioni iniziali da lui svolte per sottolineare che la Commissione opera in un ambito in cui l'elemento suscettibile di produrre un danno alla salute non agisce secondo la logica lineare del nesso causa-effetto, ma presuppone un approccio sistemico, così come avviene nel Centro IMID, da lui diretto, che da anni conduce studi delle complesse immunopatie da metalli. A tale proposito, il prof. Minelli fa presente di avere consegnato alla segreteria della Commissione una lettera a lui indirizzata dall'Assessore alla Sanità della regione Puglia, nel quale si comunica la disponibilità della Regione a concorrere all'attivazione, presso l'IMID, di un centro di valutazione diagnostica per i reduci da missioni internazionali di pace, coinvolgendo le università della Puglia in tale progetto. I risultati di questa attività, oltre a perseguire il fondamentale obiettivo di definire efficaci percorsi diagnostici, potrà fornire alla Commissione utili elementi di riflessione per lo svolgimento dei propri lavori. Già è attualmente in cura presso il Centro IMID il maggiore Calcagni ed è auspicabile che presto altri reduci delle missioni possano aggiungersi a lui.

Il PRESIDENTE dà quindi lettura della lettera dell'Assessore della Sanità della regione Puglia, dott. Tommaso Fiore, esprimendo vivo apprezzamento per l'iniziativa, che la Commissione intende seguire attivamente, anche promuovendo un incontro dell'assessorato e degli altri soggetti promotori con l'Ufficio di presidenza della Commissione. Ricorda quindi che il maggiore Calcagni, oggi presente nella sua qualità di consulente, ha fornito un'ampia documentazione relativa alla sua condizione sanitaria. Da tale documentazione risulta evidente la presenza di metalli pesanti nei tessuti, mentre in sede di riconoscimento della causa di servizio, è stata confermata la contaminazione da uranio impoverito. Il maggiore Calcagni è stato a lungo in cura presso il *Breakspere Hospital Medical Group*, un centro di eccellenza inglese collegato ad una struttura analoga a Dallas. La Commissione è interessata a conoscere il parere del prof. Mandelli sui motivi per cui questi centri sono considerati all'avanguardia e, soprattutto se presentano effettive caratteristiche di superiorità rispetto ai centri che operano in Italia.

Il prof. MINELLI dichiara di non aver avuto contatti con il *Breakspere Hospital*, mentre è ha conoscenza dell'attività svolta presso il centro di Dallas, soprattutto per i casi pazienti che, a causa di squilibri del sistema immunitario, presentano numerose intolleranze. A quel che gli ri-

sulta, la degenza presso tale centro in relazione a rischi di infiammazione non risulta avere prodotto effetti terapeutici rilevanti.

Il prof. FEDERICO sottolinea che il suo contributo è circoscritto al rapporto tra l'esposizione all'uranio impoverito e lo sviluppo di patologie tumorali, poichè non dispone di competenze sufficienti a commentare i possibili effetti della presenza di metalli pesanti nell'organismo in termini di malattie infiammatorie. Per quel che lo riguarda, nelle biopsie dei tumori eseguite con metodi scientificamente accreditati non sono mai state rilevate tracce di uranio impoverito e la stessa presenza di metalli pesanti in biopsie sottoposte a procedimenti di conservazione potrebbe essere ricondotta anche all'inquinamento ambientale. Al momento quindi, il nesso causale tra l'esposizione all'uranio impoverito e l'insorgere di patologie costituisce solo una ipotesi di ricerca. Questo punto deve essere precisato soprattutto al fine di porre un freno ad aspettative che possono insorgere nei soggetti interessati, ma che non sono sostenute da metodi di prova scientificamente validati.

Ad un rilievo del prof. MINELLI, circa la necessità di valutare il profilo mutageno dell'uranio impoverito, il prof. FEDERICO replica osservando che sovente in medicina viene utilizzato per la terapia di alcuni tumori materiale più radioattivo dell'uranio impoverito, senza che si verifichi, nella generalità dei casi, l'insorgere di secondi tumori.

Il dott. MANCUSO osserva a tale proposito che mentre i prodotti traccianti sono studiati per essere metabolizzati rapidamente, i metalli pesanti e l'uranio impoverito possono permanere a lungo nell'organismo. Si pone peraltro il dilemma se sia il metallo a indurre l'alterazione del metabolismo o se quest'ultima renda particolarmente difficile l'elaborazione biochimica dei metalli pesanti.

Il prof. MINELLI fa presente che nella sua esposizione non si è fatto riferimento al metabolismo, ma all'azione dei metalli pesanti ingeriti o inalati come interferenti ambientali suscettibili di alterare il sistema immunitario e di produrre quindi malattie infiammatorie immunomediate. Le alterazioni metaboliche fanno invece riferimento al danno realizzato sui citocromi dai predetti metalli.

La senatrice GRANAIOLA (PD) dopo avere ricordato che il fine dell'inchiesta in corso è la tutela della salute del personale militare e di tutti coloro che sono impegnati nelle missioni di pace, si dichiara sorpresa per lo scarso contatto tra le diverse discipline mediche che è emerso dall'odierna audizione. A suo avviso, infatti, la problematica dell'uranio impoverito dovrebbe essere affrontata con un approccio interdisciplinare che conduca nell'ambito di un percorso unitario le diverse specializzazioni e le diverse ipotesi di lavoro. Circa l'impossibilità di provare scientificamente un nesso causale tra l'esposizione all'uranio impoverito e l'insorgere di

patologie, come sostenuto dal prof. Federico, fa presente che ben quattro sentenze hanno condannato in primo grado l'amministrazione della Difesa al risarcimento dei danni derivanti dall'esposizione all'uranio impoverito. Occorrerebbe pertanto comprendere meglio su quali basi scientifiche – poichè di certo i magistrati hanno fatto ricorso a perizie – possano poggiare tali pronunce. Chiede inoltre se sono già state definite le modalità di individuazione della coorte dei soggetti che dovrebbe essere presa in considerazione nel progetto di ricerca illustrato da il prof. Federico. Esprime in conclusione apprezzamento per l'iniziativa della regione Puglia illustrata nella lettera dell'Assessore Fiore.

Il senatore AMATO (*PDL*) dopo aver ringraziato gli intervenuti per le ampie relazioni, dichiara di condividere l'appello della senatrice Granaiola circa l'esigenza di creare maggiori sinergie tra diverse specializzazioni mediche, pur rilevando che su alcune valutazioni la comunità scientifica si è pronunciata in modo alquanto omogeneo. Occorre a suo avviso distinguere tra l'affermazione, formulata in sede medica, circa l'inesistenza di un nesso certo di causalità tra l'esposizione all'uranio impoverito e l'insorgere di patologie tumorali e il contenuto delle sentenze, senza creare improprie commistioni che rischiano, tra l'altro, di alimentare l'insorgere di false aspettative e di offrire terreno di manovra a interessi, più o meno leciti, che si muovono attorno alla problematica del riconoscimento della causa di servizio e dei relativi indennizzi.

La senatrice FONTANA (*PD*) dopo aver ringraziato gli intervenuti per le interessanti esposizioni, e dopo aver espresso apprezzamento per l'iniziativa del Centro IMID e della regione Puglia, sottolinea l'importanza del richiamo della senatrice Granaiola ad una maggiore integrazione tra i diversi punti di vista presenti nella comunità scientifica. Infatti, se è vero che allo stato non esiste alcuna certezza circa la sussistenza di un nesso causale tra l'esposizione all'uranio impoverito e l'insorgere di patologie tumorali, occorre altresì considerare con attenzione quanto ha affermato il prof. Minelli circa i danni alla salute che si producono non secondo la logica lineare della causalità, ma per l'azione indiretta dell'uranio impoverito. Proprio al fine di non far sorgere aspettative che potrebbero essere rapidamente disilluse, il lavoro della Commissione deve orientarsi in base ad una precisa conoscenza delle ipotesi in campo e degli orientamenti che la ricerca potrebbe assumere. Ciò riguarda anche la questione dei vaccini, tema assai rilevante, sul quale vorrebbe conoscere l'opinione dei consulenti.

Il maggiore CALCAGNI, richiamandosi alle affermazioni del prof. Federico e del senatore Amato, sottolinea che la necessità di non creare aspettative scarsamente fondate è legata anche all'esigenza di scoraggiare sul nascere qualsiasi intento di speculare su sventure private. Le vittime del dovere, che egli sente di rappresentare in questa sede, chiedono assistenza e, in generale, l'applicazione d'ufficio dei benefici previsti dalla

legge, affinché vengano ridotti al massimo i margini di discrezionalità dell'amministrazione e siano così scoraggiati gruppi o persone che puntano a trarre vantaggio dal disagio che si viene a creare.

Il senatore CAFORIO (*IdV*) sottolinea la necessità di attenersi ad una linea di rispetto per le sentenze della Magistratura. Infatti, pur comprendendo le argomentazioni relative alla impossibilità di dimostrare la sussistenza di un nesso di causalità tra esposizione all'uranio impoverito e l'insorgere di patologie, ritiene che si debba partire da dati incontrovertibili, come sono le malattie manifestatesi in non pochi soggetti al ritorno da missioni dall'estero, per procedere poi in successive valutazioni e ipotesi di ricerca.

Su proposta del senatore AMATO (*PdL*) la seduta è quindi sospesa.

La seduta sospesa alle ore 13,20 riprende alle ore 13,30.

Replicando alle osservazioni e ai quesiti rivoltigli, il prof. FEDERICO dichiara di concordare con la senatrice Granaiola sulla necessità di evitare contrapposizioni e favorire il massimo di sinergia tra diverse specializzazioni scientifiche. Fa altresì presente che con la sua relazione egli ha inteso fornire uno strumento per valutare le informazioni che la Commissione potrà acquisire. L'*impact factor*, a cui ha fatto riferimento nella sua relazione, costituisce un utile indice della rilevanza attribuita alle conclusioni delle diverse ricerche. Per quanto riguarda l'identificazione della coorte dei soggetti da sottoporre ad indagine, i criteri di estrazione delle persone a rischio dovrebbero essere definiti in accordo con le Forze Armate, e quindi si tratta di un lavoro ancora da intraprendere. Con riferimento alle osservazioni della senatrice Granaiola sulle sentenze, infine, sottolinea che sarebbe bene verificare la appropriatezza dei periti cui hanno fatto ricorso i giudici.

Condivide completamente le osservazioni del senatore Amato e della senatrice Fontana, mentre dichiara di non avere competenze specifiche in materia di vaccini, che, peraltro ritiene un tema importante e meritevole della massima attenzione.

Si dichiara colpito dalle osservazioni del maggiore Calcagni sui rischi di speculazione a danno delle vittime. In effetti, a suo avviso, a queste figure dovrebbe essere dedicata la massima attenzione, allertando tutti gli organi competenti a vigilare e ad assicurare una informazione piena e completa. A tale proposito, con riferimento alle osservazioni del senatore Caforio, ritiene che, al fine di una maggiore tutela dei pazienti, le persone considerate esposte a fattori patogeni dovrebbero poter accedere ad un unico centro dove si concentrano le migliori esperienze e le maggiori competenze.

Secondo il prof. MINELLI è necessario realizzare un discorso interdisciplinare sui temi oggetto dell'odierna indagine. L'immunologo non si

occupa direttamente dell'insorgenza dei linfomi, ma può rilevare in modo documentato che cosa avviene per effetto dell'azione critica dell'uranio impoverito. Fa presente alla senatrice Granaiola, che aveva chiesto chiarimenti in tal senso, che il modello pubblicato su *Nature immunology* nel 2010 fa riferimento ad un modello animale riferito ad una mosca e verificato in relazione allo stress immunitario determinato dalla presenza nel terreno di cadmio, mercurio ed arsenio.

Il PRESIDENTE, dopo aver ribadito il vivo apprezzamento per l'iniziativa del Centro IMID e dell'Assessore alla Sanità della regione Puglia, ricorda che in una prossima seduta verrà ascoltato il prof. Schittulli, oncologo e Presidente Nazionale della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, anche egli consulente della Commissione.

Ringrazia quindi gli intervenuti e dichiara conclusa la loro audizione, invitandoli comunque a trattenersi per l'audizione del maggiore generale Tontoli.

Audizione del Capo Dipartimento di Sanità dell'Esercito italiano, maggiore Generale Francesco Tontoli, accompagnato dal Capo Dipartimento Immunoematologia del Policlinico Militare, colonnello Roberto Rossetti

Il PRESIDENTE dà il benvenuto al maggiore generale Tontoli e al colonnello Rossetti e dà loro la parola.

Il maggiore generale TONTOLI, dopo aver ringraziato il Presidente e la Commissione tutta per l'invito rivoltagli, ricorda preliminarmente che il Dipartimento di Sanità da lui diretto è alle dipendenze del Comando Logistico, con il compito di dare sostegno e collaborazione, per quanto di competenza, a tale struttura e al Capo di Stato Maggiore dell'Esercito.

Passando quindi ad esaminare gli argomenti di discussione a lui sottoposti con una nota predisposta dall'ufficio di segreteria della Commissione, osserva in primo luogo, con riferimento al quesito relativo all'adozione di misure di protezione per i reparti schierati in Kosovo, che le indicazioni formulate per tale teatro operativo nel novembre 1999 sono state seguite nel corso dell'anno 2000 da direttive emanate dai comandi di vertice, mentre le disposizioni sanitarie riguardanti il protocollo degli accertamenti precedenti e successivi all'impiego risalgono al gennaio 2001.

Si è posto poi il problema degli effetti delle nanoparticelle di metalli pesanti prodotte dall'impatto dei proiettili all'uranio impoverito, considerate come causa prevalente di possibile contaminazione. Tale materia è stata affrontata con l'articolo 2, commi 78 e 79 della legge n. 244 del 2007 – legge finanziaria 2008 – e con il successivo regolamento di attuazione – decreto del Presidente della Repubblica n. 37 del 2009 – che hanno disciplinato i termini e le modalità di riconoscimento di particolari infermità da cause di servizio per il personale impiegato all'estero, for-

nendo altresì una circostanziata definizione delle nanoparticelle di metalli pesanti.

Poichè le Forze Armate italiane non dispongono e non hanno mai fatto uso di munizionamento all'uranio impoverito, non sono state dettate particolari misure per lo stoccaggio e l'immagazzinamento di tale materiale, nè sono stati dati in dotazione dispositivi di protezione individuale. Poichè i quesiti posti riguardano anche depositi di vestiario e di automezzi dove sono stati stoccati materiali non decontaminati provenienti da zone operative, il generale Tontoli fa presente che i mezzi ed i materiali impiegati nei teatri balcanici sono sottoposti in zona di operazioni e prima del rimpatrio a bonifica da parte dei competenti organi della Sanità militare, anche al fine di evitare l'importazione di infezioni zoonotiche.

Il PRESIDENTE chiede se possano essere stati utilizzati proiettili all'uranio impoverito in dotazione ad eserciti di altri paesi nell'ambito di attività svolte presso poligoni di tiro italiani.

Il generale TONTOLI, dopo aver precisato che il terzo reparto dello Stato Maggiore dell'Esercito può fornire su tale punto informazioni più precise, dichiara di non essere a conoscenza di episodi di tale genere e, riprendendo la sua esposizione, ricorda che dispositivi di protezione individuale idonei a fronteggiare minacce RNBC sono in dotazione a tutti i reparti dell'Esercito. Tali dispositivi equipaggiano anche i militari dell'unità specializzata in difesa RNBC – settimo reggimento «Cremona» di Civitavecchia – che precedono ed accompagnano lo schieramento del contingente in operazioni all'estero. A supporto di tali unità operano organismi tecnici che assicurano approfondimenti specialistici di laboratorio ed esprimono eventuali *teams* per la rilevazione ambientale campale: Centro Interforze Studi ed Applicazioni Militari (CISAM) per radiazioni ionizzanti e non ionizzanti; Centro Tecnico Logistico Interforze NBC (CETLI – NBC) per agenti chimici e fisici e Centro Studi e Ricerche di Sanità e Veterinaria (CSRSV) per agenti biologici. Non risultano invece studi specifici sugli effetti derivanti dal maneggio di munizionamento all'uranio impoverito, per i motivi sopra spiegati, né l'amministrazione è al corrente di studi compiuti su tale materia.

Per quello che riguarda il quesito relativo all'esistenza di un elenco dei partecipanti civili e militari alle missioni in Iraq, Bosnia-Herzegovina e Kosovo che abbiano contratto malattie ovvero siano deceduti per cause riconducibili alla contaminazione da uranio impoverito o da altre sostanze tossiche, il generale Tontoli fa presente che esiste un *database* nominativo, nella disponibilità dello Stato Maggiore dell'Esercito, del personale che ha partecipato a missioni internazionali. Inoltre, nel 2006, è stato costituito presso l'Osservatorio Epidemiologico della Difesa un *database* delle patologie neoplastiche che raccoglie i casi diagnosticati nelle Forze Armate. Nell'Esercito, il I reparto del CSRSV dispone dell'elenco dei casi segnalati da diverse strutture sanitarie a partire dal 1991, che raccoglie oltre ai casi riscontrati nei militari in servizio, altre segnalazioni, derivanti

da contenziosi medico-legali riferiti a personale già congedato. Lo stesso CSRSV dispone di un *database* per le schede del personale in servizio che si sottopone volontariamente alla sorveglianza prospettica quinquennale ai sensi della legge n. 28 del 2001. L'Esercito non dispone invece di dati derivanti da osservazioni dirette per quel che riguarda l'andamento delle patologie tumorali tra le popolazioni civili in aree dell'Iraq o dei Balcani, successivamente allo svolgimento delle operazioni militari.

Ulteriori quesiti – prosegue il generale Tontoli – hanno ad oggetto quanto riferito nel 2004 dagli onorevoli Pisa ed Angioni circa ipotetiche indicazioni o suggerimenti ai militari in missione, di non avere figli nei tre anni successivi al rientro in Italia. Su questo tema, si esclude che siano state fornite raccomandazioni o indicazioni di tal genere, né il Dipartimento di Sanità è stato interessato per consulenze specifiche o informazioni statistiche riguardanti malformazioni nei bambini nati da genitori che hanno preso parte a missioni di pace e contratto patologie. Non vi sono altresì segnalazioni di contenziosi medico-legali in materia. Inoltre, nell'ambito dei piani di monitoraggio sanitario del personale militare praticati dall'Esercito, non è contemplato alcun intervento sistematico su tali materie, per l'onerosità e la complessità delle analisi genomiche, ritenute peraltro di scarsa predittività. Dati di interesse potranno scaturire dalle risultanze dello studio pilota condotto dal prof. Foresta, nell'ambito del programma per la ricerca sanitaria interforze, in tema di valutazione delle patologie del tratto riproduttivo maschile nei militari impiegati nei teatri operativi.

Passando al tema della profilassi vaccinale, il generale Tontoli ricorda che essa è attualmente regolata dal decreto ministeriale 31 marzo 2003 «Aggiornamento delle schedule vaccinali e delle altre misure di profilassi per il personale militare» e disciplinata sotto il profilo tecnico dalla Direttiva Tecnica applicativa del predetto Decreto emanata dalla Direzione Generale della Sanità Militare nel 2008. I protocolli esecutivi delle vaccinazioni sono di regola oggetto di valutazione da parte del Consiglio Superiore di Sanità prima dell'implementazione delle medesime, e il Dipartimento di Sanità ha fornito ampia informazione sulla direttiva agli operatori sanitari ed assicura consulenza tecnica a richiesta. Attività di formazione periodica e sistematica sono inoltre svolte dal CSRSV e dalla Scuola di Sanità e Veterinaria.

Il personale militare viene sottoposto alle vaccinazioni in ragione dell'impiego, della mansione svolta e delle caratteristiche di prontezza operativa dei reparti in cui presta servizio. Il militare riceve sin dal momento dell'incorporamento una serie di vaccinazioni di base e successivamente in relazione ai predetti fattori condizionanti effettua moduli vaccinali aggiuntivi. Da tale momento il soggetto viene periodicamente sottoposto a richiami.

I preparati vaccinali sono gli stessi utilizzati in ambito civile nazionale e, pertanto, sono registrati nella farmacoepia e regolarmente commercializzati; questi vengono somministrati in accordo con le indicazioni tecniche formulate dalle ditte produttrici. I protocolli esecutivi di cui alla Di-

rettiva applicativa tengono conto di tali indicazioni e delle norme nazionali ed internazionali di «buona pratica vaccinale».

Le direttive in ambito militare prevedono la possibilità di praticare simultaneamente più vaccini, in pieno accordo con quanto previsto in ambito civile, ovvero quando le evidenze escludano rischi ed effetti collaterali indesiderati. La somministrazione simultanea di più vaccini è sicura e non determina «sovraccarico» o «soppressione» del sistema immunitario. Non risultano casi di errata somministrazione di vaccino che abbiano determinato effetti collaterali indesiderati; in ogni caso è possibile far risalire la responsabilità di tali eventuali errori al medico vaccinatore.

Le norme prevedono che prima di ogni vaccinazione debba essere condotta una approfondita anamnesi vaccinale (documentata su scheda personale) e, successivamente, che ogni vaccinazione debba essere trascritta sulla documentazione personale del soggetto con indicazione della denominazione commerciale del vaccino, la ditta produttrice, la serie e lotto di produzione, la data di somministrazione e l'annotazione di eventuali reazioni avverse. Le annotazioni sono effettuate sulla documentazione personale custodita dall'interessato (Documento individuale cartaceo) e sui registri vaccinali presenti nei Centri Vaccinali (Infermerie di Corpo ed altre Strutture Sanitarie Militari).

Il completamento della prevista anagrafe sanitaria elettronica con caricamento dei dati sia in una banca dati centrale, costantemente aggiornata e consultabile perifericamente in Patria e all'estero, sia a livello individuale, sulla Carta Multiservizi della Difesa, assicurerà un sensibile miglioramento della gestione dei dati vaccinali sia in termini di semplicità gestionale sia in termini di abbattimento del rischio di errore.

Con riferimento ai quesiti posti in relazione al progetto Signum, le cui conclusioni verranno presto presentate dal coordinatore del Comitato scientifico, il Dipartimento di Sanità ritiene che il campione di studio considerato sia significativo in termini di potenza statistica e rappresentativo delle diversificate condizioni operative del personale. La lunga durata del progetto appare giustificata dalla complessità delle operazioni di campionamento, analisi, elaborazione ed interpretazione dei dati.

Il generale Tontoli si sofferma infine sul tema della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro in ambito militare: la relativa disciplina si allinea sostanzialmente alla vigente normativa civile e, come chiarito dall'articolo 246 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, i compiti di valutazione del rischio e di redazione del relativo documento spettano ai datori di lavoro, le cui funzioni fanno capo ai comandanti di reparto e direttori di enti, nonché anche a figure dirigenziali ed esecutive. Agli Stati Maggiori di Forza Armata è rimessa l'identificazione degli incarichi a cui sono associate le responsabilità e le funzioni del datore di lavoro. Pertanto, il monitoraggio della valutazione dei rischi non rientra nelle attribuzioni del Dipartimento di Sanità né esso ha compiti specifici per quel che riguarda la nomina del medico competente. Peraltro, tramite l'ufficio centrale competente (Comando Logistico – Dipartimento Tecnico – Ufficio anti-infortunistica, Medicina del lavoro, Tutela ambientale e Infrastrutture)

l'Esercito assicura la consulenza tecnico scientifica e tecnico normativa ai comandi e alle direzioni che svolgono funzioni di datori di lavoro.

Nel caso specifico dei poligoni di tiro e dei depositi di munizionamento, sarà possibile acquisire l'informazione sulla nomina del medico competente dalle linee di comando sovraordinate agli stessi.

Il colonnello ROSSETTI dopo aver ricordato di aver preso parte a tre missioni nei Balcani ed a una in Iraq come responsabile di ospedale campale, fa presente di avere studiato dal 1996, come ematologo, i possibili danni derivanti da esposizione all'uranio impoverito. A suo avviso, in questo campo, si continua a fare un processo senza che vi sia un delitto. Non esiste infatti letterature scientifica di rilievo che documenti una presenza di uranio impoverito negli organismi dei reduci da missioni internazionali, salvo il caso di militari statunitensi colpiti da fuoco amico e quindi da schegge di proiettili all'uranio impoverito. Peraltro, questi soggetti, sottoposti ad un continuo monitoraggio, non hanno sviluppato patologie oncoematologiche. È noto, peraltro, che la vicenda dell'uranio impoverito iniziò quando la Commissione Mandelli rilevò un eccesso di Linfoma di Hodgkin nella popolazione considerata. Più tardi, si apprese che nel 2000 un aumento di tale patologia era stato riscontrato anche nella popolazione civile e che la fascia di età più colpita era quella compresa tra i 20 e i 30 anni, ovvero la più rappresentata nelle Forze Armate. Il linfoma di Hodgkin peraltro è un tumore non radio inducibile ed è stato associato con malattie virali, come la mononucleosi.

Rispondendo ad un quesito rivoltagli dalla senatrice GRANAIOLA (PD) il prof. FEDERICO si dichiara d'accordo con le osservazioni del colonnello Rossetti.

Il senatore CAFORIO (IdV) osserva che la presenza di metalli pesanti nei tessuti può essere messa in relazione con l'uranio impoverito, anche se questo è assente, e il fatto stesso che vi sia stato il riconoscimento di cause di servizio può suggerire che tale materiale abbia prodotto indirettamente i suoi effetti patogeni.

Il colonnello ROSSETTI fa presente che le nanoparticelle – alle quali crede si riferisse il senatore Caforio – sono ancora allo studio, con riferimento allo sviluppo di patologie oncoematologiche. Ci sono ricerche in corso, soprattutto in relazione all'attentato alle Torri Gemelle dell'11 settembre 2001. Peraltro, a causa della sua densità, l'uranio impoverito viene utilizzato anche come stabilizzatore di aerei: tempo fa, su *Nature* un autore si era chiesto cosa sarebbe accaduto nel caso di caduta di un aereo e di nebulizzazione dei metalli in esso presenti. Poco dopo, tale eventualità si verificò effettivamente alla periferia di Amsterdam e per la popolazione residente si concretizzò il rischio di inalare nanoparticelle. La Commissione di studio istituita per valutare le conseguenze sanitarie non trovò però significative incidenze di patologie.

Peraltro, prosegue il colonnello Rossetti, il dato epidemiologico mostra che non c'è un' aumentata incidenza di patologie oncoematologiche nei reduci da missioni all'estero, non solo in Italia ma anche in altri paesi. Inoltre, la radioattività dell'uranio impoverito è estremamente bassa e comunque non tale da apparire poter causare danni alla salute.

Il senatore CAFORIO (*IdV*) precisa di non aver parlato di rischi prodotti dalla radioattività, bensì dei problemi derivanti dalla liberazione di nanoparticelle a seguito dalle elevate temperature causate dall'impatto dei proiettili all'uranio impoverito sui bersagli. Nella precedente seduta il capitano Minervini, consulente balistico, ha mostrato fasi ed effetti dell'uranio impoverito al momento dell'impatto sul bersaglio e in relazione alle alte temperature prodotte. Vi sono dunque dei motivi se si parla dei danni alla salute derivanti dalla inalazione o ingestione di nanoparticelle.

Il dott. MANCUSO fa presente che mentre una parte di fusoliera o di ala che cade non si incendia, nel caso delle munizioni perforanti occorre considerare le elevate temperature che si raggiungono quando esse colpiscono il bersaglio, incendiando il particolato e producendo nanoparticelle.

Il prof. MINELLI ritiene che la discussione non dovrebbe solo concentrarsi sugli aspetti oncoematologici ma occuparsi degli effetti che l'uranio impoverito può provocare per azione indiretta, in particolare per le malattie infiammatorie derivanti dalla ingestione o inalazione di nanoparticelle di metalli pesanti.

La sen. GRANAIOLA (*PD*) ritiene che occorra prestare la massima attenzione alle problematiche relative alla presenza di metalli pesanti nelle acque e nel cibo e al loro effetto sulla salute. È bene che si cominci a parlare di questi temi così come è bene che si parli della questione dei vaccini, sulla quale il generale Tontoli ha fornito un quadro ottimistico, del quale non vi è ragione di dubitare, come però non vi è motivo di dubitare della ben diversa descrizione dei fatti prospettata da genitori che hanno perso i loro figli in circostanze non ancora del tutto appurate.

Dopo che il colonnello ROSSETTI ha precisato che i temi oggetto dell'odierna audizione sono oggetto della più grande attenzione da parte delle autorità sanitarie militari, che operano nel massimo rispetto delle vittime, il PRESIDENTE osserva che il fine ultimo della Commissione è di contribuire ad assicurare che quando i militari italiani si recano in missione all'estero possano operare in condizioni di massima sicurezza, tali da garantire l'assenza o l'eliminazione di fattori di inquinamento o di contaminazione che possano dare luogo a patologie di ogni tipo.

Nell'esprimere apprezzamento per la competenza e l'efficienza di cui hanno dato e danno prova le autorità sanitarie militari, il Presidente ricorda che nel corso dell'inchiesta svolta durante la XV legislatura, i dati relativi ai reduci che avevano contratto malattie erano stati acquisiti

ricorrendo all'opera della polizia giudiziaria. Si apprende oggi che per l'Esercito esiste un'anagrafe aggiornata del personale inviato in missione e del personale che ha contratto patologie. Occorrerebbe tuttavia comprendere in quale condizione si trova il personale congedato, per quel che riguarda l'assistenza o il monitoraggio sanitario. Sottolinea quindi l'opportunità di avviare una riflessione anche sugli effetti del gas radon e chiede se la situazione di insoddisfazione che ha portato all'istituzione di una commissione di inchiesta nelle attuali e nelle passate legislature si riscontri anche in altri paesi.

Il generale TONTOLI fa presente che non è facile seguire la situazione sanitaria del personale congedato, salvo nel caso in cui intervengano richieste di risarcimento o di riconoscimento della causa di servizio. Rispondendo ad un quesito rivoltagli dal maggiore CALCAGNI, il generale Tontoli, anche in qualità di componente della Commissione per la verifica delle cause di servizio, fa presente che attualmente quasi tutte le richieste vengono accolte, nel presupposto che la causa di servizio venga riconosciuta a coloro che hanno prestato servizio nei teatri operativi esteri.

Il maggiore CALCAGNI precisa che al colonnello Cappellaro, comandante del Battaglione San Marco, non è stata riconosciuta la causa di servizio, nel maggio di quest'anno, pur in presenza di evidenti dati clinici.

Il generale TONTOLI si riserva di acquisire informazioni su tale caso.

Il PRESIDENTE ricorda che, malgrado le indicazioni date dalla Commissione di inchiesta istituita nella XV legislatura, sull'esigenza di ispirare la normativa ad un principio di precauzione che riconosca automaticamente i benefici previsti per le vittime del dovere a coloro che, essendosi recati in missione all'estero, hanno contratto determinate patologie, la Direzione Generale della Previdenza Militare, come risulta dall'audizione a suo tempo svolta, non ha ad oggi liquidato alcun indennizzo a soggetti ai quali è stata già riconosciuta la causa di servizio. La ragione di tale situazione, che la Commissione ha appreso con un certo sgomento, è da imputare prevalentemente alla farraginosità della norma regolamentare, attuativa dell'articolo 2, commi 78 e 79 della legge finanziaria del 2008. La Commissione ritiene quindi che tale disciplina debba essere modificata al fine di rendere più spedite le procedure e al tempo stesso ha invitato il Direttore Generale della Previdenza Militare a convocare una conferenza dei servizi interessati, al fine di fissare con un protocollo i tempi necessari per pervenire alla liquidazione degli indennizzi. È urgente rendere più veloce il procedimento, e su questo aspetto è auspicabile anche il concorso, per quanto di competenza del Dipartimento di Sanità dell'Esercito.

Rispondendo ad un quesito del senatore CAFORIO (*IdV*), il generale TONTOLI fa presente che i militari colpiti da neoplasie maligne accertate sono in tutto 1125, e su questi 334 hanno preso parte a missioni militari all'estero.

Il colonnello ROSSETTI, rispondendo al Presidente, fa presente che in tutti i paesi coinvolti in missioni all'estero si svolge un continuo monitoraggio di tutti i rischi sanitari del personale militare e, in particolare, negli Stati Uniti e in Gran Bretagna vi è una forte pressione da parte dei media su questi argomenti. Ricorda altresì che nel 1996 non vi erano particolari dispositivi di protezione individuale, anche perchè tra le notizie sulla utilizzazione di proiettili all'uranio impoverito da parte dell'Esercito statunitense e l'adozione di misure di protezione è trascorso un certo periodo di tempo.

Il senatore CAFORIO (*IdV*) chiede come si svolge l'assistenza sanitaria per il personale congedato per causa di servizio. In particolare, chiede quale è il regime dei rimborsi, anche perchè vi sono casi, come quelli del maggiore Calcagni, in cui malgrado gli obblighi di assistenza gravanti sull'amministrazione, gli interessati sono costretti ad indebitarsi per sostenere le spese necessarie alle cure, a causa di inaccettabili inadempienze burocratiche.

Il generale TONTOLI ricorda che in passato i militari di leva erano integralmente a carico della Sanità militare e con la fine del periodo di leva tornavano a carico del Servizio Sanitario Nazionale. Nel 2000, un decreto dei Ministri della Salute e della Difesa ha individuato le specifiche categorie che hanno diritto all'assistenza da parte dell'amministrazione di provenienza, includendo tutti coloro che hanno contratto malattie per cause di servizio. L'assistenza ai pazienti affetti da neoplasie ancora in servizio può essere trasferita alla sanità civile su base volontaria e ciò avviene anche in relazione alla limitata distribuzione territoriale delle strutture della Sanità militare. Per quanto riguarda le spese non rimborsabili, la Direzione Generale della Sanità Militare ha dettato regole specifiche, ma tale organo segue tutte le malattie contratte per cause di servizio e, su richiesta dell'interessato, rimborsa o anticipa le spese per le cure autorizzate.

Il maggiore CALCAGNI ricorda a tale proposito che, nonostante le limitazioni di spesa apportate con le leggi finanziarie del 2007 e del 2008, per le vittime del dovere che hanno contratto patologie avendo partecipato a missioni all'estero, il legislatore ha confermato l'obbligo delle rispettive amministrazioni di provvedere alle spese di assistenza. Tuttavia, una circolare della Direzione Generale della Sanità Militare del luglio 2009 ha indicato, tra i documenti necessari per autorizzare i rimborsi, l'impegno della ASL ad accollarsi l'80 per cento della spesa. Ciò ha creato gravi problemi. Personalmente, ad oggi non ha ricevuto alcun rim-

borso, ma, più in generale, ritiene che un tale vincolo abbia vanificato l'obbligo di assistenza previsto per legge.

Il senatore CAFORIO (*IdV*) rappresenta al generale Tontoli l'esigenza di farsi carico di questo problema per alleviare il disagio di persone che hanno sacrificato la salute per il servizio alla collettività nazionale.

Il generale TONTOLI si riserva di affrontare la questione con il Direttore Generale della Sanità Militare.

Il PRESIDENTE, nel ringraziare gli intervenuti, sottolinea l'esigenza di prevedere una semplificazione normativa che acceleri l'erogazione degli indennizzi e segnala la necessità che la Direzione Generale della Previdenza militare, oltre a convocare la richiamata conferenza dei servizi, si doti di un ufficio per le relazioni con il pubblico che sappia affrontare con la dovuta disponibilità le esigenze di persone che versano spesso in gravi condizioni fisiche e psicologiche. Dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 15,05.

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Sottocommissione per i pareri

Martedì 14 dicembre 2010

134^a Seduta

Presidenza del Presidente
BATTAGLIA

La seduta inizia alle ore 14,45.

(2478) Deputati Antonio PEPE ed altri. – Disposizioni in materia di concorsi notarili, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 2^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore BATTAGLIA (*PdL*), dopo aver riferito sul disegno di legge in titolo e sui relativi emendamenti, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(2384) Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 812, recante nuove norme relative all'Ordine della Stella della solidarietà italiana, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore BATTAGLIA (*PdL*) illustra il disegno di legge in titolo e propone di esprimere un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

(1905-B) Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 7^a Commissione. Esame. Parere non ostativo con rilievi)

Il relatore BATTAGLIA (*PdL*) riferisce sulle modifiche apportate dalla Camera dei deputati al disegno di legge in titolo, rilevando, in primo luogo, all'articolo 2, comma 11, che la limitazione dell'elettorato passivo per l'elezione delle cariche accademiche appare potenzialmente lesiva del principio dell'autonomia universitaria, di cui all'articolo 33, sesto comma, della Costituzione.

All'articolo 3, comma 3, lettera *o*), osserva che la riserva di una quota del 10 per cento delle borse di studio agli studenti iscritti nelle università della regione in cui risultano residenti, appare suscettibile di ledere il principio di uguaglianza.

Segnala, quindi, all'articolo 5, comma 8, che la formulazione legislativa è tale da ingenerare possibili dubbi interpretativi sia in riferimento al dettato costituzionale (articolo 81 della Costituzione), sia in rapporto alle norme generali di contabilità di Stato.

All'articolo 6, comma 12, al secondo periodo, appare, a suo avviso, irragionevole introdurre l'incompatibilità tra la condizione di professore a tempo definito e l'assunzione di cariche accademiche.

Quanto all'articolo 23, comma 1, rileva che la previsione del solo criterio reddituale quale condizione per poter stipulare contratti con le università, per attività di insegnamento, appare lesivo del principio di uguaglianza, in quanto suscettibile di produrre effetti discriminatori.

In riferimento all'articolo 24, comma 2, lettera *c*), osserva che la disciplina relativa alla valutazione dei candidati al ruolo di ricercatore a tempo determinato, per il suo carattere di normativa di dettaglio, dovrebbe essere più opportunamente contenuta in disposizioni di rango secondario.

Propone, quindi, di esprimere un parere non ostativo con le osservazioni nei termini indicati.

La Sottocommissione conviene.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: «Regolamento di organizzazione del Ministero della salute» (n. 304)

(Osservazioni alla 12^a Commissione. Esame. Osservazioni non ostative)

Il relatore BATTAGLIA (*PdL*), dopo aver riferito sullo schema di regolamento in titolo, propone di formulare osservazioni non ostative.

Conviene la Sottocommissione.

La seduta termina alle ore 14,55.

